

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	29
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	47
DIFESA (IV)	»	54
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	55
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	<i>Pag.</i>	91
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	110
AFFARI SOCIALI (XII)	»	120
AGRICOLTURA (XIII)	»	135
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	143
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	153
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	154
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	155

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Marcello TAGLIALATELA.*

La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del provvedimento in esame, trasmesso dal Senato, il quale ha introdotto emendamenti al testo approvato dal Governo. Soffermandosi, in particolare, su un emendamento introdotto all'articolo 1, finalizzato a prevedere una riserva di posti per il prossimo concorso per dirigenti scolastici, il relatore, dando lettura del relativo testo, stigmatizza la formulazione impiegata, la quale non rende individuabile

l'esatta platea dei beneficiari di tale riserva. Sottolinea, inoltre, che l'oscurità della disposizione sarà prevedibilmente foriera di ulteriore contenzioso amministrativo e che, forse, il legislatore avrebbe potuto semplicemente fare riferimento a tutti i concorrenti che hanno in corso un giudizio amministrativo.

Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2385, approvato dal Senato, e rilevato che:

esso reca, nel testo originario licenziato dal Governo, un contenuto omogeneo finalizzato a garantire il regolare svolgimento dei servizi scolastici, in corrispondenza a quanto indicato nel titolo e come partitamente indicato nel preambolo, riguardante, in particolare, un recente concorso nazionale con graduatorie regionali per dirigenti scolastici, oggetto di diffuso contenzioso amministrativo, e la funzionalità dei servizi di pulizia e ausiliari delle scuole; nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati approvati emendamenti sia in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici sia in materia di servizi scolastici, le cui previsioni, comunque, risultando propedeutiche e

strumentali o comunque correlate sia alle finalità del provvedimento sia alle sue originarie disposizioni, non ne alterano il carattere di omogeneità;

il comma 2-ter dell'articolo 1, introdotto al Senato, nel prevedere una riserva di posti valevole per il prossimo corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici, individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva (laddove, ad esempio, fa riferimento a « *soggetti ... che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto ... alcuna sentenza definitiva ...*, *contenzioso legato ai concorsi ...* » ovvero a un « limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il medesimo corso-concorso », con riferimento – che tuttavia appare incerto – alla riserva « autorizzata » dal medesimo comma in esame il quale tuttavia non la quantifica, rimettendo pertanto *in toto* all'amministrazione la fissazione della quota);

il decreto in esame, all'articolo 2 – laddove consente (nelle sole regioni in cui non sia ancora attiva la relativa convenzione Consip) di affidare in via transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, i servizi di pulizia scolastica ai soggetti già fornitori alla data del 31 marzo – differisce ulteriormente, incidendovi in via non testuale, il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria prevista originariamente dall'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per il 2014 (fino al 28 febbraio 2014) e già prorogato in via non testuale dall'articolo 19 del recentissimo decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (fino al 31 marzo 2014): su detta ultima proroga il Comitato aveva mosso un rilievo, osservando che essa avrebbe dovuto essere riformulata in termini di novella; per altro verso, il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri (nella seduta del 31 marzo) mentre era ancora in

corso l'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 (ora convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68), il quale, come detto, già prorogava il termine per tali affidamenti al 31 marzo; da tale circostanza consegue, per costante indirizzo del Comitato, una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge;

il medesimo articolo inoltre deroga, con modificazione non testuale, al complesso della normativa che prevede il ricorso alle convenzioni Consip: stanti tuttavia la natura del tutto transitoria e l'efficacia territorialmente limitata delle disposizioni in esame, anche legate all'*iter* amministrativo di procedure di evidenza pubblica e destinate a cessare la propria efficacia in breve tempo, non ne appare comunque necessario l'inserimento in un idoneo contesto normativo di riferimento;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si proceda a riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, in modo che risulti definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che incidono in via non testuale sulla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) e sul decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in termini di novella alle medesime.

Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

con riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, intervenuta in modo non testuale su altra disposizione che nel medesimo periodo era oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere*. »

Marcello TAGLIALATELA, *Presidente*, concorda pienamente con quanto esposto dal relatore, auspicando vivamente che la Commissione di merito recepisca i rilievi contenuti nel parere ed in particolare quello formulato come condizione. Con riferimento proprio alla disposizione investita da quest'ultima e afferente alla riserva di posti, evidenzia che essa, ove risultasse applicabile indistintamente ai concorrenti aventi un contenzioso in merito a questo e ad altri concorsi, sarebbe suscettibile, per il futuro, di incoraggiare il ricorso alla via giudiziaria, onde poter rientrare in eventuali analoghe riserve.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente, che gli appaiono tanto più fondate alla luce di una vicenda analoga verificatasi nel suo territorio e che ha generato contenzioso e strascichi protrattisi a lungo nel tempo.

Tancredi TURCO dichiara di condividere le osservazioni critiche formulate con specifico riguardo alla disposizione oggetto della condizione e l'auspicio che la Commissione di merito intervenga per correggerne la formulazione, richiamando tuttavia l'attenzione sulla necessità che la valutazione del Comitato non coinvolga profili di merito, di pertinenza della Commissione VII.

Marcello TAGLIALATELA, *Presidente*, nel ribadire la propria convinzione circa l'opportunità che la Commissione destinataria del parere presti specifica attenzione a questo punto, alla luce del dibattito svolto ritiene che a tal fine potrebbe essere opportunamente sensibilizzato il relatore di merito al quale lo stesso collega Sannicandro potrebbe rappresentare la questione e il dibattito che ne è scaturito in Comitato. Qualora le criticità rilevate dovessero poi permanere anche al termine dell'esame degli emendamenti, si può valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a individuare, in fase di attuazione, con chiarezza il nòvero dei soggetti destinatari della riserva.

Dopo che Tancredi TURCO e Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, hanno aderito all'indicazione prospettata dal Presidente, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	6
---	---

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Martedì 27 maggio 2014.

Il Comitato, che si è riunito dalle 20.05 alle 21, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (*Svolgimento e conclusione*) 7

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati, Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il Ministro degli affari esteri, Federica Mogherini, e il Ministro della difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 12.40.

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

(*Svolgimento e conclusione*).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

I ministri Roberta PINOTTI e Federica MOGHERINI rendono comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il senatore Giorgio TONINI (PD), il deputato Massimo ARTINI (M5S), il senatore Luis Alberto ORELLANA (MISTO), il deputato Mario MARAZZITI (PI) ed Elio VITO, *presidente della IV Commissione della Camera dei deputati*.

I ministri Roberta PINOTTI e Federica MOGHERINI rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia i ministri per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato	8
--	---

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 maggio 2014.

**DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
C. 2325 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO DI INDAGINE SULLA GREEN ECONOMY

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, Stefania Giannini (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione*) 10

COMITATO DI INDAGINE SULLA GREEN ECONOMY

AUDIZIONI

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, Stefania Giannini.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Stefania GIANNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), Alessandro BRATTI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Luigi DALLAI (PD), Mariastella BIANCHI (PD), Mirko BUSTO (M5S), Claudia MANNINO (M5S) e Ermete REALACCI, *presidente*.

Il Ministro Stefania GIANNINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il Ministro Giannini per la presenza e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

**XI (Lavoro pubblico e privato)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati della Repubblica Ceca 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Emendamenti C. 831-A Amici ed abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis*. Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 13

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 14

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012. C. 2087 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 25

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013. C. 2088 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 18

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 26

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012. C. 2089 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) 27

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2275 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 22

ALLEGATO 4 (*Parere approvato*) 28

AVVERTENZA 24

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Martedì 27 maggio 2014.

**Incontro con una delegazione della Commissione
affari costituzionali della Camera dei deputati della
Repubblica Ceca.**

L'incontro informale si è svolto dalle
14.40 alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Alessandro NACCARATO.*

La seduta comincia alle 15.50.

**Disposizioni in materia di scioglimento o di cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio nonché di
comunione tra i coniugi.**

Emendamenti C. 831-A Amici ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emen-
damenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*,
sostituendo il relatore impossibilitato a
partecipare alla seduta, rileva che gli
emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1
non presentano profili critici per quanto
attiene al rispetto del riparto di compe-
tenze legislative di cui all'articolo 117 della
Costituzione e propone pertanto di espri-
mere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il
Comitato approva la proposta di parere
del relatore.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione eu-
ropea – Legge di delegazione europea 2013 –
secondo semestre.**

Emendamenti C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emen-
damenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e
relatore*, rileva che gli emendamenti con-
tenuti nel fascicolo n. 1 non presentano
profili critici per quanto attiene al rispetto
del riparto di competenze legislative di cui
all'articolo 117 della Costituzione e pro-
pone pertanto di esprimere su di essi il
parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il
Comitato approva la proposta di parere
del presidente.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi deri-
vanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
– Legge europea 2013 bis.**

Emendamenti C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emen-
damenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e
relatore*, rileva che gli emendamenti con-
tenuti nel fascicolo n. 1 non presentano
profili critici per quanto attiene al rispetto
del riparto di competenze legislative di cui
all'articolo 117 della Costituzione e pro-
pone pertanto di esprimere su di essi il
parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatore*, fa presente che il decreto legge n. 58 del 2014, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 aprile 2014, reca misure in materia di dirigenza scolastica e di svolgimento di servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole. Il Senato, che lo ha esaminato in prima lettura, ha apportato alcune modifiche.

L'articolo 1 riguarda i dirigenti scolastici. In particolare, il comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011 (svoltosi su base regionale), nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso.

Si tratta di una previsione in larga parte analoga a quella recata dall'articolo 1 del decreto legge n. 170 del 2009 (legge n. 190 del 2009) per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia. Il comunicato stampa del MIUR del 31 marzo 2014, emanato nella stessa data in cui il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto-legge, evidenziava che la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in

Toscana (riguardante 112 dirigenti scolastici): in quella regione, infatti, con varie sentenze (a titolo di esempio, si veda la sentenza n. 991 del 2014, depositata il 3 marzo 2014), il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011, disponendo la nomina di una nuova commissione che rivaluti le prove scritte valutate dal 2 aprile 2012 – in relazione alla illegittima composizione della commissione esaminatrice determinatasi a partire da tale data – e che, successivamente, svolga le prove orali per tutti i candidati che avranno superato le prove scritte.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013). In particolare, la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.

A tal fine, anzitutto, il comma 2-*bis* novella l'articolo 17, comma 1-*bis*, del citato decreto legge n. 104 del 2013, sopprimendo la previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione.

Il comma 2-*ter* prevede, quindi, che « la prima tornata » del corso-concorso nazionale è bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti è riservata: ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale; il riferimento sembrerebbe essere alle situazioni verificatesi in relazione al concorso del 2011. Segnala che occorrerebbe, in

ogni caso, al riguardo valutare l'opportunità di esplicitare le procedure alle quali si intende fare riferimento. Aggiunge che una quota dei posti è riservata ai soggetti « che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato » ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010.

Occorrerebbe, a suo avviso, al riguardo, chiarire se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa. Inoltre, non risulta evidente, nella lunga articolazione del periodo, l'individuazione dei soggetti effettivamente beneficiari della riserva, anche in considerazione del fatto che la categoria dei soggetti aventi un contenzioso pendente sembrerebbe poter coincidere con quella di coloro che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.

Una quota dei posti è infine riservata ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 7 del 2005 (legge n. 43 del 2005). La riserva deve essere prevista « nel rispetto della normativa vigente ».

Da ultimo, rileva che il comma 2-*ter* dispone che il bando individui i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce sin da ora che sia ricompreso l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico. Al riguardo ricordo che, in base all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, le forme di valutazione dei candidati (nelle quali dovrebbero ritenersi inclusi anche i titoli

valutabili) devono essere definite con il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 2, nel testo come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP.

In particolare, il comma 1, nel testo come modificato dal Senato, differisce (dal 31 marzo 2014) « fino a non oltre il 31 dicembre 2014 », limitatamente alle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari (attualmente, Campania e Sicilia), il termine entro il quale le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data indicata del 31 marzo 2014.

In base al comma 2, gli acquisti dei servizi di cui al comma 1 avvengono nel limite della spesa che si sosterebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto legge n. 69 del 2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva.

Il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche riferibili alla convenzione CONSIP (analogamente a quanto, come si è visto, dispone il comma 2 per i servizi di pulizia e ausiliari).

Segnala che, mentre le istituzioni scolastiche site nei territori in cui la convenzione CONSIP è stata attivata potranno acquistare i servizi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili dal medesimo soggetto aggiudicatario della gara, per le istituzioni site nei territori ove la convenzione non è stata ancora attivata si è ravvisata la necessità di disciplinare con norma primaria le modalità di acquisto dei medesimi servizi. Al riguardo, osserva che, a differenza di quanto previsto nel comma 1, nel comma 2-*bis* non è indicato un termine finale.

Il medesimo comma 2-*bis* stabilisce che gli interventi devono essere definiti « secondo le modalità di cui alla (*rectius*: ad una) successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Il comma 2-*ter*, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, dispone che dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni recate dal decreto legge possono essere ricondotte alle materie, affidate alla legislazione esclusiva statale, « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « norme generali sull'istruzione » di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere g) ed n), della Costituzione.

Relativamente al rispetto degli altri principi costituzionali, osserva che la materia dei concorsi pubblici è oggetto dell'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge ».

L'articolo 1, comma 2-*ter*, prevede — con una disposizione la cui formulazione non risulta del tutto chiara — che una quota dei posti del corso-concorso nazionale, da bandire entro il 31 dicembre 2014, è riservata, tra l'altro, a coloro che

hanno un contenzioso pendente in relazione a determinati concorsi precedentemente banditi.

Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 234 del 1994), il legislatore gode di ampia discrezionalità nello stabilire i criteri di ammissione ai concorsi, nel rispetto, peraltro, dei canoni di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della pubblica amministrazione. Si ricorda peraltro che, con riferimento ad una diversa fattispecie (violazione della disciplina sull'apposizione del termine nei contratti di lavoro a tempo determinato), la Corte costituzionale ha ritenuto privo di ragionevolezza il fatto che situazioni di fatto identiche risultassero destinatarie di discipline sostanziali diverse per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio ad una certa data (sentenza n. 214 del 2009).

L'articolo 1, comma 2-*ter*, nella parte in cui introduce una quota di riserva dei posti messi a concorso per coloro che hanno un contenzioso pendente, deve essere valutato alla luce dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre all'attenzione del Comitato a conclusione della discussione.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliao di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012.

C. 2087 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a

partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax Information Exchange Agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, stabilisce che le informazioni siano fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di una delle due Parti.

L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Guernsey si fa invece riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sugli utili derivanti dalla vendita di immobili. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.

Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA: in par-

ticolare, le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte possano effettuare o presenziare ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia ritenuta contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escluso però il segreto bancario; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.

L'articolo 9 stabilisce che, a meno che sia stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista al completamento dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione previsti dagli ordinamenti delle Parti contraenti.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica osserva che si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con Guernsey in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo.

Evidenzia che il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'Analisi tecnico-normativa chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, de-

mandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato secondo l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013.

C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni

Ricorda che l'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, salvaguarda le Parti dall'obbligo di fornire informazioni che non siano in

loro possesso, ovvero non siano nella disponibilità di persone ricomprese nella loro giurisdizione territoriale. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA: in particolare, le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 5 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte possano effettuare o presenziare ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia ritenuta contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali — escluso però il segreto bancario; mentre le garanzie di riserva-

tezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, a meno che sia stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista al completamento dello scambio di notifiche sulla conclusione degli adempimenti previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti contraenti per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8.

Osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo in oggetto si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con l'Isola di Man in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo. Il disegno di

legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'ATN chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008. Nello specifico caso dell'Isola di Man, l'ATN rileva poi come l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea a tale territorio avviene in base alla Dichiarazione 55 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che a suo tempo adottò il Trattato di Lisbona: tale dichiarazione prevede che i Trattati si applicano all'Isola di Man come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, senza modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati. In ossequio a tali previsioni l'Isola di Man è stata autorizzata dal Regno Unito a negoziare accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale: oltre che con l'Italia, tali accordi sono stati conclusi con Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia. Al provvedimento è allegata una Dichiarazione di esclusione dall'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione), in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.

C. 2089 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e Gibilterra sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni

Ricorda che l'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. L'articolo 2, in ordine alla giurisdizione, salvaguarda le Parti dall'obbligo di fornire informazioni che non siano in loro possesso, ovvero non siano nella disponibilità di persone ricomprese nella loro giurisdizione territoriale. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul red-

dito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per Gibilterra si fa invece riferimento alle imposte di qualsiasi natura o denominazione. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA: in particolare, le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 5 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte possano effettuare o presenziare ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste sia ritenuta contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali — escluso però il segreto bancario; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 stabilisce che, a meno che

stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni. Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista al completamento dello scambio di notifiche sulla conclusione degli adempimenti previsti dagli ordinamenti di ciascuna delle due Parti contraenti per l'entrata in vigore dell'Accordo medesimo. L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, fermi restando gli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 8.

Osserva che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'accordo in oggetto si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con l'Isola di Man in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto

esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'ATN chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008. Nello specifico caso dell'Isola di Man, l'ATN rileva poi come l'applicazione dei Trattati dell'Unione europea a tale territorio avviene in base alla Dichiarazione 55 allegata all'Atto finale della Conferenza intergovernativa che a suo tempo adottò il Trattato di Lisbona: tale dichiarazione prevede che i Trattati si applicano all'Isola di Man come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, senza modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati. In ossequio a tali previsioni l'Isola di Man è stata autorizzata dal Regno Unito a negoziare accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale: oltre che con l'Italia, tali accordi sono stati conclusi con Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia. Al provvedimento è allegata una Dichiarazione di esclusione dall'AIR (Analisi dell'impatto della regolamentazione), in quanto il provvedimento rientra nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione).

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

C. 2275 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo sudcoreano in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seul il 3 aprile 2012, è stato approvato dal Senato il 2 aprile scorso. L'Accordo si inserisce nel rinnovato impulso alle relazioni tra Italia e Sud Corea a partire dal 2004, 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. In questo contesto sono stati organizzati eventi e manifestazioni promozionali dell'Italia sia dal punto di vista culturale che economico-commerciale, quali la rassegna Italia in Corea del 2008 e la missione imprenditoriale italiana del 2011.

L'Accordo in materia di vacanze-lavoro tra i due Paesi intensifica la reciproca collaborazione, agevolando le procedure per l'ingresso e il soggiorno dei rispettivi cittadini per lunghi periodi di vacanza, con possibilità di svolgere un impiego occasionale a completamento della disponibilità dei mezzi finanziari richiesti, soprattutto in favore dei cittadini più giovani dell'Italia e della Corea del Sud.

L'Accordo in esame si compone di 8 articoli.

Gli articoli 1 e 2, assolutamente speculari, riportano le condizioni alle quali rispettivamente la Repubblica italiana e la Repubblica sudcoreana accorderanno visti d'ingresso ai cittadini dall'altra Parte per

vacanze-lavoro. È previsto il rilascio ai cittadini dell'altra Parte contraente, attraverso le rispettive reti diplomatico-consolari, di visti multipli per vacanze-lavoro valevoli 12 mesi, purché i richiedenti non abbiano precedentemente usufruito di un visto dello stesso tipo; siano cittadini coreani o italiani residenti nei rispettivi Paesi; abbiano come obiettivo prioritario di trascorrere un periodo di vacanza nel territorio dell'altra Parte, all'interno del quale un lavoro sia solo un aspetto marginale e non ragione principale del soggiorno; abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e non abbiano familiari al seguito; siano in possesso di un passaporto di validità non inferiore a 18 mesi; siano in possesso altresì di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o dei fondi sufficienti per acquistarlo; siano in possesso di fondi sufficienti al proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, e in conformità alla normativa in essa vigente; siano in possesso di un'assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente; dimostrino, infine, di non avere condanne penali a carico. In questo contesto, i due Governi potranno rilasciare ai cittadini dell'altra Parte fino a 500 visti per vacanze-lavoro ogni anno, ma eventuali variazioni sul numero dei visti da rilasciare annualmente non saranno considerate emendamenti formali all'Accordo in esame, e saranno confermate tramite i canali diplomatici. I permessi di soggiorno così rilasciati consentiranno ai beneficiari di svolgere occasionalmente un'attività lavorativa per completare i mezzi finanziari a loro disposizione. Tuttavia, il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro non può essere esteso né convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Inoltre, esso non dà diritto ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o comunque per motivi familiari. I cittadini italiani o coreani che hanno fatto ingresso nel territorio dell'altra Parte muniti di visto per vacanze-lavoro potranno svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore

a sei mesi con lo stesso datore di lavoro, alle condizioni legislative del Paese ospitante in materia di lavoro e previdenza sociale. È richiesto ai cittadini di ciascuna Parte il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante, nonché di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito della vacanza-lavoro – in particolare, non è consentito di assumere lavori a tempo indeterminato.

L'articolo 3 prevede che le Parti, nel minor tempo possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, si comunicheranno i riferimenti normativi relativi all'attuazione di esso, nonché le eventuali variazioni apportate alla normativa nazionale. È inoltre previsto che, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo sarà applicato anche in conformità alla legislazione comunitaria, salvaguardando in tal modo gli obblighi derivanti al nostro Paese dalla sua appartenenza all'Unione europea. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro Paese, pur in possesso di un visto per vacanze-lavoro, ovvero espellerli dal proprio territorio, qualora ritenuti indesiderabili.

L'articolo 4 riguarda l'eventuale sospensione dell'Accordo, che potrà verificarsi in tutto o in parte, per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica, con notifica alla controparte attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 5 prevede che ogni controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta dalle Parti, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziati attraverso i canali diplomatici.

Ai sensi dell'articolo 6 l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per recepire l'Accordo nel proprio ordinamento giuridico. Eventuali emendamenti all'Accordo (articolo 7) potranno essere apportati consensualmente per iscritto in qualsiasi momento tra le due Parti tramite i canali diplomatici, ed entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'Accordo.

Infine, in base all'articolo 8, l'Accordo potrà essere denunciato previa comunicazione scritta tramite i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica osserva che si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, poiché i visti per vacanze-lavoro saranno soggetti alle stesse tariffe dei visti ordinari. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo in esame si integra nel quadro normativo previgente tra l'Italia e la Corea del Sud in materia di lavoro, costituito dall'Accordo sulla previdenza sociale del 3 marzo 2000 tuttora in vigore. Inoltre, si rileva come l'esecuzione dell'Accordo non richieda l'adozione di atti normativi né presenti incidenza sul quadro normativo vigente italiano.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite fa

presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Emendamenti C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 (C. 2087 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2087 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 (C. 2088 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2088 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 (C. 2089 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2089 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (C. 2275 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2275 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
SEDE CONSULTIVA:	
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi e C. 2123 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
Introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
INTERROGAZIONI:	
5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti	37
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40
5-02134 Amoddio: Sul rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)	37
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	43
5-02693 Iannuzzi: Sulla situazione della nuova sede del tribunale di Lagonegro	37
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	45
ERRATA CORRIGE	38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. — In-
terviene il viceministro della giustizia En-
rico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, illustra le disposizioni del provvedimento in esame che attengono agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

Osserva, quindi, come il comma 1 dell'articolo 1 rechi disposizioni per la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici assunti all'esito del concorso 2011, nei casi in cui occorra rinnovare la procedura concorsuale a seguito di annullamento giurisdizionale.

Le citate disposizioni, dunque, investono incidentalmente gli ambiti di competenza di questa Commissione, nel senso che l'annullamento giurisdizionale costituisce un presupposto di applicazione e non il contenuto normativo, in senso proprio, delle disposizioni medesime.

In particolare, il comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011 (svoltosi su base regionale), nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso.

Il comunicato stampa del MIUR del 31 marzo 2014, emanato nella stessa data in cui il Consiglio dei Ministri aveva approvato il decreto-legge, evidenziava che la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana, riguardante 112 dirigenti scolastici.

Osserva, inoltre, che la disposizione non rappresenta una novità nel nostro

ordinamento: si tratta di una previsione in larga parte analoga a quella recata dall'articolo 1 del decreto-legge 170/2009 (L. 190/2009) per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, con riferimento al quale si prevede, tra l'altro, che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso.

Il comma 2-*ter* prevede, in particolare, che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale è bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti messi a concorso è riservata: «ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva».

Si precisa che il contenzioso deve essere relativo ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della L. 202/2010.

Rileva come anche in questa disposizione gli aspetti di competenza della Commissione giustizia siano costituiti da presupposti di applicazione della norma che prevede la riserva di una quota dei posti messi a concorso. I presupposti sembrano essere l'annullamento in sede giurisdizionale delle graduatorie, il contenzioso pendente (con riferimento alle procedure di concorso suindicate), la pronuncia di una

sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, la mancata pronuncia di una sentenza definitiva (sfavorevole, si suppone) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Ferme restando le scelte di merito in ordine all'individuazione dei soggetti beneficiari della quota di riserva, che competono alla VII Commissione, si osserva come i suddetti presupposti di applicazione non appaiono sempre formulati in modo chiaro e determinato. Ciò rileva in quanto, dalla precisa formulazione dei presupposti applicativi della disposizione dovrebbe derivare la chiara e univoca identificazione dei beneficiari della riserva.

Con riferimento al presupposto del « contenzioso pendente », occorrerebbe chiarire, in primo luogo, se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa.

Dalla lettura della disposizione, potrebbe poi sembrare che la categoria dei soggetti con un contenzioso pendente possa coincidere con quella di coloro che non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva (giacché si suppone che anche costoro siano parti in un contenzioso pendente). Inoltre, i soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ove questa non sia passata in giudicato, sono comunque soggetti con un contenzioso pendente.

Sembrano, infine, essere equiparati, ai fini del diritto alla riserva, i soggetti vincitori nel giudizio di primo grado ed i soggetti che non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.

C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi e C. 2123 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, si sofferma preliminarmente sul quadro normativo nazionale in tema di attribuzione del cognome ai figli e, quindi, sulle fonti sovranazionali quale la Carta di Nizza, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e le raccomandazioni in materia del Consiglio d'Europa.

Ricorda le disposizioni della Convenzione EDU la cui violazione ha portato a una recente condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione; tali disposizioni riguardano, rispettivamente, il diritto al rispetto della vita privata e familiare (norma che involge comunque ogni aspetto della identificazione personale) e il divieto di ogni forma di discriminazione. In particolare, la sentenza 7 gennaio 2014 della CEDU (Cusan e Fazio c. Italia) ha definito la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna.

Sottolinea, inoltre, come la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto non si sia mai espressa in maniera esplicita, pure affermando che l'attuale sistema di attribuzione automatica del cognome paterno ai figli legittimi è il « retaggio di

una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna » (sentenza n. 61/2006).

Rileva inoltre come, al contrario della Consulta, la Corte di cassazione più volte si sia espressa sull'attribuzione al figlio del solo cognome paterno, pur in prevalente riferimento al caso di filiazione naturale il cui riconoscimento da parte dei genitori sia avvenuto in momenti diversi. Focalizzando l'attenzione sul supremo interesse del figlio, la Suprema Corte ha ritenuto che nell'attribuzione del cognome al figlio vada evitata ogni automaticità al fine di evitare un danno alla sua identità personale. Ancor più esplicitamente, la Cassazione ha espresso l'opinione che l'attribuzione al figlio del solo cognome paterno sia ormai antistorica (oltre che in contrasto con le fonti sovranazionali), segnalando la necessità di un intervento del legislatore (sent. 16093 del 2006).

Ricorda come nella scorsa legislatura la Commissione Giustizia della Camera abbia esaminato alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare volte alla modifica della disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio (A.C. 36 e abb.). Il relatore del provvedimento in Commissione (on. Giulia Bongiorno) aveva elaborato un testo unificato (del quale la Commissione non ha concluso l'esame) in base al quale i figli assumevano il cognome di entrambi i genitori. Al figlio legittimo veniva attribuito il doppio cognome secondo l'ordine concordemente deciso con dichiarazione resa allo stato civile (in mancanza di accordo, valeva l'ordine alfabetico); il figlio naturale assumeva il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto e, nel caso di riconoscimento contemporaneo, si applicava la disciplina prevista per il figlio legittimo. In relazione ai coniugi, il testo stabiliva il diritto di ogni coniuge alla conservazione del proprio cognome, da cui derivava che la moglie non avrebbe dovuto più aggiungere al proprio il cognome del marito.

Passa quindi ad illustrare i tre progetti di legge in esame – due d'iniziativa parlamentare (C. 360 Garavini e altri; C. 1943 Nicchi e altri) e uno d'iniziativa governativa (C. 2123) – che sono diretti, con diverse modalità, a innovare la disciplina civilistica sull'attribuzione del cognome ai figli, affermando la pari dignità della donna all'interno del rapporto di coppia.

In particolare, in ottemperanza alla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e in linea con la maggior parte dei sistemi giuridici europei, i provvedimenti in esame permettono, con distinte soluzioni, l'attribuzione ai figli anche del cognome materno.

Inoltre, le due proposte di legge di iniziativa parlamentare modificano anche la normativa civilistica sul cognome dei coniugi.

La proposta di legge n. 360 è composta da cinque articoli.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile (che attualmente, sotto la rubrica « Cognome della moglie », stabilisce che la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito conservandolo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze).

Il nuovo articolo 143-bis, ora rubricato « Cognome dei coniugi », prevede che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome.

Sono, poi, abrogati, per esigenze di coordinamento normativo l'articolo 156-bis c.c. e i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della legge sul divorzio (L. 898/1970).

L'articolo 2 introduce nel codice civile l'articolo 143-bis.1, rubricato « Cognome del figlio di genitori coniugati », che prevede, su accordo dei genitori, che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre il cognome di entrambi, nell'ordine concordato (primo comma). In caso di mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori, in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell'articolo 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli stessi genitori coniugati, registrati all'anagrafe

dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo (terzo comma); che il figlio cui sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma).

L'articolo 3 della proposta di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo articolo 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. Mentre, come è ovvio, se il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome, ove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso (se già ha compiuto 14 anni).

Ove il figlio sia riconosciuto da entrambi i genitori (quindi, sia in caso di riconoscimento contemporaneo che successivo) se uno dei due ha un doppio cognome, ne trasmette al figlio solo uno a sua scelta.

L'ultimo comma del nuovo articolo 262, estendendo la disciplina dell'articolo 143-bis.1, terzo comma, prevede che nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi porteranno lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

L'articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione dell'articolo 299 del codice civile relativo al cognome dell'adottato maggiore di età.

La nuova disciplina prevede che l'adottato anteponga al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è fatta da entrambi i coniugi, questi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) ai sensi dell'articolo 143-bis.1, introdotto dall'articolo 2; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico (comma 1).

Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983) relativo agli effetti dell'adozione sullo status del minore adottato. Tale disposizione stabilisce attualmente che, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. Il nuovo articolo 27 – confermando l'acquisto dello stato di figlio nato nel matrimonio – estende all'adottato la disciplina per l'attribuzione del cognome di cui all'articolo 143-bis.1 c.c. (articolo 2 della p.d.l.). Sono abrogati, quindi, i commi 2 e 3 dell'attuale articolo 27.

Infine, l'articolo 5 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all'estero che, ai sensi della legge n. 470 del 1988 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), devono essere iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (cd. A.I.R.E.) tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

La proposta di legge n. 1943 è composta da otto articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge C. 1943 detta una nuova formulazione dell'articolo 143-bis del codice civile in materia di «Cognome dei coniugi», introducendo una disciplina identica a quello dell'articolo 1 della proposta di legge AC 360.

L'articolo 2 aggiunge, dopo il secondo, un nuovo comma all'articolo 6 del codice civile (in materia di diritto al nome) che sancisce il legame particolare che lega la prole alla madre. La disposizione, stabilendo che i figli assumono il cognome materno o paterno o di entrambi i genitori (pur non esplicitato espressamente dalla norma è, evidentemente, presupposto l'accordo tra questi ultimi), prevede che, in caso di attribuzione al figlio di doppio cognome, figura per primo il cognome della madre. Se non vi è accordo tra i genitori (sulla scelta tra le tre opzioni possibili) il figlio assume i cognomi di entrambi i genitori, sempre con priorità nell'ordine, a quello materno. I figli (nati all'interno o fuori del matrimonio ovvero

adottati), una volta maggiorenni, possono tuttavia optare per una modifica del proprio cognome.

L'articolo 3 della p.d.l. 1943 introduce nel codice civile l'articolo 143-*bis*.1, relativo al cognome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta concordata dei genitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi. Nell'ultimo caso è indicato per primo il cognome della madre.

In caso di doppio cognome, l'articolo 143-*bis*.1 prevede che debba essere indicato per primo il cognome materno. I genitori effettuano la scelta all'atto di nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, ovvero in caso di morte, irreperibilità o incapacità di entrambi, sono attribuiti al figlio i cognomi di entrambi i genitori, con l'indicazione, quale primo cognome, di quello materno. Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni appena illustrate.

L'articolo 4 detta una nuova formulazione dell'articolo 237 del codice civile in materia di possesso di stato, elemento che rileva ai fini della prova della filiazione. La disposizione modifica l'articolo 237 c.c., anche per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte al codice civile. Viene così integrato il contenuto delle lettere *a)* e *b)*, relative al cognome ed al trattamento di chi rivendica il possesso di stato, con il riferimento anche alla madre ovvero ad entrambi i genitori.

L'articolo 5 modifica la disciplina dell'articolo 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. La formulazione del nuovo articolo 262 è analoga a quella introdotta dall'articolo 3 della p.d.l. 360. Non sono, tuttavia, disciplinate – rispetto a quest'ultima – le ipotesi che condizionano l'attribuzione del cognome al figlio in caso riconoscimento successivo di uno dei due genitori (articolo 262, terzo comma, secondo periodo) non-

ché quello del caso di doppio cognome di uno dei due genitori, in caso di riconoscimento congiunto (articolo 262, quarto comma).

L'articolo 6, comma 1, sostituisce l'articolo 299 del codice civile prevedendo una nuova disciplina dell'assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne. Come l'articolo 4 della p.d.l. 360, anche la disposizione in esame stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante anteponendolo al proprio. Ove l'adozione sia compiuta da coniugi, essi debbono dichiarare congiuntamente (quindi in accordo tra loro) quale cognome attribuire all'adottato (quello del padre, quello della madre o quello di entrambi; in tale ultimo caso, anteponendo il cognome materno). Se i coniugi adottanti hanno figli, l'adottato assume il cognome già attribuito al primo figlio.

Il comma 1 disciplina, poi, i casi di doppio cognome dell'adottato o dell'adottante: nel primo caso, escludendo l'ipotesi di triplo cognome a seguito dell'adozione, si prevede che l'adottato debba indicare il cognome da mantenere; se è invece l'adottante ad avere un doppio cognome, deve indicare quale intende assegnare al figlio adottato.

Il comma 2 dell'articolo 6 sostituisce l'articolo 27 della legge sull'adozione (L. 184/1983), così coordinandone la disciplina con quella del nuovo articolo 299 c.c. Confermando l'attuale previsione secondo cui, a seguito dell'adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, il nuovo articolo 27 rinvia – per l'attribuzione del cognome all'adottato – alla disciplina introdotta al comma 1 dal nuovo articolo 299 c.c. per il caso di adozione compiuta dai coniugi. In caso di disaccordo, l'adottato assume entrambi i cognomi dei genitori, con priorità, nell'indicazione, di quello della moglie.

L'articolo 7 della proposta di legge prevede – entro un mese dalla data di entrata in vigore della nuova legge – che il Governo apporti le modifiche all'articolo 33 del regolamento anagrafico (decreto del Presidente della Repubblica 396/2000)

conseguenti alla riforma introdotta, in particolare coordinandone il contenuto con le nuove regole sull'attribuzione del cognome al figlio (nato nel matrimonio o fuori di esso) o al figlio adottato nonché sulla possibilità di modifica del proprio cognome da parte del figlio maggiorenne. Il nuovo articolo 33 dovrà, inoltre, prevedere le modalità di comunicazione all'ufficiale dello stato civile delle dichiarazioni in materia di cognome del figlio nonché l'obbligo di annotazione nel relativo atto di nascita.

L'articolo 8, infine, detta una disciplina transitoria della riforma, stabilendo che la nuova disciplina sul cognome si applica a tutti i nati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame che non abbiano fratelli viventi nati dagli stessi genitori.

Il disegno di legge C. 2123 del Governo, composto di quattro articoli, modifica la disciplina del codice civile allo scopo (dichiarato anche nel titolo del d.d.l.) di colmare la lacuna del nostro ordinamento riscontrata dalla CEDU in relazione all'impossibilità di attribuzione ai figli anche del cognome della madre.

L'articolo 1 del disegno di legge modifica l'articolo 143-*bis* del codice civile aggiungendovi un secondo comma in base al quale il figlio nato da genitori coniugati: assume il cognome del padre; può assumere il cognome della madre se vi è accordo di entrambi i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita.

L'articolo 143-*bis* (la cui nuova rubrica diventa «Cognome della moglie e del figlio») sancisce quindi, con norma primaria, l'attuale consuetudine dell'attribuzione al figlio del cognome del padre, condizionando all'assenso di quest'ultimo (oltre che della madre) la possibile attribuzione del cognome materno. Ne sembra conseguire che, in caso di mancato accordo, prevarrà la regola dell'attribuzione al figlio del cognome del padre.

L'articolo 2 del disegno di legge detta identica disciplina per l'attribuzione del cognome al figlio nato fuori del matrimonio riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori. A tal fine è integrato

il primo comma dell'articolo 262 del codice civile (che attualmente prevede l'assunzione del solo cognome paterno), con un rinvio all'articolo 143-*bis* c.c.

L'articolo 3 detta analoga disciplina per l'attribuzione del cognome al figlio adottato maggiorenne, modificando il terzo comma dell'articolo 299 del codice civile. Come evidenziato in precedenza, tale disposizione stabilisce attualmente che nell'adozione legittimante compiuta da entrambi i coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Secondo il nuovo terzo comma dell'articolo 299 c.c. l'adottato di maggiore di età: assume il cognome del padre adottivo; può assumere il cognome della madre adottiva in presenza di accordo tra i coniugi risultante da dichiarazione scritta, allegata al ricorso per adozione (o ad altro atto successivo) purché antecedente la data del decreto di adozione pronunciato dal tribunale dei minorenni. Tale ultima previsione, secondo la relazione illustrativa del d.d.l., deriva dall'opportunità di «consentire ai coniugi che abbiano presentato il ricorso anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di poter manifestare comunque la loro volontà». L'assunzione del cognome materno da parte dell'adottato è condizionata all'assenso del futuro padre adottivo.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, prevede una norma transitoria in base alla quale la nuova disciplina sull'attribuzione del cognome ai figli sarà applicabile solo in relazione alle dichiarazioni di nascita rese ed alle adozioni pronunciate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Ritiene, conclusivamente, necessario un attento esame dei provvedimenti in esame al fine di giungere, eventualmente, alla predisposizione di un testo unificato che tenga conto anche di ulteriori aspetti nei quali la disciplina vigente necessita di essere innovata quale, ad esempio, quello dei figli maggiorenni che intendano cambiare cognome, previo assenso dei genitori.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda come nel corso dell'esame presso questa Commissione di analoghi provvedi-

menti nella precedente legislatura sia emersa la particolare complessità della materia, che è disciplinata anche da fonti di rango secondario delle quali si dovrà tenere necessariamente conto. La materia è dunque molto tecnica e richiede un'istruttoria attenta e scrupolosa, che potrà essere svolta anche avvalendosi del contributo di esperti provenienti dalla Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'interno.

Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL) ritiene che ai figli maggiorenni debba essere riconosciuto il diritto di cambiare il cognome autonomamente. Sottolinea, inoltre, l'importanza di prevedere una disciplina transitoria che consenta a chi vi abbia interesse di optare per il nuovo regime in tema di attribuzione del cognome.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, avverte che è stato avviato l'iter per il trasferimento della proposta di legge C. 2344 alla sede legislativa ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento e che oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione hanno espresso il relativo assenso.

Fa presente, inoltre, come nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia stabilito che, in attesa della realizzazione di tutti i presupposti previsti dal citato

articolo 92, comma 6, la Commissione prosegue l'esame del provvedimento in sede referente, al fine di fare emergere e superare in questa sede eventuali criticità del testo, dedicando la giornata odierna alla conclusione dell'esame preliminare e la seduta di domani all'esame di eventuali emendamenti.

Chiede se vi siano interventi sul merito del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di emendamenti.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 372-bis del codice penale, concernente il reato di depistaggio.

C. 559 Bolognesi.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 aprile 2014.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, ricorda come il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame fosse stato fissato alle ore 15 del 20 maggio scorso. Prima della scadenza di tale termine, peraltro, è giunta alla presidenza della Commissione una richiesta del rappresentante del Gruppo del Movimento 5 Stelle, il deputato Andrea Colletti, il quale le comunicava di ritenere necessaria la prosecuzione dell'esame preliminare e opportuno lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Ritenendo ragionevole la richiesta del collega Colletti e acquisito l'assenso del relatore, l'onorevole Verini, ha quindi disposto la revoca del predetto termine per la presentazione di emendamenti, riservandosi di esaminare la questione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Avverte quindi che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-

nuto all'unanimità circa l'opportunità di proseguire l'istruttoria legislativa sul provvedimento in esame e di svolgere un ciclo di audizioni. Invita pertanto i Gruppi ad indicare ovvero ad integrare i nominativi dei soggetti che intenderebbero audire.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.50.

5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tancredi TURCO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita. Per quanto, infatti, l'interrogazione sia stata presentata anteriormente alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, ritiene che la risposta presenti taluni profili di utilità.

5-02134 Amoddio: Sul rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sofia AMODDIO (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo della risposta fornita, della quale si dichiara soddisfatta.

5-02693 Iannuzzi: Sulla situazione della nuova sede del tribunale di Lagonegro.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta. Esprime, tuttavia, motivate e forti critiche sull'attuale situazione relativa al funzionamento del servizio giustizia nella nuova sede del Tribunale di Lagonegro, conseguente a quell'accorpamento del Tribunale di Sala Consilina con quello di Lagonegro, che fin dal primo momento ha avversato per una pluralità di ragioni esposte anche in sede parlamentare.

Ribadisce che l'edificio adibito a nuova sede del Tribunale ricade, a differenza di quanto sostenuto dal Comune, fra gli edifici assoggettati alla normativa in materia antisismica, ai sensi del D.P.C.M n. 3274/2003 e del successivo decreto della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione civile, del 21 ottobre 2013.

Sottolinea come presso questa Commissione il sottosegretario Cosimo Maria Ferri, nel rispondere a un suo precedente atto di sindacato ispettivo, nella seduta dello scorso 10 ottobre 2013, abbia espresso l'impegno del Governo a « sollecitare il Comune per gli adempimenti di competenza » per verificare il rispetto della normativa antisismica. Ad oggi ancora non vi è alcuna certificazione e/o documentazione che comprovi in modo inconfutabile e completo il rispetto della normativa e della sicurezza antisismica dopo l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile.

Rileva come il Ministero non abbia fornito alcuna indicazione circa la verifica delle effettive e concrete condizioni di funzionamento del servizio di giustizia nella nuova sede, che, alla luce delle informazioni acquisite dagli interroganti, sono assolutamente negative, insoddisfacenti e del tutto inadeguate.

Ricorda come l'archivio giudiziario sia stato collocato in un'area (sita al primo piano di un edificio destinato a parcheggio

pubblico) del tutto privo dei necessari servizi e meccanismi di sicurezza e di vigilanza. Le cause civili iscritte a ruolo nel 2013 innanzi alla Corte di appello di Potenza (competente anche per gli appelli avverso le sentenze rese in primo grado in precedenza dal Tribunale di Sala Consilina) sono presumibilmente destinate a concludersi addirittura nel 2021.

Sollecita il Governo a fornire al Parlamento gli esiti e la relazione della Commissione ministeriale, presieduta dalla dottoressa Palma e nominata proprio per verificare criticità e funzionamento in concreto della riforma della geografia giudiziaria. Le attività giudiziarie nella nuova sede di Lagonegro – peraltro notevolmente accresciute a seguito della soppressione del Tribunale di Sala Consilina ed al suo accorpamento con quello di Lagonegro – registrano quotidianamente criticità, limiti, ritardi, in situazione complessivamente inidonea e negativa, grave pregiudizio per i cittadini ed il funzionamento del servizio giustizia, ed il suo preoccupante peggioramento.

Reitera, anche a nome degli altri interroganti, una urgente ed approfondita ispezione ministeriale per accertare le reali condizioni di funzionamento delle

attività giurisdizionali e la situazione dell'immobile adibito a nuova sede del Tribunale di Lagonegro.

Preannunzia, quindi, che continuerà ad incalzare il Ministero su tutte le questioni aperte, per assicurare la tutela del primario interesse pubblico della comunità all'adeguato esercizio della funzione giurisdizionale, alla luce delle obiettive e gravi situazioni anche oggi ribadite.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 14 maggio 2014, a pagina 14, seconda colonna, prima riga, le parole: « assolutamente non » sono sostituite dalla seguente: « assolutamente ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 15 maggio 2014, a pagina 42, prima colonna, trentaseiesima riga, la parola: « rinvio » è sostituita dalla seguente: « conclusione ».

ALLEGATO 1

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

il comma 2-ter dell'articolo 1 prevede, in particolare, che la prima fase del corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 104 del 2013, sia bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti sia riservata « ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, ai soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva »;

la disposizione precisa come il contenzioso debba essere relativo ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010;

non appare chiaro, tuttavia, se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa;

la categoria dei soggetti che sono parte in un contenzioso pendente potrebbe coincidere con quella di coloro che non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva (questi ultimi sono pur sempre parti in un contenzioso pendente); inoltre, i soggetti che hanno ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ove questa non sia passata in giudicato, sono comunque soggetti che « hanno un contenzioso pendente »;

sembrano, inoltre, essere equiparati, ai fini del diritto alla riserva, i soggetti vincitori nel giudizio di primo grado ed i soggetti che non abbiano ottenuto la pronuncia di alcuna sentenza definitiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il contenzioso al quale si intende fare riferimento sia esclusivamente quello pendente in sede giurisdizionale, ovvero possa trattarsi anche di contenzioso pendente in sede amministrativa;

b) all'articolo 1, comma 2-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con maggiore precisione i soggetti destinatari del diritto di riserva, tenendo conto di quanto indicato in premessa.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione dell'onorevole Turco osservo, in via preliminare, che con la sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2014), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla legge cosiddetta Fini-Giovanardi n. 49 del 2006.

La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 77, secondo comma, Costituzione, per difetto di omogeneità di materia tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte dalla legge di conversione.

La Corte ha precisato che « trattandosi di un vizio di natura procedurale ... la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce per intero le due disposizioni impugnate e soltanto esse », restando impregiudicata la valutazione di legittimità in relazione ad eventuali ulteriori impugnative aventi ad oggetto altre disposizioni della medesima legge. Pertanto, « a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornano a ricevere applicazione l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate ».

Il ripristino della previgente disciplina comporta la reintroduzione della distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere. Tale effetto si produce dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella specie avvenuta il 5 marzo

2014. La sentenza della Corte ha reintrodotta un regime sanzionatorio più afflittivo per le condotte criminose relative alle cosiddette « droghe pesanti », stabilendo la pena della reclusione da otto a vent'anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro, e più favorevole per quelle relative alle cosiddette « droghe leggere », punite con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.146 a 77.468 euro.

Ciò richiamato, in ordine ai quesiti proposti dall'interrogante, i dati forniti dall'ISTAT indicano che, nel periodo dal 2006 al 2011, il numero di procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale in relazione ai reati previsti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, riferiti alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ha registrato un aumento di circa il 10 per cento, passando da circa 22.500 procedimenti nel 2006 a circa 25.000 procedimenti nel 2011, con un picco di 26.603 procedimenti nel 2008. Per quanto concerne il numero complessivo degli imputati, si è passati da circa 34.500 nel 2006 a circa 36.600 nel 2011, con un picco di 40.402 imputati registrato nell'anno 2009.

Diverso è l'andamento statistico dei dati relativi alle persone detenute per i medesimi reati, forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria alla data del 26 maggio 2014: dal 2006, data di approvazione della legge Fini-Giovanardi, il numero dei detenuti tossicodipendenti e il numero dei detenuti ristretti per i reati di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990

sono andati progressivamente aumentando in misura anche sensibile, con una flessione a partire dal 2011.

Si è infatti passati da un dato iniziale (riferito al 2006) di 8.363 detenuti tossicodipendenti e di 14.597 detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 (dei quali 10.312 solo per i reati di detenzione o cessione previsti dall'articolo 73 e 4.285 anche per il reato associativo previsto dall'articolo 74), ad un dato finale di 14.879 detenuti tossicodipendenti (dato riferito al 31 dicembre 2013) e di 21.151 detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 (dei quali 15.729 solo per i reati di detenzione o cessione previsti dall'articolo 73 e 5.422 anche per il reato associativo previsto dall'articolo 74; i dati sono riferiti al 26 maggio 2014).

Dopo il 2011, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 199 del 2010 (sulla esecuzione delle pene detentive presso il domicilio) e del decreto-legge n. 211 del 2011 (sul sovraffollamento delle carceri, convertito dalla legge n. 9 del 2012), si è registrata una flessione degli insiemi relativi alla presenza di detenuti tossicodipendenti e di detenuti ristretti per il delitto previsto dall'articolo 73. Detti provvedimenti normativi hanno consentito di ridurre lo stato di tensione detentiva sia limitando il numero di persone che transitano nelle strutture carcerarie per periodi brevissimi, sia estendendo la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domiciliare. La flessione è poi proseguita a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2013, convertito dalla legge n. 94 del 2013, e del decreto-legge n. 146 del 2013: al 26 maggio 2014, come si è detto, i detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dall'articolo 73 risultano 15.729, mentre al 31 dicembre 2011 vi erano 21.094 detenuti ristretti per uno dei delitti previsti dall'articolo 73.

Il citato decreto-legge n. 146 del 2013 sta producendo effetti positivi anche sul sovraffollamento degli istituti penitenziari, facendo registrare una graduale diminuzione complessiva della popolazione dete-

nuta: alla data del 26 maggio 2014 negli istituti penitenziari risultano presenti 59.248 detenuti, a fronte delle 63.225 presenze alla data del 23 dicembre 2013.

Non è possibile calcolare con precisione le ricadute sulla spesa derivanti dalla introduzione della legge Fini-Giovanardi sugli uffici giudiziari e sul sistema penitenziario dello Stato. A titolo meramente indicativo, si fa rilevare – sulla base dei dati forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – che il costo medio *pro capite* giornaliero dei detenuti ha fatto registrare significativi scostamenti nel corso degli anni, passando da 155 euro nel 2006 a 190 euro nel 2007, per poi diminuire a 116 euro nel 2010. Tale costo medio ammonta oggi a circa 124 euro.

Sono invece allo studio del Ministero i risparmi che potrebbero derivare dalla declaratoria di illegittimità della Corte Costituzionale della norma sopra citata, non potendo allo stato valutarsi con precisione le ricadute sul lavoro per gli uffici giudiziari.

In ordine al quesito tendente a conoscere se il Ministro della giustizia abbia valutato l'opportunità riformare la normativa in materia, osservo che già prima della decisione della Corte Costituzionale il Governo era intervenuto per modificare l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Infatti, il citato decreto-legge n. 146 del 2013 (convertito recentemente dalla legge n. 10 del 2014) con l'articolo 2 aveva introdotto, mediante la sostituzione del comma quinto del citato articolo 73, un'ipotesi autonoma di reato in luogo della previgente circostanza attenuante ad effetto speciale, relativa alle condotte che « per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero le qualità e quantità delle sostanze » si configurino come di lieve entità.

La *ratio* dell'intervento era quella di ridurre la popolazione carceraria e, in particolare, di diminuire il numero dei detenuti ristretti in ragione della commissione di fatti « di lieve entità » legati alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Da ultimo, il 21 maggio 2014 è entrata in vigore la legge 16 maggio 2014, n. 79, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego dei medicinali meno onerosi da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

La legge n. 79 del 2014, preso atto della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, contiene disposizioni volte ad armonizzare le previsioni incriminatrici reintrodotte per effetto della indicata sentenza, introducendo un sistema tabellare articolato in ragione della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, cui corrisponde una distinta partizione dei limiti edittali di pena. L'effetto immediato di tale regime sanzionatorio, derivante sia dall'intervento della Corte Costituzionale che dalla novella del sistema tabellare, è quello di una modifica al ribasso delle previsioni edittali per le condotte delittuose non di lieve entità relative alle cosiddette « droghe leggere ».

Con riferimento alle condotte delittuose di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, già previste quale ipotesi autonoma di reato (e non più mera circostanza attenuante) per effetto del decreto-legge n. 146 del 2013, la relativa previsione è stata oggetto di modifica al solo scopo di coordinarne le disposizioni

sanzionatorie con quelle ora applicabili ai fatti non di lieve entità. In accoglimento di un emendamento del Governo, infatti, il nuovo testo della norma prevede che « salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329 ».

Infine, la legge di conversione ha ripristinato la possibilità per il giudice del merito, a determinate condizioni, di applicare la pena del lavoro di pubblica utilità al soggetto tossicodipendente che abbia commesso fatti di lieve entità, in luogo della pena detentiva (articolo 73, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990), confermando altresì l'attuale applicabilità della predetta pena sostitutiva – a determinate condizioni anche ai fatti di non lieve entità (articolo 73, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Anche tale ultimo intervento normativo pare destinato ad avere significative conseguenze sull'entità e composizione della popolazione carceraria, in ragione del venir meno dei presupposti della custodia cautelare in carcere per fatti che il giudice riconosca di lieve entità e della possibilità, correlata al nuovo limite edittale massimo, di richiedere immediatamente la sospensione del processo con la messa alla prova ai sensi della legge 67 del 2014.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-02134 Amoddio: Sul rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto all'interrogante, il Ministro della giustizia, con decreto in data 11 dicembre 2012, preso atto del reciproco contenzioso esistente innanzi all'autorità giudiziaria amministrativa e ordinaria fra i candidati dei due contrapposti schieramenti elettorali, del conflitto di interessi nel quale si trovava la maggior parte dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e ritenuta l'esigenza di assicurare il corretto svolgimento della tornata elettorale per la nomina dei membri di detto Consiglio, ha disposto: lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; la nomina di un Commissario straordinario per provvedere all'ordinaria amministrazione e agli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle nuove elezioni; la revoca del decreto ministeriale 14 luglio 2012 (che aveva fissato una precedente data delle elezioni); l'indizione di nuove elezioni per la data del 20 febbraio 2013; lo scioglimento della commissione elettorale nominata ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che disciplina la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

L'indicato decreto ministeriale dell'11 dicembre 2012 ha dato origine ad un contenzioso giudiziario, esattamente ripercorso nell'interrogazione in esame. Nelle more della trattazione dei ricorsi, il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare le elezioni indette, in attesa del giudizio di merito, affermando che « l'eventuale svol-

gimento di una nuova tornata elettorale nell'attuale fase rischierebbe di aggravare il contenzioso e di nuocere allo stesso interesse pubblico ». Con sentenza n. 278 del 2014, depositata il 21 gennaio 2014, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto i ricorsi avverso il citato decreto dell'11 dicembre 2012, riconoscendone la piena legittimità.

Alla luce di tale giudicato, si è reso necessario riavviare la procedura elettorale sulla base del provvedimento di indizione delle elezioni adottato il 13 febbraio 2013, già sospeso ma mai annullato o revocato.

Nel frattempo, i rappresentanti delle due compagini partecipanti alle elezioni hanno comunicato a questo Ministero, con nota pervenuta il 3 marzo 2014, la volontà di presentare una lista unitaria, previa rinuncia alle liste contrapposte già ammesse, al dichiarato scopo di rendere quanto più agevole il meccanismo elettorale e risolvere preventivamente ogni possibile profilo di controversia. Successivamente, tutti gli interessati hanno formalmente rinunciato alle liste ed alle candidature a suo tempo ammesse.

Alla luce di ciò, con atto in data 8 aprile 2014, la Direzione Generale della Giustizia Civile del Dipartimento per gli Affari di Giustizia ha revocato il proprio precedente provvedimento di ammissione delle liste ed ha riattivato il procedimento disciplinato dal decreto legislativo n. 139 del 2005 volto alla fissazione della nuova data per la celebrazione delle ele-

zioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Pertanto, previa consultazione del Commissario straordinario e nel rispetto

dei termini perentori per la presentazione delle liste contenenti le candidature, in data 15 aprile 2014 è stato emanato il nuovo decreto di indizione delle elezioni, che si svolgeranno il giorno 16 luglio 2014.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02693 Iannuzzi: Sulla situazione della nuova sede del tribunale di Lagonegro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le criticità evidenziate nell'interrogazione in discussione e segnatamente la paventata inosservanza nella sede del tribunale di Lagonegro delle prescrizioni in materia antisismica sono state oggetto di una precedente risposta resa il 10 ottobre 2013 dinanzi questa Commissione giustizia. A poco più di sei mesi dal primo intervento sulla questione posso dire che l'impegno del Ministero della giustizia in punto di sicurezza dei cittadini e degli operatori di quel tribunale è stato decisamente concreto e produttivo.

Nel ribadire, peraltro, che non è possibile per questo Ministero esercitare poteri ispettivi nei confronti dei comuni che, come per Lagonegro, mettono a disposizione, ai sensi della legge n. 392 del 1941, i locali per gli uffici giudiziari, faccio presente che ci si è egualmente attivati, per il tramite della Direzione Generale delle Risorse Materiali Beni e Servizi del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero, al fine di fare massima chiarezza sulle condizioni dell'edificio, già sede del municipio ed ora destinato ad ospitare gli uffici giudiziari di Lagonegro, dopo l'accorpamento del tribunale di Sala Consilina.

Riferisco pertanto che in seguito a specifica richiesta rivolta al comune di Lagonegro, l'ente territoriale ha risposto che la sede giudiziaria di Lagonegro non rientra tra gli edifici cui si riferisce la normativa in materia antisismica, puntualizzando che, relativamente alla verifica sismica preventiva, essa è prevista esclusivamente per « edifici strategici » – di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3685 del 21 ottobre 2003 –, tra i quali non rientra la sede giudiziaria in oggetto.

Il Ministero ha comunque disposto accertamenti ulteriori tramite richieste di informative alle competenti amministrazioni all'esito delle quali è emerso, in primo luogo, che il Provveditorato per le Opere pubbliche di Puglia e Basilicata, in data 13 agosto 2013 si è riportato alle risultanze della « relazione geologica, idrogeologica e sismica » a firma del geologo Nicola Maione, effettuata proprio per tale occasione, ritenendo validi ed attuali gli accertamenti e le conclusioni ivi contenute, anche in punto di rischio sismico, decisione questa che si è svolta nell'ambito di una articolata relazione istruttoria finalizzata all'utilizzo di residui di finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di piccoli interventi murari nell'edificio del tribunale di Lagonegro.

Inoltre, sempre dalle informazioni acquisite, si è appreso che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, nella sentenza emessa il 7 aprile 2014 sul ricorso n. 370 del 2013 proposto dal comune di Sala Consilina contro il comune di Lagonegro, nel dichiarare l'infondatezza del motivo di impugnazione, ha ritenuto che « nessun adeguamento sismico risulta necessario ai sensi del punto 8.4.1. del DM 14 gennaio 2008 », visto che « i lavori eseguiti presso l'edificio del tribunale, ex sede municipale, sono consistiti in interventi di manutenzione ordinaria-straordinaria..., senza comportare modifiche delle destinazioni d'uso ».

Ritengo altresì utile menzionare che il TAR Basilicata si è espresso sulla vicenda anche con sentenza n. 484 del 2013, depositata il 7 aprile 2014, nella quale è stato ritenuto che nel caso di specie non sia necessaria la redazione di un ulteriore certificato di collaudo statico, segnalando che l'edificio sede del predetto tribunale risulta dotato di regolare certificato di collaudo statico rilasciato il 25 febbraio 1982. In assenza di interventi di natura strutturale, non è stata quindi ritenuta illegittima dai predetti giudici amministrativi « l'agibilità dichiarata dal Sindaco e

dal responsabile dall'area tecnica del Comune di Lagonegro in sede di verbale della riunione della commissione di manutenzione presso il Tribunale di Lagonegro, tenutasi il 16 settembre 2013 ».

Segnalo in conclusione che sarà cura della competente Direzione Generale del Ministero, allo scopo sollecitata, continuare a monitorare gli aspetti in esame, mantenendo i collegamenti e i contatti con i comuni competenti, tenuti alla scrupolosa osservanza di norme dettate a protezione della collettività dal rischio sismico.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. Atto n. 93 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52
COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE	
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con una delegazione del Consiglio generale degli italiani all'estero	50
AVVERTENZA	51

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.

Atto n. 93.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, ricorda che con l'adozione del decreto-legge n. 67 del 2012 si è operato – nella prospettiva di un riordino della normativa di settore – l'ennesimo, ed auspicabilmente l'ultimo, rinvio, al 2014, delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e conseguentemente del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), che in base alla precedente proroga avrebbero dovuto svolgersi nel 2012. Rammenta altresì che sempre il decreto-legge n. 67 del 2012 ha introdotto la modalità del voto informatico per dette elezioni, rinviando ad un successivo regolamento per l'attuazione della disposizione. Rileva che lo schema di regolamento all'esame della Commissione Affari esteri appare volto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003, onde recepire le modalità di votazione e scrutinio informatico introdotte dal decreto-legge n. 67 del 2012.

Segnala, al proposito, che, peraltro, la relazione introduttiva al provvedimento in

esame non manca di rilevare come la versione definitiva del decreto-legge n. 67 del 2012 abbia lasciato un margine di ambiguità tra la necessità di svolgere comunque in apposito seggio anche il voto informatico e la possibilità, ove tecnicamente fattibile, di votare da remoto, tramite l'utilizzo di un personal computer e della rete *Internet*. Evidenzia che l'Analisi dell'impatto della regolamentazione rileva come la previsione del voto informatico risponda ad esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione e si inserisca nel quadro del programma di digitalizzazione dei servizi offerti dalla rete consolare del Ministero degli Affari esteri. Altrettanto se non più importanti sono i profili finanziari, visto che i costi previsti per il voto informatico risulterebbero non superiori a due milioni di euro, ovvero un decimo delle somme normalmente spese per le operazioni di voto per corrispondenza. Rileva che i voti espressi in modalità informatica, immediatamente acquisiti dal portale dedicato del Ministero degli Affari esteri, risulterebbero però idonei a tutelare la personalità e segretezza rispetto al sistema precedente. Osserva che il progetto di regolamento prevede il voto elettronico sia in appositi seggi presso gli Uffici consolari sia a distanza – in questo caso però previa distribuzione strettamente personale di appositi *pin*, che garantiscano le credenziali di accesso al sistema *online* per il titolare.

Rileva che è altresì prevista la costituzione di seggi presso gli Uffici consolari di prima categoria, e possibilmente anche di seconda categoria, nonché in altri locali individuati dal comitato elettorale, nei quali votare con modalità elettronica. Da remoto, invece, potranno votare coloro che, in possesso delle suddette credenziali, siano in grado di collegarsi tramite la rete *Internet* al sito dedicato del Ministero degli Affari esteri. Segnala che la ricezione e la custodia dei voti espressi avverranno presso un unico *server* centrale a Roma, e la banca dati centrale consentirà la verifica dei risultati in via elettronica anche da parte dei seggi sparsi per il mondo.

Evidenzia che alcune criticità si riscontrano nella limitazione delle operazioni di voto non da remoto alle sole sedi degli Uffici consolari, che potrebbe comportare gravi difficoltà nelle circoscrizioni con elevato numero di italiani residenti. È vero che previa autorizzazione del Ministro degli Affari esteri potrebbero crearsi seggi ulteriori, ma ciò sarebbe evidentemente subordinato alla disponibilità di maggiori fondi. Osserva che è anche prevista la possibilità che il capo dell'Ufficio consolare, sempre su autorizzazione ministeriale, disponga di estendere le operazioni di voto al seggio al di là dei due giorni previsti in linea di principio: ciò tuttavia comporterebbe certamente disagi per gli utenti ordinari e per le sedi di voto coinvolte.

Rileva che l'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il provvedimento, tuttavia, riporta correttamente le perplessità del Comitato di presidenza del CGIE – pur in assenza di un parere formalizzato – sulla validità dello schema di regolamento in esame, soprattutto per l'esiguità delle risorse disponibili per il cambiamento del sistema di voto, che limiterebbero il numero dei seggi e quindi la partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto, mentre il voto da remoto sarebbe gravato dalla preliminare necessità di comparire nell'Ufficio consolare per la consegna personale della prima parte delle credenziali. Ricorda che, peraltro, il Comitato di presidenza del CGIE verrà auditato informalmente dal Comitato sugli italiani nel mondo al termine della seduta in corso. Osserva che tali perplessità si sono riflesse nel parere già reso dall'omologa Commissione del Senato.

Fa presente che la più volte richiamata Analisi dell'impatto della regolamentazione non manca di rilevare come nei Paesi tecnologicamente meno avanzati la possibilità del voto da remoto potrebbe essere assai limitata. Osserva, peraltro, che l'impatto delle innovazioni informatiche nel voto per i COMITES dovrebbe essere durevole a vantaggio della rete consolare, tra l'altro con l'acquisizione di attrezzature informatiche in via permanente.

Passando poi ad alcuni aspetti dell'articolo del provvedimento in esame, segnala che l'articolo 1 modifica il corrispondente articolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003, onde introdurre nelle definizioni le novità connesse al voto informatico ed espungere i precedenti riferimenti al voto cartaceo per corrispondenza. Rileva che l'articolo 2 modifica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003, laddove al comma 1 la vigente formulazione prevede che possano far parte dei COMITES i cittadini stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori, fino al quarto grado in linea retta di ascendenza: la nuova formulazione limita al secondo grado la possibilità di risalire nella linea di ascendenza, onde connotare più precipuamente in senso nazionale la rappresentatività dei COMITES.

Segnala poi che la relazione introduttiva al provvedimento, in merito all'abrogazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 2003, rileva come per vari motivi il capo dell'Ufficio consolare debba poter delegare a rappresentarlo anche un componente dell'Ufficio che non sia necessariamente il suo più diretto collaboratore: al proposito tuttavia fa presente che il Consiglio di Stato, nel parere del 9 gennaio 2014, pur esprimendosi a favore dell'ulteriore corso dello schema di regolamento, raccomanda l'eliminazione dell'abrogazione dell'articolo 32, che non sarebbe coerente con le finalità assegnate al regolamento dalla fonte primaria. In particolare, il Consiglio di Stato osserva come restino del tutto valide le ragioni per le quali la responsabilità dei seggi debba essere intestata a un qualificato rappresentante, diretto collaboratore del capo dell'Ufficio consolare.

Rileva che l'articolo 18 prevede una clausola di invarianza finanziaria, per la quale l'attuazione del provvedimento in esame avverrà, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque non oltre il limite della somma autorizzata dal comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto-

legge n. 67 del 2012, ovvero nel limite di spesa di due milioni di euro per il 2014.

Fa presente, infine, che il provvedimento in esame è accompagnato anche da una Relazione tecnico-finanziaria sul progetto del voto elettronico all'estero (VELE): sulla scorta di quest'ultima si desume che, in considerazione dei tempi ristretti, si renderà necessario l'acquisto o l'affitto di una soluzione informatica già sviluppata da terzi per la realizzazione di una piattaforma *software* che consenta il voto elettronico in condizioni ottimali di sicurezza e affidabilità. Osserva che sarà anche necessario l'apporto di una società di consulenza per il consolidamento della documentazione, vista l'imminente scadenza della presentazione del capitolato e del bando di pubblica gara. Sottolinea che gli oneri previsti per il progetto VELE non dovrebbero superare i due milioni di euro fissati, come si è visto, nel decreto-legge n. 67 del 2012.

Conclusivamente, riservandosi di formulare una proposta di parere favorevole alla luce del dibattito, auspica una rapida adozione del provvedimento in titolo al fine di avviare al più presto il rinnovo degli organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo.

Il sottosegretario Mario GIRO, nel dichiarare di non avere obiezioni circa le argomentazioni del relatore, osserva però che qualunque modifica allo schema di decreto comporterà un allungamento dei tempi a causa della necessità di risentire il Consiglio di Stato, ferma restando l'intenzione del Governo di procedere nel più breve tempo possibile. Al riguardo segnala l'eventualità che la tornata elettorale possa slittare di qualche mese rispetto alla prevista scadenza del 2014.

Laura GARAVINI (PD), a nome del suo gruppo, ringrazia il collega Porta per la relazione svolta e invita il Governo a procedere quanto prima per rinnovare gli importanti organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo. Associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, richiama in particolare l'attenzione sull'esi-

genza di assicurare maggiori risorse per consentire di acquisire il PIN senza recarsi fisicamente presso le sedi consolari.

Alessio TACCONI (Misto), nel fare sue le osservazioni critiche del relatore unitamente a quelle del parere reso presso l'altro ramo del Parlamento, evidenzia il corto circuito tra l'improcrastinabilità del rinnovo dei COMITES e del CGIE, scaduti da cinque anni, e le ristrettezze finanziarie e le limitazioni tecniche. Nel concordare con l'osservazione circa il contrasto con la disposizione originaria dell'esclusività del voto informatico, paventa il pericolo di una bassissima affluenza, soprattutto da parte degli anziani, lamentando che alle ultime consultazioni europee ha votato soltanto il 5,92 per cento. A suo avviso, per evitare ulteriori critiche di inadeguatezza e scarso interesse, sarebbe opportuno, dopo aver aspettato tanto, impiegare pochi mesi ancora per avviare una vera e propria riforma del settore, senza farsi condizionare dall'urgenza, anche in virtù del fatto che l'attuale Governo è ormai investito di un'innegabile legittimazione elettorale anche da parte degli italiani all'estero. Nel fare riferimento ad un progetto di legge da lui già presentato per riformare gli organismi di rappresentanza, sopprimendo il CGIE – della cui tenace opera sin qui dispiegata da comunque atto – e liberando così risorse finanziarie, preannuncia altresì la presentazione di un progetto di legge di riforma del voto all'estero, incentrato sull'inversione del meccanismo di opzione.

Manlio DI STEFANO (M5S) prende atto del fatto che, per la strutturale mancanza di fondi, lo schema di decreto in esame si inserisce all'interno di un circolo vizioso che non risolve la questione dell'utilità o meno dei COMITES e del CGIE. Insistendo in particolare sulla superficialità del meccanismo di voto previsto «da remoto», dichiara che, ad avviso del suo gruppo, se tali organismi servono occorre reperire le risorse necessarie allo svolgimento di regolari elezioni, altrimenti è preferibile abolirli.

Marco FEDI (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi Porta e Garavini, ribadisce l'impegno per una riforma del settore ed auspica al riguardo la collaborazione del Governo, che invita in ogni caso a rendere il sistema elettorale il più semplice possibile, osservando che i problemi di sicurezza non sono diversi da quelli già riscontrabili nel voto per corrispondenza.

Mario MARAZZITI (PI) manifesta l'orientamento favorevole del suo gruppo, dal momento che il provvedimento in titolo coniuga il contenimento delle spese con l'efficacia del meccanismo elettorale. Concorda peraltro sull'opportunità di procedere ad una riforma generale del settore, anche al fine di eliminare alcune ridondanze presenti nell'assetto del CGIE.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, ricordando come gli organismi di rappresentanza degli italiani nel mondo abbiano natura democratica e siano a titolo volontario così da escluderne ogni struttura di potere, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE

INCONTRI INFORMALI

Martedì 27 maggio 2014.

Incontro con una delegazione del Consiglio generale degli italiani all'estero.

L'incontro informale è stato svolto dalle 15.15 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in

sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013. C. 2083 Governo.

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. Atto n. 93.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, in materia di Comitati degli italiani all'estero;

considerata l'urgenza di definire nel più breve tempo possibile le procedure di rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del CGIE, già oggetto di ripetuti rinvii che hanno di fatto portato al raddoppio del periodo di decorrenza previsto per tali organismi dalle rispettive leggi istitutive;

preso atto che l'intervento normativo è finalizzato ad introdurre procedure che comportino una riduzione della spesa necessaria per le operazioni elettorali e a rafforzare le prerogative di sicurezza del voto, anche mediante l'adozione di modalità informatiche;

tenuto conto del limite di spesa imposto per provvedere al rinnovo di tali strumenti di rappresentanza nel quadro del contenimento della spesa pubblica perseguito negli ultimi anni;

considerata l'opportunità di una seria sperimentazione del sistema informatico per l'espressione del voto, mirante ad estendere anche alle procedure elettorali forme di rapporto tra il cittadino e lo

Stato già in fase di attuazione sotto altri profili e a consentire un tangibile contenimento dei costi;

richiamato comunque il dettato della legge 23 luglio 2012, n. 118 recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero », che formalmente prevede che le modalità di votazione e scrutinio nei seggi costituiti possano avvenire « anche » mediante l'utilizzo di tecnologia informatica, considerata in funzione integrativa delle consuete procedure elettorali;

valutata come limitativa e penalizzante l'ipotesi di prevedere la costituzione dei seggi esclusivamente negli uffici consolari di prima categoria, sia pure con la possibilità prolungare l'afflusso dei votanti per più di due giorni, che rende fondata la previsione di una seria caduta della partecipazione al voto, con prevedibili conseguenze critiche sull'intero sistema della rappresentanza;

considerato che il previsto obbligo di ritirare di persona presso il Consolato le « credenziali » per l'esercizio del voto « da remoto » concorre a limitare ulteriormente le possibilità di una normale partecipazione elettorale;

giudicate non pienamente adeguate le forme di pubblicità previste dal provvedi-

mento in esame a favore degli aventi diritto, anche in considerazione della abitudini consolidate in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

che si facciano sforzi ulteriori per costituire un maggior numero di seggi al fine di sostenere i livelli di partecipazione al voto, considerando la possibilità di insediarli anche nei consolati di 2^a categoria, negli Istituti di cultura, nei COMITES ove abbiano sedi autonome e in altre ubicazioni nelle quali sia possibile assicurare la presenza di un rappresentante del Consolato;

che siano previste per l'esercizio del voto « da remoto » modalità di rilascio delle « credenziali » diverse da quella del ritiro personale presso gli uffici consolari;

che siano incrementate le forme di pubblicità relative all'appuntamento elettorale e di informazione agli aventi diritto;

e con le seguenti osservazioni:

che nelle operazioni elettorali presso i seggi sia altresì prevista la possibilità di votare mediante « schede » ove per qualsiasi motivo non fosse presente o funzionante l'attrezzatura idonea a garantire il voto elettronico;

che si consideri positivamente la disponibilità manifestata dal Consiglio Generale degli Italiani all'estero, dai COMITES e dalle reti associative per collaborare al corretto funzionamento dei seggi elettorali attraverso il contributo del volontariato;

che si tengano in debita considerazione le osservazioni del Consiglio di Stato sul provvedimento, ed in particolare in merito all'abrogazione della Rappresentanza del capo dell'ufficio consolare di cui all'articolo 17 dello schema di decreto.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
14.20 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 55
- Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti*) 58
- DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) . 59

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 60

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2014,

e delle proposte emendative ad esso riferite.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in ordine alle ragioni per cui il trasferimento della sanità penitenziaria dall'Amministrazione penitenziaria ai servizi sanitari regionali, in attuazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1° aprile 2008, non risulti ancora completato esclusivamente per la Regione Sicilia.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel ribadire che tutte le modifiche introdotte al testo del provvedimento in oggetto nel corso dell'esame presso il Senato risultano prive di effetti finanziari, con particolare riguardo al caso

della Regione Sicilia, ricorda che con il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125, recante Norme in attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria, sono state trasferite alla predetta Regione le funzioni sanitarie relative ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Evidenzia quindi che lo schema di decreto legislativo necessario per disciplinare l'integrale trasferimento della medicina penitenziaria alla Regione siciliana è stato predisposto e sottoposto all'esame della Commissione paritetica Stato-Regione siciliana, ma che il relativo *iter* legislativo non è stato ancora concluso. Fa presente, infine, che nelle more del citato trasferimento, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le funzioni oggetto del trasferimento stesso e che le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2325-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *b*), nel novellare l'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 211 del 2011, dispone esclusivamente una verifica da parte del competente Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, delle disposizioni concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici, nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica degli adempimenti regionali in

materia sanitaria ai sensi della legislazione vigente, e non comporta pertanto effetti per la finanza pubblica;

le previsioni di bilancio a legislazione vigente sono state effettuate tenendo conto della nuova dinamica della spesa ipotizzata per il completamento delle opere volte al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, alla luce del differimento del termine disposto dal presente provvedimento;

tutte le modifiche introdotte al testo del provvedimento in oggetto nel corso dell'esame presso il Senato risultano comunque prive di effetti finanziari;

con il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125, recante Norme in attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria, sono state trasferite alla predetta Regione le funzioni sanitarie relative ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti;

lo schema di decreto legislativo necessario per disciplinare l'integrale trasferimento della medicina penitenziaria alla Regione siciliana è stato invece predisposto e sottoposto all'esame della Commissione paritetica Stato-Regione siciliana, ma il relativo *iter* legislativo non è stato ancora concluso;

nelle more del citato trasferimento, pertanto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le funzioni oggetto del trasferimento stesso e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento;

rilevata l'esigenza che il citato *iter* legislativo si concluda al più presto, analogamente a quanto accaduto per le altre Regioni, al fine di disciplinare compiuta-

mente i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 14 maggio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto attiene alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Rondini, che pospone dal 31 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ai relativi oneri, quantificati per i soli anni 2014 e 2015 e non anche per il 2016 e il 2017, in misura pari rispettivamente a 4,38 milioni di euro e a 1,46 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011;

Cecconi 1.71 e 1.70 che, nel sostituire integralmente l'articolo 1 del decreto-legge, modificano il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari fissandolo rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 30 ottobre 2014, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla individuazione della copertura finanziaria;

Cecconi 1.72 che, pur mantenendo il termine del 31 marzo 2015 previsto dal provvedimento per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, non provvede alla quantificazione dei relativi oneri e alla individuazione della copertura finanziaria;

Lorefice 1.6, Grillo 1.5, Colletti 1.126, 1.127 e 1.128, Silvia Giordano 1.4, che anticipano il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, fissandolo rispettivamente al 30 giugno, 30 settembre,

1° dicembre, 15 dicembre, 31 dicembre 2014, e 30 gennaio 2015, senza tuttavia ridurre il definanziamento del fondo sanitario nazionale di cui al comma 3, che invece in virtù dell'anticipo disposto richiederebbe di maggiori risorse;

Molteni 1.251, 1.250 e 1.78, Dall'Osso 1.73 e Di Vita 1.74, che prorogano ulteriormente, rispetto alla data prevista dal provvedimento, il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, senza tuttavia provvedere al conseguente adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3;

Di Vita 1.21, che sopprime la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), concernente l'organizzazione da parte delle regioni di corsi di formazione per gli operatori del settore;

Cecconi 1.34 e Baroni 1.57, che, tra l'altro, prevedono l'istituzione, da parte delle regioni, di commissioni consultive di controllo, al fine di esercitare il controllo sulle attività di gestione degli immobili adibiti a case di cura e custodia, senza prevedere espressamente che i componenti delle stesse partecipino a tali commissioni a titolo gratuito;

Colletti 1.125, che sopprime la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3;

Rondini 1.0200, che introduce una serie di disposizioni in materia di prevenzione, trattamento e cura delle malattie mentali e di riabilitazione delle persone affette da malattia mentale, che innovano rispetto alla normativa vigente di cui alla legge n. 833 del 1978 sul Servizio sanitario nazionale, prevedendo ulteriori adempimenti e oneri a carico del medesimo Servizio, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa dispone, peraltro, l'istituzione di un Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, senza prevedere espressamente che i componenti dello stesso partecipino a tale Comitato a titolo gratuito.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Baroni 1.262, volta, tra l'altro, a prevedere, nell'ambito del processo per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la sola riconversione delle strutture esistenti e non anche la realizzazione di nuove strutture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, anche alla luce degli eventuali interventi già in corso di realizzazione;

Baroni 1.263 e Dall'Osso 1.36, che prevede che le regioni, insieme ai servizi preposti, definiscano i percorsi di cura e assistenza per le persone internate in OPG con determinate diagnosi, e che le stesse regioni, in collaborazione con il DAP e tramite i servizi competenti, siano tenute al monitoraggio sia dello stato clinico sia delle condizioni di vita degli internati fino alle loro dimissioni. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente;

Businarolo 1.96, che prevede che le regioni che non hanno ancora presentato un progetto definitivo devono provvedere alla ristrutturazione delle strutture sanitarie esistenti prima di realizzare nuove strutture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Baroni

1.263, Dall'Osso 1.36 e Businarolo 1.96, sulle quali esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.21, 1.34, 1.57, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.250, 1.251, 1.262 e sull'articolo aggiuntivo 1.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Barbara SALTAMARTINI (NCD), *presidente e relatore*, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, apporta una serie di modificazioni alla disciplina vigente in materia di scioglimento del matrimonio, allo scopo di anticipare il momento di possibile proposizione della domanda di divorzio, nonché il momento dell'effettivo

scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Ricorda che in data 15 maggio 2014 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando alcune proposte emendative volte, tra l'altro, a recepire le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Osserva che il testo all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Ciò premesso, segnala che il provvedimento risulta privo di effetti finanziari. Fa presente inoltre che, in data 26 maggio 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala che le suddette proposte emendative non presentano profili di interesse finanziario. Formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 831 e abb.-A, recante Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del decreto. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il Governo ha trasmesso un'ulteriore documentazione tecnica.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento all'articolo 1, che reca disposizioni in merito al rinnovo del concorso per dirigente scolastico, segnala di non avere osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, relativamente ai commi 1 e 2, rispetto ai quali si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto successivamente precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Con riferimento ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti dal Senato, rileva che è stata recepita nel testo la condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato in merito alla riserva di posti nel nuovo concorso spettante ai ricorrenti che abbiano ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado. Ulteriori riserve di posti sono previste dal testo con riferimento ad altre categorie di personale, fra cui i soggetti vincitori del precedente concorso. Poiché, peraltro, l'entità di tali riserve andrà fissata in sede di indizione del nuovo concorso, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo una conferma che le complessive modalità di espletamento del

concorso e il sistema delle riserve previste siano idonei a contenere il rischio legato ad eventuali successivi ricorsi.

Passando all'esame dell'articolo 2, recante norme sull'affidamento dei servizi di pulizia negli istituti scolastici, con riferimento al comma 2-bis (introdotto dal Senato), osserva che la norma, pur disponendo che gli interventi andranno effettuati nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, non reca riferimenti ad uno specifico limite di importo, diversamente dai precedenti commi 1 e 2, che invece richiamano espressamente i limiti posti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Rileva pertanto che andrebbe chiarito a quali risorse e a quali importi faccia specificamente riferimento il comma 2-bis, nel richiamare il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente, e se tali risorse siano effettivamente disponibili per le finalità in esame. Ciò al fine di verificare la neutralità finanziaria del predetto comma, considerato che la relazione tecnica riferita al testo iniziale dell'articolo 2 collega l'invarianza di spesa al rispetto dei citati limiti previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013. Ritiene che tali chiarimenti appaiano necessari anche in considerazione del fatto che i contratti in questione riguardano interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, ossia attività diverse dai servizi ai quali fanno riferimento i precedenti commi 1 e 2. Poiché, inoltre, la conferma dei precedenti soggetti aggiudicatari non è circoscritta entro un termine temporale, fa presente che andrebbe acquisita una valutazione circa la compatibilità della norma rispetto alla disciplina europea.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo reca norme per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il provvedimento si compone di 20 articoli e di 8 allegati ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (Legge di delegazione europea 2013). Per la direttiva 2012/27/UE in esame (inserita nell'allegato B, ossia fra le direttive per le quali è richiesta l'acquisizione dei pareri parlamentari) viene confermato il meccanismo di copertura degli oneri previsto per la generalità delle norme di recepimento della disciplina europea. Fa presente che la medesima legge n. 96 del 2013, inoltre, reca, all'articolo 4, comma 1, un criterio direttivo specifico per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE. Tale criterio prevede il superamento, con appositi provvedi-

menti dell'Autorità per l'energia, dell'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi, per introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 dispone, con riferimento a tale previsione, un obbligo di neutralità finanziaria.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che gli articoli da 1 a 3, che prevedono disposizioni in materia di obiettivo nazionale di risparmio energetico, non presentano aspetti rilevanti in relazione ai profili di quantificazione.

In merito all'articolo 4, recante disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli immobili, osserva che alcuni contenuti delle proposte di intervento affidate all'ENEA sono espressamente indicati dal testo, al comma 2, e appaiono di carattere vincolante; essi sono inoltre riferiti anche agli edifici pubblici. Per una valutazione dei possibili effetti finanziari, ritiene che andrebbero meglio precisate le finalità applicative delle norme, con particolare riferimento alle nuove misure di incentivazione previste dal testo [comma 2, lettera c)] e alle misure di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese [comma 2, lettera f)].

Riguardo all'articolo 5, sulla riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica stima oneri annui per la riqualificazione energetica degli edifici della PA che superano le risorse indicate dalla stessa relazione tecnica quali mezzi di copertura disponibili a carico della finanza pubblica. Rileva inoltre che parte delle risorse previste a copertura (utilizzo proventi aste CO₂ e utilizzo entrate annue Fondo teleriscaldamento) hanno carattere eventuale e non predeterminato nell'ammontare, in quanto la norma ne dispone l'utilizzo fino ad un massimo, corrispondente agli importi dalla stessa indicati. Ritiene quindi necessario che siano evidenziate le stime relative alle risorse effettivamente acquisibili con gli

ulteriori sistemi di finanziamento previsti dalla norma (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico), precisando altresì se dette fonti possano rivelarsi sufficienti anche nel caso in cui le risorse ottenute a valere sui proventi delle aste e sulle entrate dal Fondo teleriscaldamento dovessero rivelarsi inferiori rispetto agli importi necessari indicati dalla norma. Ritiene, inoltre, che andrebbe precisato se, in caso di insufficienza delle risorse acquisite con strumenti di coinvolgimento dei privati, gli interventi di riqualificazione debbano comunque essere realizzati, tenuto conto del vincolo normativo di una percentuale minima annua, nella misura e secondo la scansione temporale indicata dalla relazione tecnica. In tal caso, infatti, potrebbero configurarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva inoltre che il Fondo di garanzia è comunque destinato, a legislazione vigente, a specifiche finalità, come il sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti al fine di escludere che gli interventi normativi disposti dall'articolo in esame possano pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di garanzia per il teleriscaldamento; proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂), che in base al testo dovrebbero essere destinate ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed alla realizzazione di diagnosi energetiche, ritiene che andrebbe verificata la coerenza di tali nuovi utilizzi rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente. Ciò, al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Con riguardo all'utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste di emissione di CO₂, a parziale copertura degli oneri derivanti dal programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, evidenzia che la relazione tecnica stima tali risorse, nel periodo 2014-2020, pari a circa 200 milioni di euro all'anno. Pur prendendo

atto di quanto affermato nella relazione circa il fatto che tali risorse risultano ampiamente sufficienti, ritiene opportuno acquisire gli specifici elementi su cui si fonda tale stima, considerato che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 30 del 2013 non riferiva alcunché in proposito. Ritiene che andrebbe inoltre confermato che detti proventi delle aste CO₂ non risultino attualmente già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 30 del 2013 non scontava detti effetti. Infine, segnala che andrebbe precisato il coordinamento fra le disposizioni in esame e quelle dell'articolo 15, tenuto conto che quest'ultimo sembra fare riferimento, almeno in parte, ad interventi ricompresi anche nell'ambito applicativo dell'articolo in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 8 non indica esplicitamente l'aggregato al quale fa riferimento. La stessa andrebbe quindi riformulata indicando esplicitamente che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale sia gestita dai provveditorati interregionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva inoltre che il comma 12 destina risorse per la realizzazione del programma d'interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, mentre il comma 13 destina risorse alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto. Tali risorse sono reperite, mediante assegnazione all'entrata, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014 e di 25 milioni di euro per il 2015, delle disponibilità del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, già istituito presso la Cassa conguglio per il settore elettrico. Si prevede

inoltre che lo stanziamento così costituito possa essere integrato nel seguente modo per far fronte alle medesime finalità: fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, mediante utilizzo delle ulteriori risorse che affluiscono annualmente al predetto Fondo di garanzia (lettera *a*)); fino a 20 milioni di euro per il 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (lettera *b*)). Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, considerato che alla data del 21 marzo 2014, sono stati accantonati presso l'apposito conto corrente bancario della suddetta Cassa, 62,8 milioni di euro, e che il gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo del gas metano che affluisce al fondo stesso è stimato in circa 39 milioni di euro, ne consegue che gli stanziamenti istituiti a valere sul predetto fondo – pari complessivamente a 5 milioni di euro per il 2014 e a un ammontare massimo di 50 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro annui per il periodo 2016-2020 – risultano coperti. Sempre secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, posto che la quota disponibile dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali è di circa 200 milioni di euro annui, ne consegue che tali risorse sono ampiamente sufficienti alla copertura dello stanziamento massimo previsto dall'articolo in esame pari a 20 milioni di euro per 2014 e a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020. Inoltre la relazione tecnica, nel definire il quadro delle esigenze finanziarie, non sembra tenere conto della previsione di cui al comma 13 che, come detto, destina le risorse anche alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle

riqualificazioni energetiche eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto. Su tale aspetto, pertanto, considera necessario un chiarimento da parte del Governo. Infine, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previsto dall'articolo in esame non pregiudichi gli interventi a valere sulle medesime risorse previsti a legislazione vigente, posto che questi ultimi non appaiono integralmente sovrapponibili a quelli indicati dall'articolo stesso.

In merito all'articolo 6, riguardante gli acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali, rileva che la norma appare finalizzata a disporre l'acquisto di prodotti di migliore qualità da parte delle pubbliche amministrazioni. La relazione tecnica afferma, da un lato, che gli oneri da sostenere per l'attuazione delle norme sono ricompresi nell'ambito delle risorse destinate allo scopo a legislazione vigente, dall'altro, che il costo dei prodotti da acquistare andrebbe valutato durante l'intero ciclo di vita degli stessi, facendo in proposito riferimento ai risparmi derivanti dai numerosi consumi energetici. Tanto premesso, considera necessario chiarire se l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni ai criteri di efficienza energetica delineati nel provvedimento sia o meno suscettibile di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri. In tal caso, infatti, andrebbero indicate le risorse con le quali farvi fronte, tenuto conto che detti oneri, alla luce del principio di annualità del bilancio, non potrebbero essere compensati con i risparmi che l'acquisto di prodotti più efficienti è suscettibile di garantire negli anni successivi.

Riguardo all'articolo 7, sul regime obbligatorio di efficienza energetica, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche in caso di insufficienza dei risparmi ottenuti rispetto agli obblighi previsti, le misure di potenziamento dell'efficienza energetica dovranno comunque rispettare i vincoli di bilancio.

In relazione all'articolo 8, in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia, rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti a carico dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (ENEA), cui sono demandati compiti di istituzione e gestione di una banca dati e lo svolgimento di controlli inerenti l'obbligo di diagnosi energetiche. Complessivamente a tali adempimenti sono connessi oneri nel limite massimo di 300.000 euro annui. In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i parametri sottostanti la quantificazione relativa agli oneri connessi alla banca dati e a quelli relativi allo svolgimento dei controlli. Osserva inoltre che la relazione tecnica precisa che le attività di cui ai commi 5 e 6 sono svolte dall'ENEA non oltre l'esercizio 2020, anno terminale dei proventi delle aste da CO₂. Detta limitazione temporale non si evince peraltro espressamente e in forma diretta dal dettato della norma. Analogamente il carattere temporale delle attività di cui al comma 9 può evincersi solo indirettamente dalle disposizioni del comma 10 che ne prevedono l'attuazione nel limite di 15 milioni di euro a valere sulla quota del MISE dei proventi annui delle aste. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. Andrebbe altresì verificata l'effettiva compatibilità con un limite di spesa prefissato e di durata limitata, delle attività svolte dall'ENEL (commi 5, 6 e 4), con particolare riguardo alla creazione di una banca dati e alla realizzazione di controlli nella misura del 100 per cento per specifiche ipotesi indicate nel testo, posto che i predetti oneri non sembrano infatti comprimibili entro limiti predeterminati di spesa. Per quanto attiene infine al cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione di sistemi di gestione energetica, non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto che, in base alla vigente normativa, detto cofinanziamento rientra nei limiti della patto di stabilità interno fatte salve le eccezioni già previste da norme vigenti

entro specifici limiti di importo. Pertanto il finanziamento dei predetti programmi da parte delle regioni implica la rinuncia ad altre spese di corrispondente importo. In merito ai profili di copertura finanziaria (commi 10 e 11), segnala che le disposizioni pongono a carico della quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali, rispettivamente, gli oneri derivanti dal cofinanziamento dei programmi presentati dalle Regioni per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere la realizzazione di *audit* energetici presso le piccole e medie imprese, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui (comma 10), e gli oneri derivanti dall'istituzione e gestione di una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nonché dai controlli svolti dall'ENEA per accertare la conformità delle diagnosi effettuate dalle singole imprese alle prescrizioni di legge, nel limite massimo di 300 mila euro annui (comma 11). Al riguardo, premesso che entrambe le disposizioni non indicano la periodicità degli oneri, che invece come si evince dalla relazione tecnica sembrano riferibili al periodo 2014-2020, osserva che, mentre gli oneri derivanti dal comma 10, essendo riferiti al cofinanziamento di programmi di incentivazione destinati ad esaurirsi nel corso del tempo, potrebbero in effetti essere riferiti ad un determinato arco temporale pluriennale, gli oneri derivanti dal comma 12, essendo relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati da parte dell'ENEA nonché ai controlli svolti a regime da quest'ultima, si configurano potenzialmente come di carattere permanente, in assenza di una espressa previsione normativa in senso contrario. Al riguardo, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito all'articolo 9, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla effettiva possibilità, per l'Autorità per l'energia, di adempiere ai compiti ad essa affidati nell'ambito delle risorse disponibili

a legislazione vigente. Riguardo alla fornitura dei contatori individuali, ritiene utile acquisire un chiarimento circa le modalità di finanziamento dell'intervento e circa i soggetti cui la relativa spesa sarà imputata.

Riguardo all'articolo 10, recante disposizioni per la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, segnala che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento degli impianti di cogenerazione in esame, nel caso in cui le prescritte valutazioni costi/benefici dovessero dare esiti positivi. In particolare, andrebbero precisati i soggetti ai quali le relative spese debbano essere imputate, nonché la tempistica di emersione dei costi e dei relativi ricavi. Circa gli adempimenti previsti dal testo a carico di soggetti inseriti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per l'energia, regioni) e del GSE, società per azioni controllata dal Ministero dell'economia, non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che tali compiti siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro specificato nella relazione tecnica.

In merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ritiene necessario precisare le modalità di finanziamento degli interventi previsti dal testo per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati. Con riferimento ai compiti attribuiti all'Autorità per l'energia non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che tali adempimenti siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro specificato nella relazione tecnica.

In relazione all'articolo 12, che reca norme sulla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, ritiene che andrebbe confermato che, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione — da

parte dell'ENEA – di appositi programmi di formazione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili, senza quindi determinare effetti onerosi.

Riguardo all'articolo 13, in materia di informazione e formazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. Circa la previsione in base alla quale il programma sarà attuato previa la verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, ritiene necessario precisare la portata applicativa della disposizione, al fine di verificare la coerenza temporale fra il conseguimento delle risorse (proventi delle aste) e la programmazione finanziaria dell'ENEA per il loro utilizzo. In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 2), con riferimento all'utilizzo dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali, ricorda che tali proventi sono stimati in 200 milioni di euro annui e risultano pertanto congrui a garantire la copertura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, anche alla luce degli ulteriori utilizzi previsti da altre disposizioni del presente provvedimento (articoli 5, 8, 13 e 15). Segnala inoltre l'opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la disposizione che prevede che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, previsto dall'articolo 13, comma 2, si provveda nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, anziché, come previsto dal testo, «nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015, 2016 e 2017».

In merito all'articolo 14, recante norme sui servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica, con riferimento al comma 2 (assistenza tecnica dell'ENEA alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico), considera necessario chiarire se tale attività di consulenza abbia carattere vincolante. In questo caso, ai fini di una valutazione circa la possibile onerosità dell'adempimento, andrebbe conside-

rato che la richiesta di prestazione dipende dall'iniziativa dell'ente pubblico richiedente e non dall'amministrazione tenuta a svolgere la prestazione (ossia dall'ENEA). Non ha osservazioni da formulare in ordine al comma 4, nel presupposto che, per quanto attiene alle procedure autorizzative, i costi di istruttoria ed amministrativi a carico dei richiedenti assicurino il pieno rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle pubbliche amministrazioni interessate. Ritiene inoltre che andrebbero esplicitati gli elementi alla base dell'ipotesi di neutralità finanziaria della gestione delle predette procedure attraverso portali *on line*.

Riguardo all'articolo 15, recante norme sul Fondo nazionale per l'efficienza energetica, rileva che il suddetto Fondo viene alimentato mediante il riversamento delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel quale confluisce anche parte dei proventi delle aste in base all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché mediante quota-parte dei proventi derivanti dalle aste di emissioni di CO₂. Con riferimento al Fondo di garanzia, le cui finalità sono volte al sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che la nuova destinazione di risorse al Fondo per l'efficienza energetica possa pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene all'utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico-ambientali, che appare facoltativo e comunque vincolato alla verifica dell'effettiva disponibilità, evidenzia che la relazione tecnica ipotizza che le risorse possano essere stimate in circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020. In proposito, considera opportuno acquisire dati ed elementi volti a suffragare detta stima, atteso che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 30 del 2013 nulla ipotizzava in proposito, non scontando i proventi nei

saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di garanzia per il teleriscaldamento; proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂), che in base al testo dovrebbero essere destinate ad alimentare flussi finanziari per l'attuazione di interventi per l'efficienza energetica, ritiene opportuno verificare la coerenza di tali nuovi utilizzi rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente. Ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Relativamente ai contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni e altri enti e organismi pubblici, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli stessi sono di carattere facoltativo e potranno quindi essere erogati nell'ambito delle risorse disponibili. Infine considera necessario acquisire chiarimenti circa il coordinamento degli interventi a carico del Fondo per l'efficienza energetica e quelli previsti dall'articolo 5, tenuto conto che le tipologie indicate nei due diversi articoli appaiono in parte sovrapponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che la disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo rotativo, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, articolato in due sezioni, finalizzate, rispettivamente, alla concessione di garanzie e all'erogazione di finanziamenti. Il fondo è alimentato con le modalità in precedenza descritte. Ciò premesso, rileva la necessità di indicare nel testo del provvedimento l'ammontare massimo delle risorse prelevabili dal Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, anche al fine di escludere che possa verificarsi l'integrale destinazione delle sue risorse alle finalità del presente provvedimento (articoli 5 e 15) con conseguente « spiazzamento » degli interventi previsti a legislazione vigente che, come detto in precedenza, non appaiono integralmente sovrapponibili a quelli pre-

visti dal provvedimento in esame. Infine, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire nell'articolo in esame, tra le fonti di alimentazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del successivo articolo 16, coordinando conseguentemente le disposizioni dei due articoli. Al riguardo appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 16, che disciplina le sanzioni e il relativo procedimento, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'apparato sanzionatorio, nel presupposto che lo stesso abbia natura aggiuntiva rispetto alla normativa vigente. Per quanto attiene agli adempimenti previsti per le amministrazioni interessate (Autorità per l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici, Ministero dello sviluppo economico, regioni), prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di realizzare i medesimi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislatura vigente.

In merito all'articolo 17, che concerne il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Non ha osservazioni da formulare anche in relazione all'articolo 19, che prevede le disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria. Per la verifica della previsione d'invarianza finanziaria recata dalla norma con riferimento all'intero provvedimento, rinvia a quanto evidenziato a proposito dei singoli articoli.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	76

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul provvedimento in oggetto.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ricordando che il provvedimento, modificato durante l'esame al Senato, affronta situazioni di estrema urgenza, delineatesi a seguito di numerosi contenziosi giurisdizionali. Ricorda quindi che le norme contenute nel provvedimento evitano che i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato — come, ad esempio, i 112 dirigenti della regione Toscana — siano rimossi dalle funzioni dirigenziali, ormai in corso di svolgimento, evitando il ricorso al dispendioso istituto delle reggenze. Evidenzia altresì la situazione di incertezza determinatasi in molte scuole della regione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che invalida buona parte dell'ultimo concorso dei dirigenti scolastici. Al riguardo, osserva come le norme introdotte nel provvedimento permettano di mantenere in servizio nelle attuali sedi — e fino alla conclusione delle operazioni di rinnovo delle procedure concorsuali — tutti coloro che, per ben due anni, hanno svolto funzioni di dirigente, dando piena validità a tutti gli atti espletati nell'esercizio della funzione. Sottolinea, quindi, che il provvedimento, pur non esauendo le risposte che la scuola richiede — in quanto la rinnovazione di una parte della procedura concorsuale espone comunque il sistema a

rischi di nuovi contenziosi e di nuova instabilità nel governo delle istituzioni scolastiche – fornisca comunque una risposta politica ad una vicenda che ha generato insicurezza ed allarme. Auspica, infine, che rimanga alto l'impegno del Governo nella ricerca di ipotesi normative che, nel rispetto di tutti gli interessi legittimi in gioco, garantiscano il rispetto di tutti i soggetti coinvolti e nella salvaguardia incresciose situazioni determinate da disfunzioni organizzative e amministrative della pubblica amministrazione. Osserva, inoltre, che le norme introdotte dall'articolo 2 affrontano e risolvono una situazione di emergenza, che è stata oggetto di confronto in occasione del tavolo interistituzionale tenutosi nel mese di marzo, nel quale il Governo ha assunto l'impegno di per rendere servizi più efficienti, in linea con le esigenze delle istituzioni scolastiche.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea come l'articolo 2 del provvedimento in esame non contenga disposizioni migliorative dell'attuale situazione. Ricorda, al riguardo, che molti dipendenti delle ditte di pulizia e ausiliari versano in condizioni di estrema indigenza e precarietà. Considera, inoltre, eccessivamente oneroso il processo di esternalizzazione dei servizi in questione, con riferimento, in particolare, allo stanziamento di 450 milioni di euro per lo svolgimento di attività di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Ricorda, inoltre, che nel 2002 la Commissione europea ha contestato l'affidamento dei servizi in questione in assenza di una procedura di evidenza pubblica, ritenendo quindi che le norme contenute nell'articolo 2 esponano l'Italia ad un'ulteriore probabile procedura di infrazione. Osserva, altresì, che il Governo sembra aver gestito l'emergenza con soluzioni che considera di mero « tampone », richiamando infine il caso della Campania, ove il vincitore della gara si è alla fine ritirato.

Milena SANTERINI (PI) ricorda che il provvedimento in esame, che considera « salva-dirigenti », sana la situazione emer-

genziale verificatasi in alcune regioni al centro di numerosi contenziosi. Auspica, tuttavia, che il continuo accavallarsi di contenziosi e di decisioni giurisdizionali non dia adito a ulteriori equivoci. Considera inoltre positivamente le norme volte a garantire la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso del 2011, nonché l'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013. Riterrebbe necessario, tuttavia, apportare al testo alcune modifiche che ne esplicitino più chiaramente il significato, prevedendo che l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai soggetti già vincitori ovvero risultati idonei nelle procedure concorsuali. Auspica altresì che siano ben individuati le categorie e il numero dei beneficiari di tale quota di riserva.

Giancarlo GIORDANO (SEL) auspica che il Governo risolva le problematiche verificatesi in Toscana senza però generarne altre nel resto del territorio nazionale. Ritiene infatti necessario tutelare la posizione dei partecipanti al concorso in questione, titolari di interessi legittimi. Osserva che le proposte emendative presentate dalla senatrice Puglisi nel corso dell'esame al Senato siano peggiorative del testo ed esponano l'amministrazione all'ingovernabilità. Evidenzia inoltre come le norme di cui all'articolo 2 del provvedimento non risolvano complessivamente il problema, suggerendo invece la previsione di una stazione appaltante unica che garantisca una gestione coerente e unitaria in tutto il territorio.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che il provvedimento in esame non rechi disposizioni idonee a risolvere le problematiche esistenti, con particolare riferimento ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1. Ritiene che le disposizioni in esso contenute siano chiaramente elusive del giudicato, avendo

il Consiglio di Stato parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011, e prevedano norme *ad personam*, che comprometterebbero la legittimità del provvedimento medesimo.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, ricorda di aver presentato le proposte emendative 1.15, 1.16 e 1.17, che tendono a valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale dimostrata da taluni partecipanti al concorso per dirigenti scolastici. Chiede quindi che tali emendamenti siano presi in considerazione – in particolare da parte del Governo – nel corso della conversione del presente decreto-legge, oppure, considerati i ristretti tempi rimasti a disposizione per l'esame parlamentare, in un successivo provvedimento.

Il sottosegretario Roberto REGGI ritiene ingenerose talune considerazioni svolte con riferimento al disegno di legge in esame. Ricorda, quindi, con riferimento all'articolo 2 del testo in esame, come grazie allo svolgimento delle gare CONSIP, che non sono un intervento né del precedente Governo Letta né del presente Governo Renzi, si è passati da una spesa di 600 milioni di euro annui – nel 2013 – per i servizi ausiliari e di pulizia svolti nelle scuole, a una spesa – per quest'anno – di neanche la metà. Precisa poi che, a seguito degli affidamenti dei servizi sopra indicati, i circa 12 mila lavoratori in esubero si potevano salvaguardare o secondo le tutele sociali ordinarie, oppure, utilizzando le risorse risparmiate dall'affidamento delle gare CONSIP, attribuendo a costoro il compito di effettuare le opere di piccola manutenzione degli edifici scolastici, come interventi di tinteggiatura, idraulici o elettrici. Sottolinea quindi che, a tal fine, agli originari 300 milioni di euro derivanti dai citati risparmi, si sono aggiunti, nel biennio, ulteriori 150 milioni di euro. Ritiene dunque che le disposizioni recate dal presente decreto-legge, così come modificato dal Senato, non costituiscono soluzioni « tampone », bensì rappre-

sentino un intervento strutturale, in materia di servizi ausiliari e di pulizia nelle strutture scolastiche.

Con riferimento, poi, all'articolo 1 del provvedimento all'ordine del giorno, ricorda che il fatto che nelle regioni Campania e Sicilia, finora, non sia stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, non significa che ciò non avvenga nel prossimo futuro. Precisa anzi che, proprio in base alle disposizioni del presente decreto, tale attivazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, essendo stata prevista una gestione transitoria dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, che permette ai dirigenti scolastici di non dover stipulare, *medio tempore*, autonome gare. Sottolinea come tale gestione transitoria avvenga nell'ambito dei medesimi criteri previsti per le gare CONSIP, e delle medesime risorse a disposizione per i suddetti servizi.

In relazione, poi, alla possibilità di « internalizzazione » dei predetti servizi, attualmente esternalizzati, così come prospettato dall'onorevole Gallo, ricorda che la 7^a Commissione del Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del presente provvedimento, ha approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che lo impegna a valutare l'opportunità di sostituire al meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari diversi strumenti che favoriscano preminentemente il posto di lavoro a quanti più soggetti possibili, tenendo doverosamente in considerazione il principio del contenimento della spesa. Sottolinea quindi come il Governo stia già valutando se sia opportuno, in futuro, l'internalizzazione dei predetti servizi.

Riferendosi, in seguito, a quanto dichiarato dall'onorevole Giordano, chiarisce come non vi siano più stazioni appaltanti, in conseguenza dell'approvazione del testo del presente decreto-legge, bensì una sola, che consiste nella CONSIP. Rileva, inoltre, come il presente provvedimento non sia in contraddizione con l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, che istituisce una nuova procedura di selezione dei dirigenti scolastici a livello nazionale, bensì ponga

rimedio ad una inefficacia della pubblica amministrazione nella gestione dell'ultimo concorso per dirigente scolastico svoltosi a livello regionale, che ha portato all'annullamento di parte di concorsi che, per larga parte, erano regolari. Chiarisce quindi che si tratta di tutelare circa 300 persone, coinvolte, loro malgrado, in tale inefficacia dell'azione amministrativa e che hanno quindi subito un danno derivante da errori della pubblica amministrazione.

Ricorda quindi come la sentenza del Consiglio di Stato concernente il concorso svoltosi in Toscana abbia chiarito quali erano gli aspetti da prendere in considerazione, i quali sono stati recepiti con il presente provvedimento che non contrasta con tale pronuncia. Specifica quindi come il testo oggi in esame preveda che nel prossimo corso-concorso che si svolgerà secondo le nuove procedure previste dal citato decreto-legge n. 104 del 2013, è prevista una riserva di posti appunto per coloro che sono stati pregiudicati dalle modalità di svolgimento di talune procedure concorsuali, favorendo coloro che hanno effettivamente svolto il ruolo dirigenziale, precisando che tale riserva non assicura la nomina in ruolo di questi candidati.

Rileva infine come il testo oggi in esame, così come modificato dal Senato, rappresenti un equilibrio delicatissimo che si è realizzato nel corso dell'esame del decreto-legge in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, chiedendo, quindi, di non incidere su tale equilibrio, evitando di introdurre modifiche all'attuale testo. Ritiene, infatti, che lasciare le norme inalterate, così come sono giunte dal Senato, dà garanzia di legittimità alle procedure in atto, assicurando anche il senso di giustizia, così come rappresentato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sono state presentate 34 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Specifica quindi che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Aggiunge che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito delle segnalazioni che il Presidente della Repubblica ha ritenuto di indirizzare ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, da ultimo, con la lettera del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 22 febbraio 2012, ribaditi da ultimo nella sentenza n. 32 del 5 marzo 2014. Rileva quindi che, alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Specifico quindi che, con riferimento al provvedimento in esame, la presidenza ritiene che presentino profili di inammissibilità diversi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge, invitando quindi i presentatori al loro ritiro.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta, al fine di permettere ai presentatori delle proposte emendative di valutare l'opportunità di ritirare le stesse, ove presentino profili di inammissibilità.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.45.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti che presentano profili di inammissibilità non sono stati ritirati. Pertanto, alla luce dei criteri precedentemente illustrati, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Centemero 1.9, che prevede disposizioni relative all'istituzione delle aziende connesse alle istituzioni scolastiche, Centemero 1.10 il quale, oltre a risultare irriferribile per quanto concerne il comma 2-*quater*, reca disposizioni in materia di organi collegiali scolastici e di Consiglio superiore dell'istruzione; Centemero 1.11 e Centemero 1.12, che prevedono disposizioni relative alle formazioni delle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole secondarie; Centemero 1.13 che prevede l'autorizzazione all'assunzione di personale docente a copertura dei posti vacanti dell'organico di diritto; Centemero 1.14 relativo alle procedure di concorso per l'accesso all'insegnamento; Alfreider 1.01 recante disposizioni in materia di graduatorie dei docenti precari; Gebhard 1.02 relativo alle procedure per l'accertamento della seconda lingua nell'ambito dei corsi di istruzione secondaria nella Provincia autonoma di Bolzano; Schullian 1.03, recante disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione delle Province autonome di Trento e Bolzano; Ghizzoni 2.01, Giancarlo Giordano 2.03 e 2.04, che prevedono disposizioni in materia di trattamento pensionistico per il personale della scuola; Marzana 2.02, in materia di assunzione nelle scuole di personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico.

Avverte inoltre che il deputato Di Lello ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.15, 1.16 e 1.17.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, si rallegra per l'elezione a parlamentare europeo del collega Buonanno e dell'ex collega di Commissione Bonafé.

Il sottosegretario Roberto REGGI ribadisce come le proposte emendative che non sono state dichiarate inammissibili o ritirate, pur essendo legittime, e tese ad intervenire su importanti questioni sulle quali il Governo ha posto la sua attenzione, rischiano di pregiudicare – come ricordato – il sottile equilibrio che è stato raggiunto al Senato. Ricorda quindi l'ordine del giorno recentemente approvato presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso della discussione sul presente provvedimento il quale, come già accennato, impegna il Governo a valutare l'esito delle gare attivate dalla CONSIP, valutando l'opportunità di tornare a una internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari.

Con riferimento, poi, a taluni emendamenti al presente provvedimento che concernono il trattamento pensionistico del personale della scuola, e che si possono riportare alla questione della cosiddetta « quota 96 », dichiara l'intenzione del Governo di voler ricercare – in maniera – convinta una soluzione alla predetta questione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, sottolinea che la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti relativi alla cosiddetta « quota 96 » non deve in alcun modo bloccare le iniziative per risolvere finalmente tale problema. In tal senso, esprime soddisfazione per le parole del sottosegretario le quali prefigurano una risoluzione della tematica.

Manuela GHIZZONI (PD), ricorda come un suo articolo aggiuntivo al presente provvedimento – dichiarato inammissibile in quanto effettivamente non riguardante in maniera diretta le due questioni pre-

senti nel decreto-legge in esame — concerne proprio l'aspetto dei lavoratori della scuola che non sono riusciti ad andare in pensione a causa dell'intervenuta riforma Fornero. Ritiene comunque che, dopo molti mesi di discussioni in proposito, si debba prendere una decisione, il prima possibile e comunque prima dell'inizio del prossimo anno scolastico: ciò permetterebbe di mandare in pensione coloro che hanno un'apprezzabile anzianità contributiva e di far entrare in servizio, in tempo utile prima dell'inizio delle lezioni, i nuovi giovani colleghi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede ai colleghi di valutare l'opportunità di approvare una risoluzione in merito alla questione dei cosiddetti « quota 96 », anche alla luce della disponibilità manifestata da parte dei rappresentanti del Governo ad affrontare in maniera incisiva tale problematica.

Maria COSCIA (PD) ricorda come l'aspetto dei cosiddetti « esodati della scuola » è stato già richiamato nella risoluzione della maggioranza che concerne il Documento di economia e finanza 2014.

Maria MARZANA (M5S) contesta la reale intenzione del Governo di risolvere la questione della cosiddetta « quota 96 » del personale della scuola, in quanto, nonostante la risoluzione al DEF testé ricordata dalla collega Coscia, l'Esecutivo non è passato dalle enunciazioni ai fatti, presentando un decreto-legge che riguarda esclusivamente i concorsi per dirigenti scolastici e i lavoratori impegnati nei servizi di pulizia e ausiliari, il che ha impedito la presentazione di emendamenti sul trattamento pensionistico del personale della scuola non suscettibili di dichiarazione di inammissibilità, come dimostra la decisione assunta dal presidente in merito alla presentazione di talune proposte emendative.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) non concorda con le argomentazioni testé espresse dalla collega Marzana in quanto

il provvedimento in esame non ha natura organica, bensì ha lo scopo di affrontare specificamente le due questioni che sono state già ampiamente discusse.

Rileva quindi che la questione del personale della scuola cosiddetto « quota 96 » racchiude il delicato aspetto della copertura finanziaria degli oneri, la cui risoluzione è stata proposta dai deputati del Partito democratico, i quali sono consapevoli che il Ministero dell'economia e delle finanze è particolarmente attento a una rigorosa copertura degli effetti finanziari che deriverebbero dall'inclusione del suddetto personale tra coloro che vengono salvaguardati a fini pensionistici.

Ricorda comunque come poc'anzi il sottosegretario Reggi abbia manifestato l'intenzione del Governo di risolvere la questione di coloro — circa 4.000 persone — che in virtù della riforma pensionistica Fornero, non sono stati tutelati nell'accesso alla pensione.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver condiviso quanto precedentemente affermato dai colleghi, in merito alla questione dei lavoratori della scuola cosiddetti « quota 96 », rileva come anch'egli abbia presentato due proposte emendative in materia di trattamento pensionistico del personale della scuola, che — prevedibilmente, considerato il contenuto delle disposizioni del decreto-legge in esame — sono state dichiarate inammissibili.

Milena SANTERINI (PI) ritira le proposte emendative a sua firma 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Motiva tale ritiro con l'intenzione di non pregiudicare l'equilibrio raggiunto nella formulazione del testo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, rappresentando che gli emendamenti da lei predisposti e ora ritirati, recepiscono anche talune osservazioni presenti nella documentazione degli uffici sul testo in esame.

Mara CAROCCI (PD), *relatore*, si associa alla richiesta del Governo di non modificare il testo oggi in esame, invitando quindi i colleghi al ritiro dei restanti

emendamenti, sui quali altrimenti esprime parere negativo, suggerendo una loro trasformazione – ove possibile – in ordini del giorno di indirizzo al Governo.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e all'articolo 2.

Giancarlo GALAN, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marco Di Stefano 1.1 e 1.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VACCA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'emendamento Luigi Gallo 1.8, identico al precedente emendamento Marco Di Stefano 1.2. Precisa che il suo gruppo non intende ritirarlo, in quanto contesta l'impostazione dell'articolo 1, che con una disposizione legislativa – peraltro non strutturale, bensì « tam-pone » – tende a sostituire le decisioni della magistratura con determinazioni di natura politica.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 1.8. Respinge successivamente l'emendamento Luigi Gallo 2.6.

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo emendamento 2.9, raccomandandone l'approvazione. Ricorda, in particolare, come l'intendimento del suo gruppo sia quello di internalizzare i servizi di pulizia e ausiliari svolti negli istituti scolastici, inserendo nelle graduatorie del personale cosiddetto ATA, che dovrebbe svolgere in futuro tale servizio, anche coloro che attualmente sono utilizzati nelle convenzioni stipulate per lo svolgimento dei servizi esternalizzati concernenti le mansioni spettanti ai collaboratori scolastici.

Luigi GALLO (M5S) con riferimento a quanto testé affermato dalla collega Marzana, e tenuto conto delle dichiarazioni poc'anzi svolte dal sottosegretario Reggi, rileva come le esternalizzazioni dei servizi di pulizia ed ausiliari, svolti nelle scuole, non funzionino, determinando uno stato di degrado in diverse istituzioni scolasti-

che, come analogamente si è verificato in talune strutture ospedaliere, ove la cattiva attuazione di analoghi servizi esternalizzati hanno messo a repentaglio la tutela della salute dei cittadini. Rileva quindi come, particolarmente nella regione Campania, i dirigenti scolastici non siano in grado di predisporre i contratti dei servizi di pulizia da proporre alle ditte appaltatrici, in quanto tali contratti gli risulta che siano predisposti in realtà dalle medesime ditte, con la possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata, oltre che con un inadeguato svolgimento dei servizi stessi.

Luisa BOSSA (PD) ritiene che le notizie testé fornite dal deputato Gallo, a lei sconosciute, rappresentino delle eventuali notizie di reato da inoltrare alla magistratura o alla polizia giudiziaria.

Mara CAROCCI (PD), *relatore*, con riferimento a quanto poc'anzi rappresentato dal collega Gallo, chiede al Governo di verificare la correttezza del sistema di aggiudicazione degli appalti concernenti i servizi indicati all'articolo 2 del provvedimento in esame. Sottolinea peraltro che, ove fosse confermata l'influenza della criminalità organizzata nell'assegnazione degli stessi, non sarebbe certamente opportuno un inserimento nell'ambito della pubblica amministrazione di lavoratori precedentemente alle dipendenze di imprese soggette a condizionamenti illeciti. Rileva quindi come, in base alle disposizioni del provvedimento oggi in esame, i contratti relativi a tali servizi saranno stipulati secondo le direttive CONSIP. Osserva infine come l'espletamento dei servizi di pulizia esternalizzati in talune strutture ospedaliere della regione Liguria le risulti di più che adeguata efficacia.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rileva come l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici dovrebbe essere omogenea ed adeguata in tutto il territorio nazionale. Con riferimento, poi, all'emendamento Marzana 2.9, annuncia la sua astensione sullo stesso, in quanto non gli risultano

ben chiari gli effetti di tale proposta emendativa sul personale precario ATA.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marzana 2.9.

Gianluca VACCA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.7 raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 2.7.

Giancarlo GALAN, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Buonanno 2.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.8, identico al precedente emendamento Buonanno 2.2, raccomandandone l'approvazione. Rileva quindi come i lavoratori che saranno utilizzati – in base al comma 2-*bis* dell'articolo 2 che con tale emendamento si intende sopprimere – anche per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche statali sono soggetti al ricatto di dover svolgere tali funzioni, pena il loro licenziamento in caso di dissenso, in condizioni spesso di non regolarità delle loro condizioni contrattuali e in violazione dei loro diritti di lavoratori. Ricorda, in particolare, come del personale ex LSU, che magari per vent'anni ha svolto le funzioni di collaboratore scolastico, non si vede riconosciuto tale ruolo e la possibilità di concorrere per l'assunzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Ricorda infine come un recente scandalo della società Manutencoop che vede indagato il presidente del relativo consiglio di gestione.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ricorda come l'articolo 19 del decreto-legge n. 16 del 2014 abbia già prorogato di un mese, dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo del medesimo anno, i contratti oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame. Ricorda quindi come l'utilizzo del personale per lo svolgimento di tali servizi

appaltati abbia un diverso fondamento nei vari territori italiani e che, in particolare, in Piemonte siano stati utilizzati lavoratori a fini sociali, i quali, altrimenti, non sarebbero stati impiegati. Chiede quindi al sottosegretario Reggi di effettuare un monitoraggio sulle modalità di svolgimento dei predetti appalti. Rileva infatti che bisogna evitare che i lavoratori utilizzati per l'effettuazione di tali servizi siano sfruttati e garantire agli stessi i necessari diritti. Osserva quindi che mentre un dipendente della pubblica amministrazione necessita di altri della stessa in caso di sua assenza per qualsiasi motivo, l'affidamento di appalti di servizio assicura lo svolgimento degli stessi, senza che sia onere della pubblica amministrazione occuparsi della gestione del personale e delle eventuali sostituzioni dello stesso. Precisa quindi che una soluzione potrebbe essere quella di assegnare maggiori risorse alle scuole le quali possono anche stipulare convenzioni diverse da quelle CONSIP ove risultino più vantaggiose. Sottolinea infine che nessuno dei 12.000 lavoratori in esubero impiegati in tale settore è stato licenziato.

Maria MARZANA (M5S) ribadisce che sarebbe utile permettere ai lavoratori dei servizi esternalizzati di essere inseriti nelle graduatorie del personale ATA. Chiede quindi al sottosegretario Reggi quale uso sia stato fatto finora dei 60 milioni di euro previsti per il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 giugno del medesimo anno destinati agli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

Il sottosegretario Roberto REGGI rileva come, dove i servizi di pulizia sono stati svolti secondo i parametri CONSIP, il prezzo a metro quadro pagato per tali servizi sia attualmente la metà di quello in vigore sino alla fine dello scorso anno, in quanto si è rilevato che il prezzo sino ad allora richiesto era di gran lunga superiore a quello applicato in servizi analoghi a favore di soggetti pubblici o privati. Ricorda quindi che, in considerazione della ristrutturazione dei servizi di pulizia ed ausiliari svolti nelle scuole, si è manife-

stato un esubero di dodicimila lavoratori che erano soggetti ad un possibile licenziamento, il quale non si è verificato in virtù dei noti interventi svolti dal Governo, da ultimo, attuati con il presente provvedimento. Ricorda quindi come l'articolo preveda, tra l'altro, che dal primo luglio prossimo tali lavoratori reimpiegati svolgeranno anche opere di piccola manutenzione a favore di tremila istituti scolastici. Conferma quindi che a tal fine sono stati messi a disposizione 60 milioni di euro. Dopo aver ricordato che una quota di queste risorse è stata già spesa per l'utilizzo dei lavoratori cosiddetti LSU, rileva come l'intera disponibilità finanziaria sarà probabilmente impiegata a tal fine in futuro. Precisa quindi che tali risorse saranno utilizzate solo per interventi ove vi siano plessi scolastici con almeno cinque classi, utilizzando 1.400 euro per classe e quindi, complessivamente, almeno 7 mila euro a plesso: ove non sussista questa minima massa critica le predette risorse non saranno impiegate. Assicura quindi che è in corso il monitoraggio degli interventi e dello svolgimento degli appalti e che ciò che viene pagato è il servizio di pulizia, non il mantenimento del posto di lavoro. Sottolinea quindi che bisogna differenziare lo svolgimento del servizio dal mantenimento del posto di lavoro, rilevando che la garanzia del posto di lavoro non sempre garantisce lo svolgimento di un servizio ottimale.

Maria MARZANA (M5S) chiede ulteriori chiarimenti sulle risorse impiegate al fine dell'espletamento dei servizi esternalizzati di pulizia e ausiliari svolti nelle scuole.

Il sottosegretario Roberto REGGI, dopo aver confermato che parte delle risorse sono state già impiegate, rileva di non essere in grado di rispondere puntualmente sullo stato dell'utilizzo delle risorse finanziarie, riservandosi di acquisire i necessari dati per fornire una più dettagliata risposta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Luigi Gallo 2.78.

Giancarlo GALAN, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Buonanno 2.1 e degli emendamenti identici Matarrese 2.3, Dorina Bianchi 2.4 e Buonanno 2.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.10, raccomandandone l'approvazione. Ricorda quindi al sottosegretario Reggi come in base alla relazione tecnica del cosiddetto decreto del fare gli risulta che l'esternalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari svolti nelle scuole sia eccessivamente oneroso, rilevando inoltre come sia molto difficile che in due soli mesi il personale ex LSU utilizzato nello svolgimento dei predetti servizi sia stato riqualificato professionalmente in maniera adeguata per poter svolgere, correttamente, i nuovi compiti di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico. Rileva inoltre come anche se nessun lavoratore impiegato in tale settore sia stato licenziato, gli risulta che vi siano diversi lavoratori sostenuti dalla cassa integrazione a zero ore. Non condivide poi le considerazioni del collega D'Ottavio, in base alle quali si potrebbe prospettare l'esternalizzazione di tutte le mansioni attualmente assegnate ai collaboratori scolastici. Rileva infine come l'articolo 2 del provvedimento in esame decida per mezzo di decreto-legge, l'assegnazione a determinate ditte dello svolgimento di un appalto pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 2.10.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dopo aver ricordato che è terminato l'esame degli emendamenti presentati, non ritirati o dichiarati inammissibili, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana delle ore 14 della giornata di domani, al fine di poter prendere atto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

1. 1. Marco Di Stefano.

Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 2.** Marco Di Stefano.

Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 8.** Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso con le seguenti: l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai soggetti già vincitori ovvero risultati idonei nelle procedure concorsuali, di cui al comma 1;

Conseguentemente, al medesimo comma 2-ter, sopprimere le seguenti parole: nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso.

1. 3. Santerini.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata con le seguenti: l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Conseguentemente, al medesimo comma 2-ter, sopprimere le seguenti parole: nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso.

1. 4. Santerini.

Al comma 2-ter, dopo le parole: utilmente collocati nelle graduatorie di concorso con le seguenti: risultati idonei nelle procedure concorsuali, di cui al comma 1.

1. 5. Santerini.

Al comma 2-ter, dopo le parole: utilmente collocati nelle graduatorie di concorso aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

1. 6. Santerini.

Al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: contenzioso pendente, aggiungere le seguenti: sia in sede giurisdizionale che amministrativa.

1. 7. Santerini.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma, sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

1. 9. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2015 »;

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: « e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente ».

2-quinquies. Al fine di garantire comunque, nelle more della revisione degli organi collegiali, la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1; 2, comma 7; 4; 5; 6 e 7 limitatamente alle parole: « e dei nuovi organi collegiali e locali » sono abrogati;

b) l'articolo 2, comma 5, lettera a), è sostituito dal seguente: « a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ».

2-sexies. Le elezioni del Consiglio superiore dell'istruzione sono bandite entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge.

2-septies. Al fine di garantire la necessaria continuità degli atti amministrativi, anche in considerazione dei diversi poteri attribuiti all'istituendo Consiglio superiore dell'istruzione rispetto al previgente Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sino all'insediamento del nuovo organo sono comunque adottabili gli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere del predetto CNPI.

1. 10. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: « All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito. A tale fine, i termini di presentazione delle domande di inserimento sono prorogati, per tutti i soggetti aventi titolo, al 30 giugno ».

1. 11. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: « All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sen-

tenza di merito. A tale fine, i termini di presentazione delle domande di inserimento sono prorogati, per tutti i soggetti aventi titolo, al 30 giugno ».

1. 12. Centemero.

Dopo il comma, 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 è sostituito dal seguente:

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale docente, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 13. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « con regolamento adottato » sono aggiunte le seguenti: « entro il 1° gennaio 2015 ». Nelle more dell'emana-

zione del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo, del comma 01, dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

0.1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva.

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi.

d) I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.

1. 14. Centemero.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili, tra i quali aver svolto la funzione di dirigente scolastico, nel senso di prevedere che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto la funzione di dirigente scolastico, sono direttamente ammessi alla prova orale finale prevista dal bando medesimo.

1. 15. Di Lello.

Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, *sono soppresse le seguenti parole:* , che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

2-ter. All'articolo 17, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 *le parole:* La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, *sono sostituite dalle seguenti:* La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

2-quater. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in

fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

2-quinquies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 2-sexies del presente articolo, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari

al 10 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

2-sexies. La prova di cui al comma *2-quater* e la procedura di cui al comma *2-quinquies* dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2 e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-septies. Unicamente in sede di prima applicazione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, nonché ai soggetti che hanno un contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

2-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 16. Di Lello.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già posi-

tivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, i soggetti che hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011.

2-quinquies. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, da svolgersi su base regionale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, e di una prova scritta il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono tassativamente da individuarsi in quanto previsto all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al presente comma sono graduati per ordine di punteggio e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari al 20 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, di cui non potranno fare parte soggetti che hanno svolto le funzioni di presidente e/o com-

missario in procedure concorsuali analoghe precedenti, nonché i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al comma 2-*quater*.

2-*septies*. All'attuazione della procedura di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*sexies* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le proposte di rimodulazione delle necessarie riduzioni degli stanziamenti di parte corrente e degli altri fondi iscritti a bilancio, per la parte inerente il ministero predetto, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 17. Di Lello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di graduatorie docenti precari).

1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei

Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo *ex lege*.

1. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'attuale disciplina in materia d'accertamento della seconda lingua all'interno dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti scolastici della provincia autonoma di Bolzano).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

8-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'accertamento della seconda lingua ovvero della lingua alternativa, nella provincia autonoma di Bolzano, potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi.

1. 02. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammissione alle scuole di specializzazione).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,

e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

1. **03.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. **6.** Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo. Le risorse già destinate all'acquisto dei servizi esternalizzati, di cui al precedente periodo, nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

2. A decorrere dal 7 giugno 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

3. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.

4. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati, di cui al presente articolo, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

2. **9.** Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle attività didattiche nell'anno 2014 con le seguenti: dell'anno scolastico; e, al mede-

simo comma 1, sostituire la parola: dicembre con la seguente: agosto.

2. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **2. 2.** Buonanno, Fedriga.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **2. 8.** Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari, di cui al comma 2, riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce una normativa che disciplina definitivamente la materia e non comporta riduzione dell'organico del personale ausiliario.

2. 1. Buonanno, Fedriga.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.

* **2. 3.** Matarrese, Molea, Vezzali.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.

* **2. 4.** Dorina Bianchi.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.

* **2. 5.** Buonanno, Fedriga.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Entro il 31 agosto 2014, i raggruppamenti e le imprese di servizi di pulizia e ausiliari, che utilizzano per lo svolgimento di tali servizi il personale con le stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco completo del personale succitato, con almeno tre anni di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche.

2. 10. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Trattamento pensionistico per il personale della scuola).

1. All'alinea del comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» inserire le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 giugno 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si

intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

2. 01. Ghizzoni, Incerti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento e per assicurare la migliore offerta formativa del servizio scolastico).

1. Al fine di favorire il regolare svolgimento e assicurare la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

2. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente

legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

- 2. 02.** Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica del personale scolastico docente e ATA).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e successive modificazioni e integrazioni, » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo di 4.000 lavoratrici e lavoratori, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

- 2. 03.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Costantino, Fratoianni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica del personale scolastico docente e ATA).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e successive modificazioni e integrazioni, » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo di 4.000 lavoratrici e lavoratori, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti in conseguenza della disposizione di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro annui per l'anno 2014 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

- 2. 04.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Costantino, Fratoianni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (*Seguito esame e rinvio*) 87

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 89

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 16 maggio scorso.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, dopo aver richiamato i contenuti della relazione illustrativa svolta nella precedente seduta, chiede al rappresentante del Governo di

conoscere l'ammontare complessivo delle risorse che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge, saranno oggetto di revoca e successiva riassegnazione ad interventi diretti a fronteggiare i danni provocati da calamità naturali.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'associarsi alla richiesta del relatore, segnala al rappresentante del Governo che l'esatta conoscenza delle risorse disponibili è importante per tentare di dare risposta, come è a suo avviso giusto e urgente, anche a quelle realtà territoriali che, pur non contemplate dal decreto-legge in esame, sono state colpite nei mesi scorsi da gravi eventi calamitosi.

Il sottosegretario di Stato Sesa AMICI rassicura il relatore e il presidente della Commissione che è in corso un'attenta ricognizione delle risorse in questione e che entro i prossimi giorni il Governo sarà in grado di fornire alla Commissione i dati richiesti, al fine di provare a rendere possibile l'introduzione di misure per altri

territori che hanno subito danni da calamità naturali.

Samuele SEGONI (M5S) si associa anzitutto alla richiesta avanzata dal relatore e dal presidente della Commissione, ritenendo altresì opportuno che il Governo informi la Commissione non solo sull'ammontare complessivo delle risorse in questione, ma anche sulle cause che hanno determinato in passato la mancata attivazione di tali risorse.

Osserva, quindi, che, a suo avviso, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge, i quali consentono di delegare ai sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali l'individuazione e la realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi, rischiano di produrre un'area di eccessiva discrezionalità e di sostanziale mancanza di controlli sulle pur indispensabili attività dirette a fronteggiare le emergenze provocate dalle sempre più ricorrenti calamità naturali. Conclude esprimendo un giudizio critico sulla norma di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto che, nell'attribuire le competenze per la realizzazione degli interventi di ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico danneggiate, non indica nessuna priorità d'azione, lasciando in tal modo aperta la possibilità di comportamenti abusivi, di situazioni confuse, di polemiche fuori luogo.

Paolo GRIMOLDI (LNA) esprime anzitutto un giudizio positivo sui contenuti e sulle finalità del decreto-legge in esame. Rileva, tuttavia, che il terremoto del maggio 2012 non ha colpito solo territori della regione Emilia-Romagna, ma anche – sia pure in misura molto minore – territori della regione Lombardia (provincia di Mantova) e della regione Veneto (provincia di Rovigo), a loro volta colpiti, successivamente, da ulteriori calamità naturali. Ritiene, pertanto, che, le medesime attribuzioni concesse dal decreto-legge in esame al presidente della regione Emilia-Romagna, nella sua qualità Commissario delegato alla ricostruzione post-terremoto, vadano riconosciute anche agli altri due

presidenti di regione. In tal senso, preannuncia fin d'ora la presentazione di specifici emendamenti al testo del provvedimento in esame.

Raffaella MARIANI (PD), preliminarmente, ricorda che il decreto-legge in esame ha una sua chiara ragion d'essere nella prioritaria necessità di garantire la continuità dell'attività di ricostruzione, avviata a seguito del sisma del maggio 2012, in quegli specifici territori interessati anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e dagli eventi alluvionali del gennaio 2014.

Quanto alla richiesta formulata dal relatore e dal presidente della Commissione, nel condividere pienamente l'esigenza che il Governo fornisca con urgenza alla Commissione il dato relativo all'ammontare complessivo delle risorse non spese in precedenza ai fini della loro immediata riassegnazione, richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che tale riassegnazione avvenga attraverso il Fondo per le emergenze nazionali. Sottolinea, peraltro, che a tale strumento deve essere garantita la massima operatività attraverso un deciso snellimento e accelerazione delle procedure di assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell'economia, che ancora risultano inaccettabilmente lente.

Alberto ZOLEZZI (M5S) esprime condivisione per quanto detto dal collega Grimoldi, sottolineando in particolare che anche nei territori della provincia di Mantova colpiti dal sisma del maggio del 2012, e successivamente da altre calamità naturali, si registrano le medesime esigenze di completamento dell'attività di ricostruzione post-sisma e di sostegno alla piena ripresa delle attività economiche che sono alla base dell'emanazione del provvedimento d'urgenza in esame. Preannuncia, pertanto, la presentazione anche da parte dei deputati del gruppo M5S, di specifiche proposte emendative in materia.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce che, al di là della serietà delle ragioni oggettive che hanno indotto il Governo ad emanare il decreto, resta intatta l'oppor-

tunità di verificare l'ipotesi, previa verifica delle risorse disponibili, di estendere le misure di sostegno anche a beneficio degli altri territori colpiti nei mesi scorsi da gravi calamità naturali.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, sottolinea che nel decreto-legge sono individuati con precisione sia l'ambito di applicazione che la portata delle misure in esso contenute. Con riferimento a quanto affermato dal collega Segoni, osserva che, a suo avviso, è quanto mai opportuno affidare ai sindaci, che rappresentano le istituzioni più vicine ai cittadini, le attribuzioni relative all'individuazione e realizzazione degli interventi necessari per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi, ferma restando, peraltro, la necessità che tali attribuzioni siano esercitate nel più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione delle risorse pubbliche. Conclude, quindi, ribadendo ancora una volta l'importanza della richiesta rivolta al rappresentante del Governo circa l'esatta quantificazione delle risorse che si renderanno disponibili in applicazione delle norme di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

Samuele SEGONI (M5S), intervenendo per una precisazione, ritiene di poter condividere quanto appena affermato dal relatore, salva la necessità che siano previsti controlli adeguati, anche successivi, per verificare come e per quali scopi viene utilizzato il pubblico denaro.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Atto n. 94.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo rinviato nella seduta di mercoledì 14 maggio.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala l'importanza del provvedimento e l'opportunità che l'occasione della sua discussione sia colta dalla Commissione anche per affrontare alcune note questioni, come ad esempio la mancanza di adeguate infrastrutture elettriche in molti porti italiani che, obbligando le navi ormeggiate a tenere i motori accesi per produrre energia elettrica, costituiscono esse stesse concause – insieme alla eccessiva presenza di sostanze inquinanti nei combustibili marittimi – di gravi fenomeni di inquinamento. Sotto questo profilo, ritiene che le audizioni proposte dal relatore, sulle quali dovrà decidere l'ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, convocato per domani, costituiranno un'utile occasione per fare il punto complessivo sulla situazione, al fine della predisposizione di un incisivo parere che – auspica – il Governo possa tenere nella dovuta considerazione.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che la Commissione debba sottolineare con forza la necessità di misure dirette a sostenere un complessivo processo di riconversione ecosostenibile dei diversi segmenti produttivi coinvolti nel generale sistema dei trasporti marittimi, dalla cantieristica, alla motoristica navale, alla produzione di combustibili non inquinanti o meno inquinanti, alla dotazione, infine, di adeguate infrastrutture portuali. A quest'ultimo proposito, segnala l'esigenza che la Commissione acquisisca anche il punto di vista e l'orientamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel prendere atto della richiesta avanzata dalla deputata Mannino, segnala l'esigenza che nel parere della Commissione sia posto nella giusta evidenza anche il tema della dimensione internazionale da dare alla normativa in materia, in considerazione della particolare vulnerabilità ambientale dell'ambiente marino e della connessa necessità che l'adozione di misure in

ambito europeo che possono favorire il raggiungimento di più elevati obiettivi di tutela ambientale marittima non sia vanificato dall'inerzia di altri Paesi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario »	91
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02054 Agostinelli: Mancata emanazione del decreto di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona e opportunità di procedere alle nomine dei presidenti delle Autorità portuali commissariate	92
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	96
5-02393 Mognato: Regolarità del subappalto nella gestione del servizio di handling cargo nell'aeroporto di Venezia	92
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	98
5-02394 Lenzi: Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide sulle corsie riservate ai mezzi pubblici	92
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	100
5-02692 Aiello: Modalità di reclutamento del personale da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	92
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 96 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)	93
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	107
AVVERTENZA	95

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 maggio 2014.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

INTERROGAZIONI

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

5-02054 Agostinelli: Mancata emanazione del decreto di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona e opportunità di procedere alle nomine dei presidenti delle Autorità portuali commissariate.

Nicola BIANCHI (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nicola BIANCHI (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo. Rileva che la situazione delle nomine delle Autorità portuale è a suo parere incomprensibile, dal momento che vengono firmate nomine di soggetti che non possono ricoprire tale carica, come dimostrato dalla nomina del presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, e si tengono invece in sospeso nomine di soggetti la cui qualificazione appare del tutto evidente dal curriculum, come nel caso dell'autorità portuale di Ancona, oggetto dell'interrogazione in esame.

5-02393 Mognato: Regolarità del subappalto nella gestione del servizio di handling cargo nell'aeroporto di Venezia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele MOGNATO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta articolata che fornisce i necessari chiarimenti sulla procedura di subappalto oggetto dell'atto di sindacato a propria firma. Nel prendere atto dei contenuti elaborati sulla base degli elementi forniti dall'ENAC, ribadisce l'opportunità di fare una più ampia e generale riflessione sulle procedure di subappalto di servizi, che generano tensioni nel mondo sindacale e del lavoro.

5-02394 Lenzi: Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Donata LENZI (PD), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata e auspica che una circolare interpretativa su tale delicata questione possa agevolare i disabili che devono utilizzare il proprio veicolo privato per gli spostamenti, senza il rischio di incorrere in diverse interpretazioni della legge a seconda dei diversi territori in cui si muovono.

5-02692 Aiello: Modalità di reclutamento del personale da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Ferdinando AIELLO (SEL), replicando, ribadisce i propri dubbi e le proprie perplessità sulle vicende oggetto dell'atto di sindacato ispettivo da lui presentato. Evidenzia peraltro l'eshaustività e la chiarezza della risposta fornita dal sottosegretario, ritenendo particolarmente significativa la parte in cui si fa riferimento a una possibile verifica sulla gestione dell'ente, di cui auspica sia reso noto l'esito.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Atto n. 96.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2014.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, sulla base di una approfondita considerazione delle diverse questioni sollevate nel dibattito svoltosi nella seduta del 14 maggio scorso, ritiene che sussistano le condizioni per procedere alla presentazione di una proposta di parere che tiene ampiamente conto di tali questioni. Illustra pertanto la propria proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 5*).

Ivan CATALANO (Misto) segnala al relatore l'opportunità di formulare come condizioni le osservazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) della proposta di parere.

Arianna SPESSOTTO (M5S) esprime la propria sorpresa per il fatto che il relatore

abbia presentato una proposta di parere e la Commissione intenda procedere alla votazione della stessa. Ricorda infatti che nella seduta del 14 maggio il Presidente della Commissione aveva dichiarato che avrebbe chiesto al Governo di ritirare lo schema di regolamento in esame e di riformularlo interamente. Si attendeva pertanto che nella seduta odierna, sarebbe stata resa nota la risposta del Governo rispetto a tale richiesta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ricorda che nella seduta del 14 maggio il Presidente della Commissione aveva lamentato l'assenza del rappresentante del Ministero, dovuta peraltro a ragioni di salute. Dichiara quindi di aver considerato con grande attenzione le argomentazioni svolte nella seduta alla quale non ha potuto prendere parte, che a suo giudizio sono riprese in modo appropriato nella proposta di parere in esame. Esprime pertanto l'assenso del Governo sia sulla condizione ivi contenuta, sia sulle osservazioni. In particolare ritiene che l'osservazione di cui alla lettera *a*) sia giustificata dalla particolare struttura della filiera della nautica da diporto, nella quale i distributori rivestono un ruolo sostanzialmente marginale. Rileva che l'osservazione di cui alla lettera *b*) non incide né sulle competenze né sulle modalità di funzionamento dell'Ufficio di conservatoria centrale.

Per quanto attiene alla osservazione di cui alla lettera *c*) ritiene opportuna una precisazione. Evidenzia infatti che tutta la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle istanze da parte degli utenti sarà disponibile attraverso il portale dell'Amministrazione nella relativa sezione. Sottolinea tuttavia che la modulistica in bianco necessaria per la stampa dei documenti di navigazione costituisce, al pari di quella utilizzata per i documenti dei veicoli che circolano su strada, modulistica a stretta rendicontazione prodotta dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e reca caratteristiche tecniche di

antifalsificazione. I documenti di navigazione, infatti, così come le carte di circolazione degli autoveicoli, sono atti pubblici e, in quanto tali, fanno fede fino a prova contraria. La sussistenza di documenti di navigazione formati mediante l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato costituisce, quindi, non solo il titolo che abilita alla navigazione, eventualmente anche in acque non territoriali delle unità da diporto, ma anche uno strumento indispensabile per gli organi di polizia al fine dell'accertamento della violazione delle norme che regolano la navigazione in mare e della eventuale commissione di reati. Richiama, infine, l'articolo 8, comma 3, dello schema in esame, il quale prevede la dematerializzazione delle istanze degli utenti e delle relative documentazioni presentate agli Sportelli telematici del diportista. Questi ultimi, infatti, dovranno trasmettere detti documenti al sistema informativo esclusivamente in formato elettronico.

Ritiene pertanto, sulla base delle predette considerazioni, che sia necessario che la particolare documentazione prevista dall'articolo 7 dello schema in esame continui ad essere prevista necessariamente in formato nel formato cartaceo predisposto dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Paolo COPPOLA (PD) dichiara di non condividere le considerazioni del rappresentante del Governo in merito alla osservazione di cui alla lettera *c*) della proposta di parere. Osserva infatti che è possibile ottenere i medesimi risultati di pubblicità legale e di contrasto alla falsificazione, nonché di accertamento relativo alla commissione di eventuali reati, utilizzando strumenti informatici. Auspica pertanto che gli organi di direzione politica vogliano impartire alle strutture del Ministero chiari indirizzi per adeguare la strumentazione e le modalità di adempimento delle procedure previste per legge alle tecnologie informatiche attualmente disponibili.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si impegna a dare seguito alla richiesta del deputato Coppola. In ogni caso osserva che sulla base dello schema di regolamento in esame risultano dematerializzati tutti i documenti e le procedure ad eccezione del titolo di proprietà.

Arianna SPESSOTTO (M5S) si associa alla richiesta di formulare come condizione l'osservazione di cui alla lettera *b*) della proposta di parere.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, ritiene opportuno mantenere la proposta di parere in esame. Osserva infatti che le osservazioni, per il loro tenore non si prestano ad essere trasformate in condizioni; d'altra parte l'assenso espresso dal rappresentante del Governo assicura che anche le osservazioni, al pari della condizione, risulteranno rispettate nel testo finale del regolamento in esame. Per quanto riguarda in particolare l'osservazione di cui alla lettera *c*), condivide la considerazione del rappresentante del Governo per cui è necessario che il titolo di proprietà sia cartaceo. Segnala peraltro che l'osservazione è stata formulata in modo da fornire al Governo un'indicazione di massima per il superamento del ricorso a documenti cartacei, che si riferisce a tutta la restante documentazione.

Mario TULLO (PD) ritiene doveroso ringraziare il Presidente della Commissione per lo stimolo da lui impresso, già nel dibattito svolto nella precedente seduta a superare le criticità che in tale dibattito erano state evidenziate. Sottolinea peraltro che lo schema di regolamento in esame permette comunque di realizzare un grande progresso rispetto alle modalità con cui fino ad oggi è stato tenuto il registro di iscrizione delle unità da diporto e sono stati rilasciati i documenti di navigazione. Per tali ragioni preannuncia il

voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02681 Bergamini: Modalità e tempi di applicazione del nuovo sistema di revisione periodica dei veicoli leggeri.

ALLEGATO 1

5-02054 Agostinelli: Mancata emanazione del decreto di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona e opportunità di procedere alle nomine dei presidenti delle Autorità portuali commissariate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A riscontro di quanto chiesto dagli Onorevoli Interroganti, ritengo utile ripercorrere gli elementi salienti afferenti alla vicenda in oggetto.

Il 23 marzo 2013 è scaduto il mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Ancona, Avv. Luciano Canepa. Dall'8 maggio, decorso il periodo di *prorogatio*, l'Ente è stato affidato alla gestione di un Commissario straordinario, inizialmente individuato nella persona dello stesso Presidente uscente e, successivamente, terminato il previsto semestre commissariale, dal Sig. Rodolfo Giampieri; il nuovo Commissario straordinario dell'Ente è stato nominato con decreto 7 novembre 2013, n. 399, con decorrenza 9 novembre 2013 e per un periodo massimo di sei mesi, ovvero fino alla nomina del nuovo Presidente.

Per la nomina del nuovo Presidente dell'Autorità Portuale, il MIT ha dato avvio alle procedure previste dall'articolo 8, comma 1, della legge 84/1994, richiedendo agli Enti pubblici interessati di fornire i nominativi degli esperti tra i quali individuare il nuovo vertice dell'Ente in parola.

Gli Enti pubblici interessati hanno pertanto fornito le seguenti designazioni:

per la provincia, Rodolfo Giampieri;

per il comune di Ancona, Rodolfo Giampieri – Cristiano Lassandari;

per il comune di Falconara, Rodolfo Giampieri – Amos Benni – Giuseppe Guacci;

per la Camera di Commercio, Rodolfo Giampieri.

Acquisiti i nominativi, si è proceduto al completamento delle ulteriori fasi procedurali: è stato quindi proposto il nominativo del Sig. Rodolfo Giampieri ai fini dell'intesa da parte della regione, come prescritta dal citato articolo 8, comma 1.

Detta proposta è stata formalizzata alla regione Marche in data 8 novembre 2013, e da quest'ultima positivamente riscontrata con nota in pari data.

Preso atto, dunque, dell'assenso della regione e rilevata la necessità di provvedere al ripristino della normale amministrazione presso l'Ente portuale anconetano, si è proceduto, come prescritto dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, alla richiesta di parere alle competenti Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, che si sono entrambe espresse favorevolmente nelle sedute del 4 dicembre 2013.

Purtuttavia, proprio presso le due Commissioni Parlamentari, il dibattito sulla nomina del vertice dell'Ente Portuale in oggetto si è incentrato sulla nota Sentenza del Consiglio di Stato n. 4768 del 26 settembre 2013 con cui l'Organo di Giustizia Amministrativa ha disposto l'annullamento del decreto 23 settembre 2011, n. 338, di nomina del dott. Piergiorgio Massidda a Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari, rilevando, tra l'altro, che « i soggetti designati debbano necessariamente essere in possesso di una specifica qualificazione culturale, teorica e pratica nelle materie indicate dalla legge » ed aggiungendo che « in tale prospettiva, anche se l'articolo 8 della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 non richiede né uno speci-

fico titolo di studio e né uno specifico percorso professionale di carattere giuridico o tecnico, economico eccetera è di norma necessario il possesso di una laurea connessa, affine, collegata o collegabile con la materia portuale per potersi definire esperto del settore».

Orbene, proprio per la situazione del porto di Ancona, le Commissioni Parlamentari, pur esprimendo concorde avviso sulla designazione del Sig. Rodolfo Giamperi, hanno fatto rilevare la carenza del titolo di studio (laurea) in capo al medesimo.

Tale ultima circostanza può essere dunque assunta a presupposto della ragionevole prudenza adottata successivamente all'acquisizione del parere parlamentare, considerato che — pur essendo preciso dovere dell'Amministrazione assicurare il buon andamento dell'Ente mediante la nomina degli organi ordinari — è altrettanto doveroso garantire, contestualmente, che i relativi provvedimenti siano salvaguardati da ogni possibile censura di legittimità e di merito, posto che, allo stato attuale, la sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato presenta margini di incertezza in ordine ai requisiti da prevedere per la nomina delle figure apicali degli Enti portuali e, conseguentemente, offre spunti a terzi per l'instaurazione di contenziosi dai tempi e dagli esiti imponderabili.

In ordine a tale ultimo aspetto, e riferendosi alla vicenda sopra accennata riguardante il dott. Massidda, è appena il caso di aggiungere che, proprio a seguito di denuncia presentata da un controinteressato, il Ministro Lupi è stato destinatario di specifico addebito penale per abuso d'ufficio, poi favorevolmente risolti innanzi al Tribunale dei Ministri di

Cagliari con il decreto di archiviazione, per carenza dei presupposti materiali e soggettivi, del 24 marzo scorso.

Va parimenti considerato che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4768/2013 estende i suoi effetti sulle restanti nomine presidenziali in itinere presso altre autorità portuali, alle quali non è dunque possibile dare corso senza che siano disponibili, anche a tutela dei soggetti candidati, elementi certi e definitivi sull'idoneità dei profili professionali e culturali necessari per assolvere il mandato di Presidente.

Proprio per sbloccare questa situazione di sostanziale *impasse* derivante dal pronunciamento della Magistratura Amministrativa sopra richiamato, le competenti strutture del MIT hanno inteso, per un verso, promuovere il giudizio della Corte di Cassazione avverso la richiamata Sentenza del Consiglio di Stato n. 4768/2013, per motivi attinenti alla giurisdizione (l'udienza è fissata per il 17 giugno p.v.) in modo da acquisire elementi di certezza in merito agli indirizzi del Giudice Amministrativo, e, per altra parte, hanno formulato apposito quesito (in corso di riscontro) all'Avvocatura Generale dello Stato per acquisire l'avviso in ordine alle linee di condotta da seguire in futuro per l'individuazione dei vertici delle Autorità Portuali.

In tale quadro, è di tutta evidenza che l'operato finora intrapreso dal MIT è diretto esclusivamente a perseguire i superiori principi costituzionali di buon andamento dell'azione amministrativa, in ragione dei quali si è ritenuto legittimamente di soprassedere dalla nomina del vertice dell'Autorità Portuale di Ancona, in attesa dei pronunciamenti sopra elencati.

ALLEGATO 2

5-02393 Mognato: Regolarità del subappalto nella gestione del servizio di handling cargo nell'aeroporto di Venezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo all'interrogazione in argomento la società ENAC, interessata al riguardo, ha riferito che la società Lufthansa ha stipulato con la società FLE, appartenente al gruppo Argol Air Logistics, un contratto per lo svolgimento di attività di *handling* cargo presso l'Aeroporto di Venezia « Marco Polo » a partire dal 1° marzo 2014.

La società FLE, d'accordo con Lufthansa, ha poi ceduto, ex articolo 1406 c.c., il contratto anzidetto alla società Xpress, società di *handling* già in possesso della certificazione di idoneità rilasciata dall'ENAC per la prestazione di servizi di assistenza a terra presso l'Aeroporto di Venezia.

In via generale, evidenzio che, ai fini della prestazione di servizi di *handling* su uno specifico aeroporto, la società interessata deve ottenere dall'ENAC la certificazione di idoneità, dimostrando il possesso di determinati requisiti, anche se la stessa società ha già la certificazione di idoneità per lo svolgimento del servizio presso altro scalo, come prescritto dalla normativa ENAC in materia (Regolamento del 23 aprile 2012 « Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra » e Circolare APT02B).

La predetta normativa, peraltro, all'articolo 9 riconosce la possibilità di subappalto dei servizi di cui trattasi, subordinandola al rispetto di determinate condizioni, quali, ad esempio, che il subappaltante sia certificato per l'aeroporto dove sarà eseguito il servizio oggetto del contratto.

Infatti l'ENAC, Direzione Aeroportuale Nord Est e Direzione Sviluppo Aeroporti, riferisce di aver effettuato, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, le necessarie verifiche sulla regolarità dell'intera operazione appena sintetizzata, anche in contraddittorio con la società FLE, così come in precedenti casi analoghi riscontrati su altri aeroporti.

Al riguardo, preciso che l'ENAC, ai sensi dell'articolo 687 del Codice della Navigazione, è l'unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile.

Infine, sul caso in esame posso riferire che, nelle relazioni che l'Ente presenta semestralmente al MIT ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 18/1999, non vi è alcuna segnalazione su quanto riportato dall'Onorevole Interrogante circa la regolarità del ricorso al subappalto nella gestione del servizio di *handler* cargo a terra tra il vettore (Lufthansa), la società Argol e la società Xpress.

Pertanto, allo stato degli atti, il coinvolgimento della Xpress riguarderebbe soltanto l'indagine avviata dalla Procura di L'Aquila.

A tale riguardo, l'ENAC riferisce di essere stato coinvolto sulla questione solo nell'estate del 2012 a seguito dello svolgimento della predetta indagine in merito alla quale ha fornito una relazione inerente la documentazione relativa alla gara d'appalto per l'affidamento della gestione.

L'ENAC fa altresì presente di essere venuta a conoscenza dell'avvio di indagini a carico della Società Xpress solo informalmente attraverso notizie di stampa,

anche perché lo scalo abruzzese risulta di proprietà comunale e il comune stesso ha provveduto a bandire la gara d'appalto per l'affidamento della gestione dell'aeroporto.

In merito, il Ministero della giustizia ha evidenziato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila ha comunicato che presso detto Ufficio risulta iscritto, nei confronti dei componenti della commissione di gara per l'affidamento della gestione dell'Aeroporto dei Parchi « Giuliana Tamburro » di L'Aquila, un procedimento penale re-

lativo a reati contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica che sarebbero stati commessi nel corso della indicata procedura, conclusasi con l'affidamento della gestione dell'aeroporto al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla società Xpress e dal Consorzio Innovative Solution Italy. Il Procuratore della Repubblica di L'Aquila ha altresì comunicato che, in ordine a detto procedimento, è in corso di notifica l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 415-*bis* c.p.p.

ALLEGATO 3

5-02394 Lenzi: Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide sulle corsie riservate ai mezzi pubblici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante evidenzia il delicato problema della possibilità di circolazione delle persone diversamente abili.

Al riguardo, come del resto citato dall'Onorevole interrogante, faccio presente che il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, all'articolo 11, comma 4, recita: « Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'articolo 12 ».

Tuttavia, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), lascia ampi poteri agli enti proprietari della strada, i quali, con apposita ordinanza, possono riservare corsie stradali a determinate categorie di veicoli.

Ciò premesso, debbo rilevare che nel caso di specie l'Ente Territoriale, nell'am-

bito del proprio potere discrezionale, ha voluto riservare la corsia ai soli mezzi di trasporto pubblico collettivo, e non ai taxi; pertanto, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, restano esclusi anche i veicoli al servizio dei diversamente abili.

In tale quadro, pur prendendosi atto delle pronunce giurisprudenziali richiamate dall'Onorevole interrogante e pur comprendendo appieno il disagio sofferto dai genitori del bambino disabile, nello spirito di voler garantire la maggiore mobilità possibile ai cittadini affetti da handicap, risulta evidente che la contestazione della polizia locale del comune di Valeggio sul Mincio si sia basata su una interpretazione strettamente letterale della norma. È stata investita la competente Direzione del Ministero per valutare l'opportunità di emanare un'eventuale circolare interpretativa.

ALLEGATO 4

5-02692 Aiello: Modalità di reclutamento del personale da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto segnalato dall'Onorevole interrogante ritengo opportuno inquadrare giuridicamente il contesto di riferimento.

Il settore portuale è a tutt'oggi disciplinato dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con la quale, tra l'altro, sono state istituite le autorità portuali. La legge n. 84 ha previsto all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10, comma 6 la non applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993, ora interamente sostituito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e l'assoggettabilità al codice civile del rapporto di lavoro dei dipendenti delle autorità portuali, nonché la sua regolamentazione tramite apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro, che è quello dei lavoratori portuali.

Ciò ha finora portato a ritenere che, pur essendo le autorità portuali enti con personalità giuridica di diritto pubblico e più specificatamente enti pubblici non economici, la legge n. 84 rappresentasse attuazione della riserva di legge sancito dall'articolo 97, comma 3, della Costituzione circa la possibilità di derogare, se appunto previsto da apposita norma di legge, all'obbligo di assunzione mediante concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Il citato articolo 10, comma 6 della legge n. 84 del 1994 stabilisce che il rapporto di lavoro del personale delle autorità portuali è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali sono stipulati da ASSOPORTI, cioè dall'Associazione

rappresentativa delle autorità portuali per la parte datoriale, e dalle organizzazioni sindacali nazionali, maggiormente rappresentative, per il personale delle autorità portuali, quale parte sindacale, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 7 ottobre 1996.

Di conseguenza, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle autorità portuali è attualmente regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato nel 2008 per il periodo 1° gennaio 2009/31 dicembre 2012, tuttora vigente. Il Contratto, all'articolo 2 « Assunzione e documenti », prevede una specifica Nota aggiuntiva per le sole autorità portuali in base alla quale le assunzioni di personale sono effettuate in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia di impiego privato.

La citata Nota aggiuntiva specifica che l'assunzione di personale può aver luogo mediante selezione per titoli e/o esami, ovvero per chiamata diretta in caso di particolari esigenze, avuto riguardo alle caratteristiche professionali e alle specificità delle funzioni da coprire, con criteri aziendalmente stabiliti. A tal fine, tenuto conto dei posti da ricoprire, viene attribuito all'ente il compito di fissare, di volta in volta, le condizioni e le modalità delle assunzioni, sulle quali verranno informati i sindacati, nonché, nel caso di assunzione mediante selezione, la pubblicità da darsi all'avviso di ricerca del personale. In tale ultimo caso questa potrà essere svolta direttamente dall'Ente mediante strutture esterne specializzate.

Quanto al personale dirigenziale delle autorità portuali il CCNL a cui si fa riferimento non prevede norme specifiche sull'assunzione dei dirigenti, ma stabilisce all'articolo 4.2 «Quadro delle Autorità portuali» che per la copertura dei posti da dirigente disponibili o resisi vacanti o determinati da esigenze organizzative prima di procedere ad assunzioni, l'ente può valutare se all'interno dell'organico della categoria quadri esistano esperienze, con particolare riguardo a quelle maturate nel settore da ricoprire, professionalità e requisiti adeguati che possano essere presi in considerazione per tale fine.

Tra l'altro, la non applicabilità del decreto legislativo n. 165 del 2001 è stata confermata già in passato, come anche affermato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri: «le Autorità portuali hanno personalità giuridica di diritto pubblico, contrassegnata da forte autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria».

In particolare, nel corso del 2005, a seguito della Legge finanziaria che vietava alle amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti pubblici non economici, l'assunzione di personale a tempo indeterminato, la stessa Funzione pubblica dichiarava che: «le Autorità portuali, avendo possibilità di autofinanziarsi mediante la riscossione dei canoni e tasse portuali, sono in grado di fronteggiare le proprie esigenze istituzionali con l'assunzione di personale, la cui spesa non comporterebbe un aggravio a carico del bilancio dello Stato», orientamento confermato, poi, dal MEF.

Anche l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, interpellata nel 2012 dall'Autorità portuale di Gioia Tauro riguardo alle modalità di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato, ha affermato che, a prescindere dalla natura dell'ente, «deve escludersi che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applichino le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 165/2001 e ciò in virtù delle norme sopra richiamate (ossia quelle della legge n. 84/1994) che dettano chiaramente per le Autorità portuali una disciplina speciale,

che fa eccezione alle regole generali contenute nel decreto legislativo 165/2001 (articolo 14 delle preleggi)».

In tale parere, richiamando anche un precedente atto consultivo del 2011 dell'Avvocatura generale dello Stato nel quale si afferma l'inapplicabilità del decreto legislativo n. 165/2001 ai dipendenti delle autorità portuali, l'Avvocatura distrettuale, prendendo atto della diversità delle opinioni espresse sull'applicabilità del suddetto decreto legislativo, ha ritenuto che «ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 2 e 10, comma 6 della legge n. 84 del 1994, le modalità di assunzione e i relativi criteri oggettivi per la selezione del personale delle Autorità portuali sono disciplinati dalle norme di diritto privato e dai contratti collettivi di settore, così come espressamente previsto dagli articoli 2 e 4 del decreto ministeriale 7 ottobre 1996, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 6 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche».

Nel quadro sopra descritto, il MIT, in occasione dell'approvazione delle delibere del Comitato portuale dell'Autorità portuale di Civitavecchia relative all'ampliamento della dotazione organica dell'Ente, ha sempre richiamato detto Ente al rispetto delle disposizioni generali in tema di assunzione del personale nelle pubbliche amministrazioni mediante selezione pubblica, al fine di individuare i candidati più idonei, in ragione dei posti da ricoprire, nel rispetto dei principi di trasparenza e massima partecipazione.

Faccio presente, inoltre, che, a seguito di esplicita richiesta formulata dagli uffici del MIT ad ASSOPORTI, al fine di rendere più trasparente il procedimento di selezione del personale, sia esso impiegatizio che dirigenziale, l'Associazione medesima ha stilato nel 2013 le «Linee guida sulla costituzione del rapporto di lavoro del personale dipendente». In tale documento vengono definite:

le modalità di pubblicizzazione del bando di selezione attraverso estratti del bando di concorso su almeno una testata nazionale e una locale ovvero attraverso la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sul

BUR che rimandino al sito internet dell'autorità portuale e della medesima Associazione e dove poter scaricare il bando di selezione nel quale sono indicati i posti disponibili;

le tipologie di assunzione, cioè se a tempo determinato – e in tal caso se si tratta di sostituzione per particolari esigenze temporanee e senza possibilità di rinnovo – o se a tempo indeterminato;

i requisiti richiesti per la posizione da ricoprire (titoli, esperienza professionale);

i criteri di valutazione con l'indicazione dei punteggi da dare ai titoli richiesti e, se è prevista una preselezione, il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

Per quanto riguarda le assunzioni per chiamata diretta, nelle suddette «Linee guida» si afferma che tale modalità va utilizzata in relazione alla specificità del ruolo da ricoprire e alla particolare professionalità del candidato (ad es. per le assunzioni di personale cosiddetto di fiducia del vertice dell'Ente, legato cioè al mandato temporale del Presidente).

Vale la pena inoltre considerare che l'ambito di esercizio dei poteri di vigilanza del MIT si concretizza nell'approvazione delle delibere relative al bilancio di previsione e alle eventuali note di variazione, al conto consuntivo e alla determinazione dell'organico della Segreteria tecnico-operativa.

La verifica sulla gestione delle autorità portuali è esercitata, invece, in primo luogo dal collegio dei revisori che, quale organo dell'Ente, provvede al riscontro degli atti di gestione (articolo 11, comma 3 lettera *a*) della legge 84/1994), quindi dall'ispettorato generale di finanza del MEF che, come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2008, ha tra i suoi compiti l'attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici,

in particolare attraverso i Servizi ispettivi centrali di finanza pubblica. Un ulteriore intervento sulla verifica della gestione è infine svolto dalla Corte dei conti che, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite sull'attività di controllo sul rendiconto della gestione finanziaria dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 84/1994, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, esamina anche il personale degli enti, la relativa pianta organica ed i costi.

Nessuno dei suddetti soggetti preposti al controllo sulla gestione delle autorità portuali ha, però, mai evidenziato che le modalità di reclutamento del personale, individuate dall'articolo 2 del CCNL in parola, in particolare quella per chiamata diretta, fossero contrarie alla normativa vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Piuttosto, i collegi dei revisori dei conti hanno sempre richiamato gli enti all'osservanza delle procedure previste dalla normativa vigente per la selezione del personale assunto, come nei casi in cui, ad esempio, in carenza di personale, si è fatto ricorso all'istituto del lavoro a progetto previsto dal decreto legislativo n. 276/2003 o all'inquadramento al livello superiore del personale utilizzando la procedura conciliativa con l'interessato che rivendicava l'avvenuto consolidato esercizio di funzioni superiori.

In particolare, relativamente alle assunzioni per chiamata diretta la Corte dei conti, nella determinazione n. 74 del 2007 sulla gestione dell'Autorità portuale di Napoli, pur evidenziando la necessità che tale tipologia assuntiva fosse contenuta al massimo e limitata a specifiche esigenze, ha ammesso, implicitamente, la possibilità di farvi ricorso, tanto che la Procura regionale campana della Corte dei conti ha proceduto all'archiviazione delle indagini disposte sulle assunzioni per chiamata diretta operate da detta Autorità.

Come sopra accennato, anche l'Avvocatura distrettuale di Reggio Calabria, in un parere reso all'Autorità portuale di

Gioia Tauro sull'assunzione per chiamata diretta ha affermato, riferendosi tra l'altro al principio sancito dall'articolo 97, comma 3 della Costituzione, che essa può essere utilizzata, sia pur in casi eccezionali, quando sia necessario acquisire specifiche professionalità in relazione a particolari settori in cui si esplica l'attività dell'Autorità portuale non utilmente o difficilmente reperibili con gli ordinari strumenti di selezione del personale.

Del resto, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 225/2010, n. 9/2010, n. 215/2009 e n.363/2006) «... il principio del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni può andare incontro a deroghe ed eccezioni delimitate in modo rigoroso... in particolare è indispensabile che le eccezioni al principio del pubblico concorso siano numericamente contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni poste in essere dall'amministrazione; che l'assunzione corrisponda a una specifica necessità funzionale dell'amministrazione e, soprattutto, che siano previsti adeguati accorgimenti per assicurare comunque che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico...».

È pur vero, però, che la natura giuridica di ente pubblico non economico delle autorità portuali ha condotto talora il giudice amministrativo a ritenere che dovesse essere utilizzato lo strumento del concorso pubblico per procedere alla selezione del personale (sentenza TAR Catania n. 2251/2009 del 28 dicembre 2009, confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana con sentenza n. 134/2011 del 16 febbraio 2011).

E solo di recente la Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, nella determina n. 39/2013 sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Messina per gli anni 2009/2011, richiamando tali sentenze, ha sottolineato che l'Ente «è tenuto a rispettare la regolamentazione pubblicitica del decreto legislativo n. 165/2001, come derivante dai principi di traspa-

renza, pubblicità e imparzialità di natura comunitaria, nonché riconducibile al dettato costituzionale; ciò in conformità con la giurisprudenza amministrativa più recente ed a prescindere dalla peculiarità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Autorità portuali».

Corre inoltre l'obbligo di segnalare che non risultano segnalazioni sui costi del personale dell'Autorità portuale di Civitavecchia da parte del Collegio dei revisori dei conti e della Corte dei conti nelle sue relazioni sull'attività di controllo sul rendiconto della gestione finanziaria dell'Ente.

Per quanto riguarda invece la questione relativa all'attività ispettiva di competenza dei pertinenti Servizi della Ragioneria Generale dello Stato, la maggior parte dei rilievi a suo tempo formulati risulta essere stata superata, avendo l'Autorità portuale introdotto i correttivi richiesti in sede ispettiva o comunque sospeso l'erogazione degli importi ritenuti non coerenti con la normativa in vigore.

Come riportato nell'interrogazione in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica ha richiesto al MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza – Servizi ispettivi di finanza pubblica, di avviare una ulteriore e più puntuale ispezione sulle modalità di reclutamento del personale presso l'Autorità portuale di Civitavecchia, stante la complessità della fattispecie e l'opportunità di accertarla e approfondirla anche in termini dimensionali rispetto alle altre autorità portuali, mentre il MIT ha avviato una verifica circa le procedure poste in essere dalle autorità portuali relativamente all'assunzione di personale, con particolare riferimento alla conformità all'impianto normativo attualmente applicabile, al fine di cogliere eventuali criticità o difformità rispetto alla normativa vigente.

Sono state, quindi, acquisite dalle autorità portuali informazioni circa le modalità di assunzione del personale e la relativa documentazione e nel caso di chiamata diretta, la specificazione delle

professionalità per le quali si è deciso di utilizzare tale tipologia di reclutamento anziché l'assunzione pubblica.

Dalla verifica condotta, e in attesa degli esiti dell'attività ispettiva che sta conducendo il Servizio ispettivo del MEF, può sinteticamente rilevarsi che le autorità portuali hanno applicato in tema di assunzioni del personale le disposizioni contenute nel citato articolo 2 del CCNL dei lavoratori dei porti. Dette assunzioni sono state svolte principalmente attraverso selezione pubblica, mediante diverse forme di pubblicità: pubblicazione del bando nel proprio sito internet, su giornali a tiratura nazionale e locale, su siti specializzati in assunzioni, sull'Albo pretorio del comune e della regione di riferimento, sul sito di società di selezione scelte mediante gara ad evidenza pubblica.

Nel caso di chiamata diretta, i cui numeri appaiono mediamente esigui rispetto alla complessiva dotazione organica, ma cionondimeno significativi, si è trattato per lo più di soggetti provenienti dalle Capitanerie di porto o da altre amministrazioni pubbliche, per funzioni particolari, quali il controllo nel settore del demanio marittimo, nel settore dei servizi tecnico-nautici e di security portuale, attività cioè che necessitano di personale già in possesso di esplicita e comprovata esperienza e professionalità. In altri casi, dettati da urgenza e necessità per sopperire a carenze di organico in servizi essenziali dell'ente, si è fatto ricorso a contratti a tempo determinato. In alcuni casi detti contratti, come previsto dal CCNL, sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, non può non evidenziarsi come la questione si presenti alquanto complessa sul piano della concreta applicazione del CCNL e ciò è dimostrato anche dalla non piena omogeneità delle posizioni assunte, ad oggi, sia dagli organi di controllo, sia dall'Avvocatura dello Stato, all'uopo interessata, sia ancora dalla magistratura amministrativa e costituzionale.

Quanto ai possibili interventi che possono essere posti in essere per censurare

eventuali violazioni ed assicurare il pieno rispetto della vigente normativa, faccio presente che il MIT, a seguito di specifico incontro con rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica e del MEF, ha concordato sulla necessità di dare una ancor più chiara linea di indirizzo in tema di assunzioni del personale delle autorità portuali, tenuto conto della personalità giuridica di diritto pubblico, contrassegnata da forte autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria e con possibilità di autofinanziarsi mediante la riscossione di canoni e tasse portuali e quindi in grado di fronteggiare le proprie esigenze istituzionali con l'assunzione di personale, la cui spesa non comporta dunque un aggravio a carico del bilancio dello Stato.

In particolare, partendo dalle «Linee guida» elaborate da Assoporti, sarà cura dei competenti uffici del MIT ridefinire quanto prima nuove indicazioni in tema di assunzione del personale delle autorità portuali con l'obiettivo di far sì che le stesse si attengano rigorosamente alla vigente disciplina delle assunzioni, soprattutto, per quanto concerne gli eccezionali casi di assunzioni per chiamata diretta, conformemente agli indirizzi da ultimo formulati dal Dipartimento della funzione pubblica.

L'intera disciplina potrà comunque formare oggetto di razionalizzazione nel provvedimento di riordino della struttura organizzativa portuale e logistica nazionale, in fase di avanzata definizione: in detta sede potranno infatti essere compiutamente forniti i diversi contributi destinati ad introdurre nel sistema di assunzione del personale delle autorità portuali assetti compiutamente definiti rispetto al vigente impianto giuridico.

In tale contesto le argomentazioni del Dipartimento della funzione pubblica potranno trovare il corretto posizionamento, considerato che per la portata delle conclusioni cui è giunto il suddetto Dipartimento, a fronte dell'innegabile complessità della fattispecie e delle molteplici posizioni interpretative finora registrate, le stesse necessitano di un'univoca interpretazione eventualmente anche di natura legislativa.

Quanto ai costi medi per dipendente, cui l'Onorevole interrogante fa riferimento, le differenze riscontrate derivano presumibilmente da determinazioni assunte dalle autorità portuali, nella loro piena autonomia e nel rispetto di quanto previsto nel CCNL in sede di contrattazione decentrata.

Sebbene la diversità, talora marcata, del trattamento economico del personale appaia discutibile sul piano sostanziale e quantunque il MIT ritenga che anche per essa debba essere posta una regola ed un limite sul piano normativo, che potrà in ogni caso essere ricercata, come sopra osservato, in occasione del processo di riforma del settore, purtuttavia non sembra in alcun modo configurabile, in detta diversità, una censurabile violazione del quadro legislativo che regola la materia.

In relazione alla segnalazione di numerosi incarichi di assistenza al RUP per la realizzazione di opere infrastrutturali, sono ancora in corso i relativi accertamenti, soprattutto da parte dell'ispettorato generale di finanza, per cui elementi concreti di giudizio al riguardo potranno essere forniti in seguito all'esito delle predette verifiche.

Sempre sulla scorta degli esiti degli accertamenti in corso, il MIT valuterà se sussistano i presupposti per attivare la procedura di segnalazione alla Procura della Corte dei conti di eventuali comportamenti idonei a generare ipotesi di danno erariale: allo stato attuale, salvo l'emergere di diversi elementi di fatto, sembrerebbero peraltro non sussistere gli estremi del danno erariale, posto che i soggetti assunti hanno comunque prestato la loro attività

lavorativa e in relazione ad essa hanno ricevuto il corrispettivo delle loro prestazioni professionali.

Pertanto, con riferimento a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante, come poc'anzi evidenziato, sono in atto accertamenti e verifiche per individuare l'eventuale sussistenza di comportamenti censurabili all'interno dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

Giova tuttavia precisare che eventuali « procedimenti disciplinari » nei confronti del vertice dell'Ente non possono trovare applicazione alla persona del Presidente in quanto non dipendente del Ministero. Mentre, eventuali sanzioni nei confronti dei dirigenti dell'Autorità sono rimesse all'apprezzamento e alla valutazione dei competenti organi dell'Ente stesso.

Nei confronti del Presidente di un'autorità portuale è prevista la possibilità, negli specifici e tassativi casi di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 84/94, di disporre la revoca del mandato (con scioglimento contestuale del comitato portuale e nomina di un apposito commissario straordinario).

Fuori dai predetti casi, la revoca dell'incarico ed il commissariamento potrebbero – in via del tutto eccezionale – essere disposti qualora nell'amministrazione dell'ente venisse riscontrata una diffusa, marcata e grave situazione di cattiva gestione complessiva, tale da compromettere in maniera determinante la funzionalità ed efficienza dell'ente stesso e creare conseguentemente nocuo all'attività del porto ed al suo sviluppo, situazione che, allo stato, fatto salvo l'eventuale diverso esito degli ulteriori accertamenti in corso, non risulta sussistere nel caso di specie.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 96).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (Atto n. 96);

premesso che:

le finalità dello schema in oggetto appaiono pienamente condivisibili, dal momento che, rispondendo a quanto atteso da tempo dagli operatori del settore, l'atto in esame permette di superare il sistema cartaceo finora in uso relativo alla tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto e al rilascio dei documenti di navigazione, sostituendolo con un sistema informatizzato, mediante la realizzazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, costituito dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto e dallo Sportello telematico del diportista, con l'effetto di semplificare gli adempimenti previsti e ridurne i costi;

proprio in relazione alle finalità di semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi, si evidenzia l'opportunità che in fase di attuazione siano adottate tutte le misure volte ad eliminare quanto più rapidamente possibile il ricorso ai documenti cartacei, ad assicurare la completa disponibilità *on line* della moduliistica di cui all'articolo 7 dello schema in esame, a permettere lo svolgimento in via

interamente informatizzata delle procedure di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti relativi alle unità da diporto soggetti a pubblicità e di rilascio dei documenti di navigazione e a consentire il più agevole e ampio accesso a tali procedure, nonché ai dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto;

rispetto a tali obiettivi risulta altresì essenziale, nella fase attuativa, assumere tutte le iniziative finalizzate ad adeguare progressivamente le modalità di funzionamento del sistema telematico centrale della nautica da diporto, di tenuta del pubblico registro delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione ai principi recati dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai principi di interoperabilità e cooperazione applicativa, utilizzando soluzioni che permettano di beneficiare pienamente degli sviluppi tecnologici che hanno caratterizzato il settore informatico; ciò consentirà infatti ulteriori e notevoli progressi nella semplificazione degli adempimenti e nel contenimento dei relativi costi, sia quelli di gestione del sistema, a carico della pubblica amministrazione, sia quelli relativi allo svolgimento delle procedure previste dalla legge, a carico delle imprese di costruzione e produzione e degli acquirenti delle unità da diporto;

appare altresì assolutamente opportuno assicurare il coordinamento nor-

mativo tra le disposizioni contenute nello schema di regolamento di delegificazione in oggetto e il codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di evitare che il mantenimento nel testo del codice di disposizioni che fanno riferimento alle procedure cartacee possa giustificare il persistere del ricorso a tali procedure;

sotto questo profilo non appare condivisibile l'osservazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato di sopprimere il comma 1 dell'articolo 11 dello schema in esame; occorre infatti rilevare che, se la disposizione con cui si autorizza l'adozione del regolamento di delegificazione (comma 219 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità 2013) reca un riferimento non pertinente a modifiche dell'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del codice, che contengono esclusivamente le definizioni di « nave da diporto » e « imbarcazione da diporto », la medesima disposizione individua altresì l'ambito materiale dell'intervento di modifica delle norme dettate dalla legge nelle norme che intervengono in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative; occorre pertanto ritenere conseguenti a tale individuazione materiale le modifiche del testo vigente del codice della nautica da diporto, recate dal comma 1 dell'articolo 11 dello schema in esame, finalizzate a rendere coerente il codice della nautica da diporto con l'istituzione e l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;

con riferimento alle disposizioni di legge che hanno autorizzato l'adozione del regolamento in esame, si può altresì segnalare che il comma 217 del citato articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha previsto che il sistema telematico centrale della nautica da diporto includa l'Archivio telematico centrale e lo Sportello telematico del diportista; risulta pertanto opportuno, come già indicato nel parere del Consiglio di Stato, prevedere che l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, di cui all'articolo 4 dello schema

di regolamento in esame, non espressamente contemplato dalla norma primaria, sia istituito presso l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto;

relativamente alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 8 e al comma 5 dell'articolo 12 dello schema in esame, appare opportuno mantenere la formulazione che prevede, per quanto concerne la trasmissione dei dati tecnici, il rilascio della dichiarazione di costruzione e importazione e le comunicazioni con finalità antifrode, il riferimento alle associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, senza introdurre il riferimento ai distributori, sebbene quest'ultimo sia contenuto nella norma primaria (comma 220 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013); nel settore i distributori rappresentano infatti i soggetti che effettuano le operazioni di vendita al dettaglio, e che, pertanto, svolgono un'attività non rilevante rispetto alle operazioni previste dalle disposizioni in questione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

mantenere il comma 1 dell'articolo 11 dello schema di regolamento in esame, al fine di assicurare il pieno coordinamento della normativa dettata dal codice della nautica da diporto, di cui di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con la disciplina del sistema telematico centrale della nautica da diporto, di cui allo schema di regolamento di delegificazione in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 8 e al comma 5 dell'articolo 12, il Governo, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, mantenga la formulazione che si riferisce alle « associazioni dei costruttori e importatori

maggiormente rappresentative sul piano nazionale », sebbene la norma primaria faccia riferimento alle « associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto »;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto sia istituito presso l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto;

c) in fase di attuazione della disciplina del sistema telematico centrale della nautica da diporto, di cui allo schema di regolamento in esame, si adottino tutte le misure utili ad eliminare quanto più rapidamente possibile il ricorso ai documenti cartacei, ad assicurare la disponibilità *on line* della modulistica di cui

all'articolo 7 dello schema in esame, a facilitare lo svolgimento in via informatizzata delle procedure di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti relativi alle unità da diporto soggetti a pubblicità e di rilascio dei documenti di navigazione, a consentire il più agevole e ampio accesso a tali procedure, nonché ai dati contenuti nell'archivio telematico delle unità da diporto, e, più in generale, ad adeguare progressivamente le modalità di funzionamento del sistema, di tenuta del pubblico registro delle unità da diporto e di rilascio dei documenti di navigazione ai principi recati dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai principi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01634 D'Incecco ed altri: Utilizzo dei <i>voucher</i> per servizi di <i>baby sitting</i> o per servizi per l'infanzia	110
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	115
5-02261 Crivellari: Tutela dei livelli occupazionali nella Zona di Rovigo di ENEL Distribuzione S.p.a.	111
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	117
5-00863 Gregori ed altri: Situazione del Centro di riabilitazione « Boggi » di Santa Severa	111
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	118

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano ..	113
Audizione di rappresentanti di AlmavivA Contact S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113
Audizione di rappresentanti di Comdata S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114

INTERROGAZIONI

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 13.50.

5-01634 D'Incecco ed altri: Utilizzo dei *voucher* per servizi di *baby sitting* o per servizi per l'infanzia.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vittoria D'INCECCO si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo sottolineando come i provvedimenti attuativi della legge n. 92 del 2012 abbiano introdotto oneri procedurali pesanti e complessi a carico delle donne. Sarebbe bastato, a suo avviso, riprodurre le modalità di utilizzo di *voucher* attuate in molte regioni italiane, citando, in proposito, il caso della dote scuola della regione Lombardia e del bonus bebè del Lazio e del Piemonte. Non comprende, inoltre, il motivo per il quale sia stato affidato al solo INPS il compito di gestire il servizio, anziché utilizzare, attraverso il libero mercato, le procedure di gestione dei *voucher* per i servizi alla persona, come avviene in Paesi come

Francia e Regno Unito. Giudica necessario favorire la costruzione di un sistema di servizi alla persona e alla famiglia più efficiente, sottolineando come il voucher per il *baby sitting* rientri nell'ambito più generale dei voucher per i servizi alla persona, misura di recente annunciata dal Presidente del Consiglio nell'ambito della consultazione per la riforma del Terzo settore. Si tratta, a suo avviso, di assicurare la creazione di un sistema di servizi di qualità con costi sostenibili, facilitando la conciliazione tra vita privata e attività professionale al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione femminile.

Auspica, in conclusione, che non si ripetano gli errori commessi nella realizzazione del cosiddetto *voucher* per il *baby sitting*, augurandosi che il Governo si impegni a garantire procedure snelle e telematiche che non appesantiscano le modalità di fruizione del *voucher*, assicurando la presenza capillare degli istituti e delle imprese convenzionate nonché un adeguato livello di concorrenza tra operatori privati e pubblici del settore, al fine di evitare situazioni simil-monopolistiche, come avvenuto nel caso del *voucher* per i servizi di *baby sitting*.

5-02261 Crivellari: Tutela dei livelli occupazionali nella Zona di Rovigo di ENEL Distribuzione S.p.a.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego CRIVELLARI (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, si dichiara sollevato, per il momento, dalle rassicurazioni fornite dall'Esecutivo, pur precisando che è sua intenzione continuare a monitorare la situazione di ENEL Distribuzione S.p.a.: si tratta, a suo avviso, di promuovere interventi che salvaguardino i livelli occupazionali nella Zona di Rovigo, area giudicata meritevole di una particolare attenzione, considerata la particolare conformazione di quel territorio.

5-00863 Gregori ed altri: Situazione del Centro di riabilitazione « Boggi » di Santa Severa.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, fa presente che l'interrogazione in oggetto pone all'attenzione il tema della verifica del rispetto degli accordi con i quali vengono gestiti le crisi aziendali. Sottolineato che soprattutto nella Regione Lazio, a seguito delle note politiche di riduzione della spesa, sono diffuse situazioni di crisi che determinano ricadute pesanti sulle strutture socio-sanitarie, dichiara che sarà sua cura continuare vigilare su tali fenomeni, soprattutto laddove si verificano casi di mancata reintegrazione dei lavoratori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a

esprimere il parere di competenza alla VII Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 58 del 2014, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, già approvato dal Senato.

Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è volto a fronteggiare gli effetti derivanti dall'annullamento totale o parziale disposto dalla magistratura amministrativa, nelle regioni Toscana, Lombardia, Abruzzo e Molise, della procedura concorsuale a 2.386 posti di dirigente scolastico, indetta con decreto del 13 luglio 2011 del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e svoltasi su base regionale. Si intende, in particolare, evitare che, nelle more della rinnovazione concorsuale, si verifichi la rimozione dalla rispettive funzioni dei dirigenti già dichiarati vincitori, che stanno lavorando da tempo nelle sedi di rispettiva assegnazione. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, detta rimozione si rifletterebbe in maggiori oneri conseguenti alla contestuale assegnazione del medesimo personale in soprannumero presso gli istituti di provenienza, determinando, altresì, la necessità di ricorrere all'istituto delle reggenze nei relativi incarichi e, per di più, ostacolando una razionale programmazione del trasferimenti di docenti per il prossimo anno scolastico.

Segnala che l'analisi di impatto della regolazione (AIR) allegata al provvedimento evidenzia che sono state sentite le organizzazioni sindacali, nonché una delegazione di dirigenti scolastici, che hanno condiviso la soluzione proposta.

Ricorda, poi, che il Senato ha apportato talune modifiche al testo, precisando che i dirigenti permarranno alla guida degli istituti fino al termine dell'anno scolastico in cui avverrà la rinnovazione del concorso secondo le modalità determinate dal Consiglio di Stato, in modo da salvaguardare la continuità della guida delle scuole. Inoltre, si è stabilito che entro il 31 dicembre 2014 venga bandita la prima tornata del nuovo corso concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti

scolastici, previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013, prevedendo la riserva di una quota dei posti in favore dei soggetti vincitori o utilmente collocati in graduatorie di concorsi successivamente annullate, di categorie di soggetti puntualmente identificate che hanno contenziosi aperti rispetto a passate procedure, nonché di soggetti che abbiano beneficiato della conferma di incarichi ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005. L'aver svolto funzioni di dirigente scolastico sarà valutato tra i titoli valutabili nel nuovo concorso.

Fa presente che l'articolo 2 interviene nuovamente sulla materia dello svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, affrontata da ultimo dall'articolo 19 del decreto-legge n. 16 del 2014. La disposizione si inquadra in un più ampio intervento in materia, che ha visto la stipula, il 28 marzo scorso, di un accordo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e parti sociali, volto ad individuare una soluzione strutturale alle problematiche occupazionali dei lavoratori ex LSU e appartenenti ai cosiddetti appalti storici, addetti allo svolgimento di servizi di pulizia nelle scuole.

Rileva che il comma 1 prevede che, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno 2014 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, dal 1° aprile 2014 e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2014, le istituzioni scolastiche ed educative provvedano all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. Fa quindi notare che il successivo comma 2 prevede che tali acquisti debbano avvenire alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la con-

venzione Consip, nell'ambito del limite di spesa previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

Fa presente che la norma riprende gli interventi già previsti nel decreto-legge n. 16 del 2014, sul quale la XI Commissione, in sede consultiva, si esprime con parere favorevole. Tale decreto aveva, infatti, prorogato al 31 marzo il termine per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche per l'acquisto di servizi di pulizia e di servizi ausiliari, al fine di far fronte ai problemi di gestione dei servizi di pulizia nelle scuole a seguito del passaggio alle imprese vincitrici delle gare Consip e di affrontare i gravi problemi occupazionali connessi a tale passaggio.

Fa notare che lo scopo della presente disposizione è quello di consentire, grazie alla stipula di nuovi contratti alle condizioni economiche previste dalla convenzione Consip, il regolare svolgimento delle attività didattiche per l'anno in corso nelle realtà territoriali nelle quali non siano ancora attivate le predette convenzioni, considerato che il ridottissimo tempo a disposizione non consentirebbe l'espletamento delle procedure previste per la scelta di un contraente che assicuri un livello di efficienza dei servizi di pulizia paragonabile a quello tipico dei contratti Consip.

Infine, osserva che il comma 2-bis, introdotto dal Senato, reca una norma di analogo tenore per quanto concerne gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali. Si stabilisce, infatti, che nei territori ove non è stata ancora attivata la convenzione-quadro Consip, le istituzioni scolastiche ed educative statali effettuino gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti acquistando il relativo servizio dai medesimi raggruppamenti e imprese che assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione Consip ed alle condizioni economiche pari all'im-

porto del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui è attiva la convenzione.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, preannuncia l'espressione di un parere sostanzialmente favorevole, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nella successiva discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO indi del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Almaviva Contact S.p.a.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco TRIPI, *presidente di Almaviva Contact S.p.a.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Cesare DAMIANO, *presidente*, nonché i deputati Giorgio PICCOLO (PD), Claudio COMINARDI (M5S), Walter RIZZETTO (M5S), Luisella ALBANELLA (PD) e Marco MICCOLI (PD).

Marco TRIPI, *presidente* di *Almaviva Contact S.p.a.*, intervenendo in replica, rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di *Almaviva Contact S.p.a.* per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Comdata S.p.a.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimo CANTURI, *amministratore delegato* di *Comdata S.p.a.*, svolge una

relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Walter RIZZETTO (M5S), Luisella ALBANELLA (PD), Marco MICCOLI (PD), Giorgio PICCOLO (PD), Antonio PLACIDO (SEL) e Renata POLVERINI (FI-PdL).

Massimo CANTURI, *amministratore delegato* di *Comdata S.p.a.*, in sede di replica, rende ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di *Comdata S.p.a.* per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-01634 D'Incecco ed altri: Utilizzo dei voucher per servizi di baby sitting o per servizi per l'infanzia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole D'Incecco inerente allo strumento dei voucher per l'acquisto di servizi di *babysitting* e asili nido pubblici o privati in favore delle madri lavoratrici, introdotto, in via sperimentale, dall'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, in primo luogo è opportuno ricordare che nell'ambito delle iniziative assunte per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia si colloca il Piano Azione Coesione (PAC) – avente durata triennale (dal 2013 al 2015) – le cui risorse finanziarie sono destinate alle quattro regioni comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza » (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

In particolare, nell'ambito dei servizi di cura all'infanzia, gli obiettivi perseguiti dal PAC sono: l'aumento strutturale dell'offerta dei servizi pari ad un *target* del 12 per cento di copertura nel 2015; l'estensione della copertura territoriale in quelle aree ad oggi sprovviste di strutture e servizi ed il miglioramento di qualità e gestione dei servizi socio-educativi.

La dotazione finanziaria complessiva del programma è pari a 730 milioni di euro, dei quali 400 sono destinati allo sviluppo dei servizi di cura all'infanzia.

Ricordo, inoltre, che la legge di stabilità per il 2014 ha istituito, per il corrente anno, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati nel quale confluiscono le risorse – ancora disponibili alla data di entrata in vigore della predetta legge – del Fondo per il credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 185 del 2008.

Tanto premesso, con riferimento al beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera *b*), della legge n. 92 del 2012, ricordo che lo stesso si sostanzia in due forme di contributo, alternative tra loro ed aventi il medesimo importo (nella misura di 300 euro mensili):

un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;

un apposito voucher per l'acquisto dei servizi di *baby-sitting*.

Tale beneficio può essere concesso alla madre lavoratrice negli undici mesi successivi alla fruizione del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Con riferimento ai criteri di accesso e alle modalità di utilizzo del beneficio, gli stessi sono stati definiti dal Ministero che rappresento con decreto del 22 dicembre 2012, che ha demandato all'INPS il compito di redigere una graduatoria nazionale delle lavoratrici beneficiarie sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza, nonché – a parità di ISEE – dell'ordine di presentazione della domanda.

Al riguardo l'INPS ha reso noto di aver fornito ampie informazioni ed indicazioni in ordine alle strutture che erogano servizi per l'infanzia, nonché alle modalità di accesso al servizio di presentazione *on line* delle domande.

L'Istituto, in particolare, ha precisato che le informazioni richieste dalla proce-

dura di domanda si giustificano per la necessità di conoscere i periodi di congedo parentale effettivamente fruiti dalla lavoratrice, anche al fine di concedere il giusto importo del beneficio o, quantomeno, di segnalare alla madre stessa le incongruenze tra i periodi di congedo parentale dichiarati ed il valore dei *voucher* richiesti.

Riguardo poi all'opportunità dell'utilizzo di *voucher* specifici in luogo dei buoni per il lavoro accessorio — che non consentono il controllo e la tracciabilità della spesa, ben potendo essere utilizzati anche per prestazioni diverse da quelle di *baby-sitting* — l'INPS ha precisato che la stampa di appositi *voucher* avrebbe comportato un notevole aumento dei costi unitamente ai tempi di realizzazione di un'apposita procedura pubblica per l'acquisizione di tali buoni. L'Istituto ha altresì osservato che — ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 22 dicembre 2012 — la madre lavoratrice, per usufruire

del beneficio in questione, rinuncia a periodi di congedo parentale, ragione per la quale è facile presumere che i *voucher* vengano impiegati esclusivamente per compensare il servizio di *baby-sitting*, inteso come efficace strumento di conciliazione tra tempi di lavoro e di cura familiare.

Occorre inoltre considerare che la madre beneficiaria, all'atto di effettuare la dichiarazione di inizio prestazione all'INPS, è tenuta anche a dichiarare l'attività per cui i *voucher* vengono impiegati, assumendosi, in tal modo, la responsabilità della coerenza tra l'autodichiarazione effettuata e l'attività effettivamente svolta dalla persona remunerata.

Da ultimo, lo stesso Istituto ha reso noto di aver sviluppato un sistema procedurale che consente il controllo ed il monitoraggio sistematico dei *voucher* emessi, nonché della spesa complessivamente sostenuta.

ALLEGATO 2

5-02261 Crivellari: Tutela dei livelli occupazionali nella Zona di Rovigo di ENEL Distribuzione S.p.a.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione dell'onorevole Crivellari, concernente il progetto di ristrutturazione aziendale di Enel Distribuzione S.p.A. in Veneto e, più specificamente, il possibile accorpamento delle unità locali ricadenti nella cosiddetta « zona di Rovigo », preliminarmente, faccio presente che in tale zona sono ricomprese cinque unità locali:

la prima denominata « Zona Rovigo », in Rovigo, con 52 unità di personale in forza;

la seconda in Adria con 8 unità di personale in forza;

la terza in Porto Tolle con 2 unità di personale in forza;

la quarta in Rovigo con 1 unità di personale in forza;

la quinta in Badia Polesine con 14 unità di personale in forza.

Per quanto concerne il quesito posto dall'onorevole Crivellari, faccio presente che la Direzione territoriale del lavoro di Rovigo – interessata della questione – ha reso noto che non risulta avviato alcun progetto concreto di accorpamento degli uffici appartenenti alla zona di Rovigo.

La predetta Direzione territoriale ha, altresì, evidenziato che a livello centrale

Enel Distribuzione S.p.A. aveva ipotizzato, a partire dal prossimo mese di giugno 2014, un progetto di riorganizzazione e razionalizzazione della struttura periferica, che ad oggi non ha avuto alcun concreto inizio, probabilmente anche in attesa delle determinazioni del nuovo amministratore delegato.

In questa prospettiva, la Direzione territoriale di Rovigo ha fatto sapere che a breve si svolgerà a livello nazionale un incontro tra le organizzazioni sindacali ed il nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda nel corso del quale dovrebbero definirsi le eventuali misure per la riorganizzazione delle sedi a livello territoriale. Risulta altresì che Enel Distribuzione S.p.A. provvederà entro la fine di questo mese all'assunzione a tempo determinato di sette giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni per la sede di Badia Polesine e di otto giovani per la sede di Rovigo.

In conclusione, nel rilevare che, ad oggi, non risulta richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine ad eventuali sviluppi della vicenda richiamata nel presente atto parlamentare.

ALLEGATO 3

**5-00863 Gregori ed altri: Situazione del Centro di riabilitazione
« Boggi » di Santa Severa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in esame, l'onorevole Gregori richiama l'attenzione del Governo sul centro di riabilitazione « Alessandro Boggi » di Santa Severa, con riferimento sia alla situazione dei lavoratori che agli *standard* di qualità igienico-sanitari assicurati all'interno della struttura.

Relativamente al primo aspetto, occorre far presente che allo stato la questione non risulta portata all'attenzione delle competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in quanto non è stato richiesto l'esame della situazione occupazionale della società, né è stata presentata istanza di ammissione ai trattamenti di integrazione salariale.

Ciò premesso, la competente Direzione territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto sapere che in data 31 marzo scorso si è conclusa con un verbale di mancato accordo, negli uffici della regione Lazio, la procedura di collocazione in mobilità instaurata il 6 marzo 2014 dall'Unisan Consorzio Cooperative Sociali, gestore del Centro di riabilitazione, con il conseguente licenziamento collettivo di 42 unità lavorative, di cui 25 appartenenti al Centro « Alessandro Boggi » e già interessate da diversi periodi di CIG in deroga, l'ultimo dei quali in scadenza il 31 marzo 2014.

Successivamente, in data 3 aprile 2014, sempre presso la regione Lazio, è stato sottoscritto un verbale di accordo relativo ad una seconda procedura di mobilità che coinvolge 7 lavoratori, di cui 4 in forza presso il Centro « Alessandro Boggi », per la quale è stata accordata un'ulteriore

proroga della CIG in deroga. La sospensione dei lavoratori riguarda il periodo 1° aprile-30 giugno 2014.

Con specifico riferimento al secondo quesito, il Ministero della salute – espressamente interpellato sull'argomento – ha evidenziato come a livello nazionale il punto di riferimento in materia di *standard* di qualità sanitaria sia rappresentato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992. Tale provvedimento, nel disciplinare l'istituto dell'accreditamento delle strutture sanitarie e i relativi controlli, prevede che « la regione e le Aziende sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese ».

Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ha determinato i requisiti minimi per l'esercizio delle attività da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private e delle strutture sociosanitarie e ha definito i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi necessari ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento. Successivamente le Regioni hanno deliberato sulla materia disciplinando l'organizzazione di tali strutture, ma prevedendo sostanzialmente gli stessi contenuti del citato decreto del 14 gennaio 1997. La regione Lazio, in particolare, ha adottato la deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 2006.

Con successivo decreto del Presidente della regione Lazio n. 56 del 2008 è stata costituita la Commissione tecnica preposta

alla verifica del possesso dei requisiti minimi autorizzativi all'esercizio delle attività sanitarie.

Spetta, infine, alle regioni effettuare la verifica del possesso dei requisiti minimi stabiliti valendosi del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità sanitari locale nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura o l'attività.

Da ultimo, in riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro e del rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza da parte del consorzio Ri.Rei-Uniasan, faccio presente che l'Assessorato al lavoro della regione Lazio ha reso noto

di aver interessato la competente Direzione regionale salute e integrazione socio-sanitaria « affinché possa porre in essere tutte le azioni e le procedure di competenza ».

A tal proposito, qualora dovessero essere accertate anomalie e, in ogni caso, qualora ne facciano istanza i lavoratori o le Parti sociali, l'Assessorato al lavoro della regione, di concerto con la Cabina di Regia Sanità, procederà a convocare immediatamente un tavolo al fine di verificare le irregolarità che dovessero emergere e adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	120
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2014	121
AVVERTENZA	121

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 15 maggio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Intervengono i deputati Delia MURER (PD), Andrea CECCONI (M5S), Pierpaolo VARGIU, *presidente*, e il deputato FUCCI Benedetto Francesco (FI-PdL).

Donata LENZI (PD), recependo le osservazioni svolte dai colleghi Murer e Fucci, riformula in tal senso la proposta di documento conclusivo presentata nella seduta precedente (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo, come da ultimo riformulato.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 27 maggio 2014.

**Predisposizione del programma dei lavori per il
periodo giugno-luglio 2014.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Disposizioni per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione della dipendenza da gioco
d'azzardo patologico.*

*Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Bi-
netti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C.
1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formi-
sano e C. 1812 Giorgia Meloni.*

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO

INDICE

1. Premessa
2. Quadro normativo
 - 2.1 Competenza dell'INPS
 - 2.2 Competenza delle Aziende sanitarie locali
3. Oggetto e svolgimento dell'indagine
4. Sintesi delle audizioni svolte
5. Conclusioni

1. Premessa.

Le disposizioni sulla riduzione della spesa pubblica hanno imposto all'INPS risparmi non inferiori a 300 milioni di euro annui. Pertanto, dal maggio 2013 l'Istituto ha ridotto drasticamente, e poi, dal 1° ottobre dello stesso anno, di fatto interrotto, le visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio, lasciando operative solo quelle richieste dai datori di lavoro.

La conseguenza immediata è stata la riduzione del carico di lavoro dei medici iscritti nelle liste speciali, che, retribuiti con un contratto atipico a prestazione e vincolati da incompatibilità, hanno visto ridurre i propri compensi in maniera improvvisa, senza alcuna certezza per il futuro (in alcuni casi i compensi mensili sono scesi a circa 400 euro).

Si segnala, riguardo ai tagli delle risorse finanziarie destinate alle visite me-

diche di controllo disposte d'ufficio dall'INPS, che da un budget preventivo per il 2013 pari a circa 50 milioni si è passati ad un budget aggiornato di 22,3 milioni di euro¹. Più precisamente, il budget disponibile alla data del 29 maggio 2013 risultava essere di 4,2 milioni di euro, poiché dal 1° gennaio 2013 erano già state assegnate d'ufficio visite mediche di controllo per una spesa pari a 18,1 milioni di euro. In conseguenza di tale riduzione, i medici iscritti nelle liste dell'Istituto hanno registrato una consistente diminuzione del numero di visite loro assegnate. Si è passati, infatti, da circa 78.700 visite mediche d'ufficio effettuate mensilmente nel 2012 a circa 10.000 visite mensili disposte per i mesi di luglio e agosto 2013, ulteriormente ridotte a 5.000 visite per il mese di settembre.

In merito alla riduzione del volume di accertamenti operati dai medici fiscali INPS, si fa presente inoltre che, nel 2012, l'INPS ha provveduto ad una più attenta selezione delle visite di controllo, cui si è potuto fare fronte anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, quali:

un sistema di *Data Mining*, attraverso il quale la scelta dei soggetti da sottoporre a visita di controllo viene guidata da un « sistema informatico esperto » che garan-

¹Risposta scritta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali all'interrogazione 4-01153 pubblicata il 20 febbraio 2014 nell'allegato B della seduta n. 177 della Camera dei Deputati.

tisce oggettività, conservazione e riproducibilità delle azioni effettuate;

il ricorso alle cosiddette valigette informatiche di cui sono dotati i medici di controllo, per la redazione – presso il domicilio del lavoratore – del verbale informatico che viene trasmesso, in tempo reale, ai sistemi informatici dell'Istituto. In tal modo, l'esito della visita risulta immediatamente disponibile per le attività di competenza dell'INPS e reso contestualmente accessibile;

un nuovo applicativo S.A.Vi.O. per l'ottimizzazione dell'assegnazione delle visite ai medici di lista².

2. Quadro normativo.

La normativa che disciplina gli accertamenti sulle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stabilita dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*. Gli accertamenti per malattia sono inquadrati fra le misure a cui la pubblica amministrazione può ricorrere per contrastare e prevenire l'assenteismo, valutando il rapporto costo/beneficio tra la tariffa della visita e la condotta complessiva del dipendente. Quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti e successive a quelle non lavorative, il controllo è sempre richiesto dal primo giorno.

Per rendere più rigorosa la certificazione della malattia, l'articolo 55-*septies* prevede che l'assenza può essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, o dal medico convenzionato con il S.S.N., quando l'assenza per malattia è protratta per un periodo superiore a 10 giorni, o dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 207 del 2010, ha stabilito che

²A questo proposito si rinvia all'audizione e alla memoria INPS.

l'attività di controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, pur rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce un livello essenziale di assistenza, non essendo una prestazione di cura e prevenzione e, tanto meno, avendo la finalità di tutelare la salute collettiva.

Pertanto, non essendo ascrivibile ad alcun titolo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la Consulta sottolinea come gli oneri derivanti dalle visite fiscali sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale³.

Le pubbliche amministrazioni possono chiedere le visite di controllo alle aziende sanitarie locali o all'INPS. Non è prevista, a differenza di quanto accade nel lavoro privato, un'iniziativa d'ufficio da parte dell'INPS o delle aziende sanitarie per il settore pubblico.

Per quanto concerne l'assenza per malattia nel settore privato, fino all'entrata in vigore del decreto-legge 112/2008, la disciplina concernente le visite di controllo era identica a quella per i dipendenti pubblici. Attualmente invece, in seguito ad interventi normativi successivi, la disciplina si è differenziata⁴.

³ Le disposizioni impugnate – articolo 71, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legge 112/2008 – obbligavano le Regioni a sostenere, per il tramite del fondo sanitario, l'onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia

⁴In particolare, attualmente il settore privato è disciplinato dalle seguenti norme: articolo 1, co. 149, della L. 311/2004 (che prevede la trasmissione telematica del certificato di malattia, da parte del medico curante, all'INPS); articolo 1, co. 810, della L. 296/2006 (che rende disponibile, dal 1° luglio 2007, il collegamento in rete dei medici del SSN, secondo le regole del sistema pubblico di connettività); il D.P.C.M. 26 marzo 2008 (che definisce i principi generali relativi alle modalità di trasmissione telematica); il D.I. 26 febbraio 2010 ed il disciplinare tecnico ad esso allegato (che definiscono le modalità tecniche per l'invio telematico dei dati delle certificazioni al S.A.C.); l'articolo 25 della L. 183/2010 (che uniforma il regime del rilascio e della trasmissione delle certificazioni di malattia per il settore privato a quello già previsto per il settore pubblico).

Nel settore privato, l'INPS generalmente esegue dei controlli a campione. Inoltre, anche il datore di lavoro privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL o l'INPS (come nel pubblico impiego), ma in questo caso la visita ha un costo per la ditta richiedente. I lavoratori del settore privato hanno l'obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, compresi giorni festivi e non lavorativi, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. Anche il lavoratore privato ha l'obbligo di trovarsi presso l'indirizzo indicato nel certificato di malattia per ricevere la visita fiscale richiesta dall'INPS o dal proprio datore di lavoro e le categorie esenti sono le stesse riconosciute per il lavoratore statale. Anche nel settore privato la certificazione medica (con inizio e durata presunta della malattia) deve essere trasmessa per via telematica, direttamente dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o dalla struttura sanitaria pubblica che la rilascia, all'INPS e dal predetto Istituto immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, ai datori di lavoro.

2.1. Competenza dell'INPS.

La competenza dell'INPS trova la sua fonte nell'articolo 5 dello « Statuto dei lavoratori », che vieta che gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente siano compiuti dai datori di lavoro, incaricandone invece i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, su richiesta dell'imprenditore.

La funzione di garanzia dell'Istituto è sottolineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988 che sottolinea: « Costituisce certamente indice di buona amministrazione l'espletamento, da parte dell'INPS, di controlli diretti ad accertare la sussistenza del rischio presupposto dell'erogazione assistenziale e previdenziale, l'attuazione delle misure predisposte dalla legge perché i detti controlli risultino veramente efficaci e siano realizzate le finalità indicate ».

Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, come già accennato, l'articolo 5, comma 12, del decreto legge n. 463 del 1983, stabilisce che l'INPS, sentiti gli ordini dei medici, istituisca liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti. La disciplina attuativa è stata poi definita da una serie di decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, a partire dal decreto ministeriale 15 luglio 1986, seguito dal decreto del 18 aprile 1996, poi del 12 ottobre 2000 e infine dell'8 maggio 2008, hanno disciplinato la materia nel dettaglio. Anche il datore di lavoro privato può richiedere una visita fiscale attraverso l'ASL o l'INPS (come nel pubblico impiego); in questo caso la visita ha un costo per il datore richiedente. A differenza dei medici incaricati dalle Aziende sanitarie locali, i medici inseriti nelle liste speciali INPS sono legati da rapporti di collaborazione di natura libero-professionale con un regime di incompatibilità che gli impedisce di svolgere ulteriori prestazioni professionali (articolo 6 del decreto 18 aprile 1996).

Il comma 10-*bis* articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013, in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, come modificato dal comma 340 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013), ha trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento, nelle quali sono stati confermati i medici già inseriti alla data del 31 dicembre 2007, e ha vincolato l'INPS ad avvalersi, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento.

2.2 Competenza delle Aziende Sanitarie Locali.

L'articolo 14, lettera *q*), della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, mette in capo alle Aziende la responsabilità per gli accertamenti, le certificazioni e ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN.

Successivamente l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 168 del 1981, *Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria*, ha stabilito che l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, è disciplinata dall'INPS e dalle Aziende sanitarie locali attraverso convenzioni, sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della salute. In assenza della messa a punto delle convenzioni, l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 463/1983 ha rinviato al Ministro della salute, di concerto con il Ministro per il lavoro e le politiche sociali, la formulazione degli schemi-tipo di convenzione e il decreto ministeriale 25 febbraio 1984 ha stabilito che le Aziende sanitarie locali, su richiesta dell'INPS, devono assicurare il controllo medico-legale sullo stato di salute dei lavoratori, provvedendo ad effettuare le visite di controllo domiciliari, ambulatoriali e collegiali per accertamenti specifici.

L'articolo 4 del decreto regolamenta nel dettaglio i compiti del medico di controllo.

Infine, l'articolo 1, comma 339, della legge di stabilità 2014 definisce le procedure per il riparto tra le regioni delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali, eseguiti dalle aziende sanitarie locali, sui dipendenti assenti per malattia.

Da tempo si è cercato di superare l'impostazione descritta con il passaggio al cosiddetto « Polo Unico per l'effettuazione delle visite di accertamento medico legale », per la cui costituzione si era pensato ad un Tavolo tecnico preparatorio, con il coinvolgimento di: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della salute; Ministero della pubblica amministrazione e la semplificazione; INPS; rappresentanze sindacali mediche e degli ordini professionali. Il Tavolo, che non è mai stato istituito, avrebbe dovuto raggiungere i seguenti obiettivi: individuare le modifiche legislative necessarie per attivare il Polo unico; ridefinire le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici; racco-

gliere i dati concernenti le assenze e le verifiche compiute; fissare una remunerazione delle prestazioni rese; stabilire i criteri di inserimento nelle attività di controllo dei medici che, con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, prestano funzioni fiscali presso le ASL e di coloro che risultano iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2008 nelle liste speciali.

3. Oggetto e svolgimento dell'indagine.

La Commissione Affari Sociali, nella seduta del 14 febbraio 2014, ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, secondo un programma che ne ha definito le finalità ed individuato le audizioni da effettuarsi entro il termine del 30 marzo 2014, successivamente prorogato al 30 aprile 2014.

L'indagine è stata promossa al fine di acquisire dati ed informazioni sulle modalità di organizzazione dell'attività di medicina fiscale da parte dell'INPS e da parte delle ASL ed elementi informativi in merito alla relazione tra i costi e i benefici della spesa dell'Inps per il pagamento dei medici fiscali e di quella dovuta agli oneri per prestazioni di malattia, ma soprattutto di individuare iniziative volte alla salvaguardia della professionalità dei numerosi medici fiscali dell'Inps che, per le modalità di svolgimento della professione, rischiano di non avere in prospettiva alcuna possibilità di reinserimento lavorativo.

Nell'ambito dell'attività conoscitiva si sono svolte le audizioni previste nel programma. In particolare:

nella seduta del 18 febbraio 2014 è stata svolta l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), del Sindacato nazionale autonomo medici italiani (SNAMI)-settore medici fiscali INPS, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

(FNOMCeO), nonché di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CISL-medici, UIL-FPL medici e NIdiL-CGIL;

nella seduta del 20 febbraio 2014 è stata svolta l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici di medicina fiscale (ANMEFI), dell'Associazione nazionale medici INPS (ANMI-Fe-MEPA), del SINMEVICO-Sindacato medici visite di controllo, della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA), del Sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SISMLA) e del Coordinamento medici legali aziende sanitarie (COMLAS);

nella seduta del 26 febbraio 2014, l'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

nella seduta del 13 marzo 2014, l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

infine, nelle sedute del 27 marzo 2014 e del 1° aprile 2014, si sono svolte rispettivamente l'audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo, e quella del sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Ruggetti.

4. Sintesi delle audizioni svolte.

In questo paragrafo del documento si fornirà una sintetica esposizione degli elementi emersi nel corso delle audizioni che si sono svolte sul tema.

Audizione del 18 febbraio.

La Federazione italiana medici di medicina generale rileva che i cospicui tagli operati dall'INPS alle visite mediche di controllo domiciliare, motivati dalla necessità di ottemperare alla *spending review*, rischiano di aprire fronti di spesa maggiori per la malattia e di avallare comportamenti poco trasparenti del mondo del lavoro. Pertanto con i tagli sopracitati, da un lato, si induce un risparmio lineare

immediato ma, dall'altro, si rischia che un minimo aumento di assenteismo determini un notevole incremento della spesa per l'indennità di malattia.

La soluzione prospettata dal Governo, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, vale a dire la creazione presso l'INPS del Polo unico della medicina fiscale, con il compito di salvaguardare gli incarichi dei medici di controllo, progetto presentato già dalla FIMMG nel 2011 all'allora Ministro del lavoro, a giudizio della Federazione, razionalizza la funzione di controllo dello stato di salute dei lavoratori: infatti l'Istituto riceve la certificazione di malattia sia del comparto pubblico che di quello privato, ed ha la capacità, la consistenza numerica e anche i medici per poter costituire il Polo unico.

Peraltro il citato Polo unico, che è stato presentato in modo trasversale da diversi Gruppi parlamentari con proposte emendative, è stato accolto come ordine del giorno ed è un'ipotesi condivisa ed auspicata dallo stesso INPS. Inoltre alcuni recenti interventi normativi (il comma 10-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 125/2013 e il comma 340 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014) hanno dato un contributo importante alla questione della stabilizzazione della categoria dei medici di controllo. Infatti per tali soggetti non è risolta la questione della garanzia di un reddito stabile e dignitoso che potrebbe essere raggiunta mediante il passaggio dall'attuale retribuzione a prestazione a una retribuzione oraria.

Considerazioni in parte coincidenti con quelle appena esposte sono state svolte anche dalla **FNOMCeO** che le ha circostanziate con alcuni dati: viene infatti rilevato che ai 50 milioni di esborso dell'INPS del 2012 corrisponde, dal 2013, un *budget* di 12 milioni di euro, che può comportare solamente una media di 5 visite d'ufficio al mese per medico rispetto alle 21 previste in precedenza.

Viene inoltre evidenziato il fatto che il medico fiscale ha l'obbligo di prestazione, nonché di reperibilità e disponibilità nei giorni festivi e feriali. A tale medico viene imposta un'incompatibilità che di fatto

non ha consentito a molti di accedere, per esempio, alla specializzazione post-laurea creando, quindi, una nicchia di lavoro che in questo momento si trova in grande sofferenza. Inoltre, sempre nel 2012, risulta che l'INPS abbia speso oltre 2 miliardi di euro per l'indennità di malattia e che in parte tali somme sono state recuperate attraverso l'azione fiscale, aggirandosi intorno ai 20 milioni di euro la somma per le sanzioni per le assenze a visita, le riduzioni prognostiche e le irreperibilità al domicilio dichiarato. Considerando che il tasso medio di assenteismo per malattia in Italia è stimato intorno al 2 per cento, un aumento, anche solo di un decimale di un punto di assenteismo, determinerebbe un incremento della spesa per l'indennità di malattia di circa 100 milioni di euro, il doppio del costo che si è avuto nel 2012 e quindi un danno erariale per lo Stato, per tutti i cittadini e per le aziende. Oltre a concordare sulla costituzione di un Polo unico da istituire presso l'INPS, la FNOMCeO chiede l'apertura di un tavolo tecnico di confronto sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia che coinvolga il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il dipartimento per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'INPS, nonché le organizzazioni sindacali mediche.

A giudizio della **CISL** è assolutamente indispensabile l'adozione di una soluzione immediata temporanea che garantisca ai medici fiscali, che rappresentano oggi una categoria di medici collaboratori con rapporto di lavoro libero-professionale, in forza sia all'INPS che alle ASL, un sostegno economico almeno dignitoso per sopravvivere. Occorre quindi assicurare a tutti coloro che fanno questo lavoro e in via prioritaria a quelli dei 1.400 che svolgono solo questa attività, la possibilità di effettuare le 6 visite giornaliere. Oltre a concordare sull'esigenza di istituire il Polo unico, viene rilevata la necessità che i medici dovranno godere di una forma di stabilizzazione: la più adatta per la tipo-

logia di lavoro, è quella convenzionata, vale a dire una retribuzione oraria con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Tra le considerazioni svolte dalla **UIL FPL** medici, va sottolineata la particolare attenzione dedicata ai medici fiscali che, non essendo né medici di medicina generale né specialisti, hanno scelto di fare solo questo tipo di accertamenti (circa 3-400 dei 1.400 totali) e che, dovendo essere presenti all'inizio e alla fine della giornata, venivano continuamente rintracciati e non hanno quindi potuto dedicarsi ad altre attività di apprendimento o di specializzazione. Il crollo totale delle visite fiscali ha determinato quindi una situazione di alcuni medici che vivono con 600 euro lordi al mese. Concordano sull'istituzione di un Polo unico gestito dall'INPS insieme alle altre forze sociali e governative.

Infine, la **NidiL CGIL** sottolinea come l'INPS che, in forza di una circolare interna ai medici delle proprie sedi territoriali, ha ridotto i *budget* a disposizione per le visite di controllo sostenendo la non obbligatorietà, nel proprio bilancio, di quella voce di spesa, avrebbe dovuto assumersi in qualche modo la responsabilità almeno di quei medici che svolgendo questo lavoro come attività prevalente sta cominciando ad accusare gravi problemi di tenuta economica familiare. Nell'attesa della costituzione del Polo unico potrebbe intanto essere trovata una soluzione di mediazione che possa essere a breve termine, quale potrebbe essere l'attribuzione delle poche visite rimaste a quei medici che hanno dato la disponibilità su due fasce e che hanno una maggiore anzianità.

Audizione del 20 febbraio.

L'**ANMEFI**, che rappresenta 360 medici che svolgono le visite fiscali sul territorio, ha lamentato la consistente decurtazione delle entrate economiche a partire dal maggio 2013, mese a partire dal quale l'INPS ha sospeso le visite fiscali disposte d'ufficio, per motivi di contenimento della spesa (*spending review*). Ha, inoltre, chia-

rito il tipo di rapporto di lavoro che intrattengono con l'INPS, ossia un rapporto di lavoro di tipo libero-professionale ma con una rigidità in termini di orari e di giornate di disponibilità nei giorni festivi e prefestivi che peraltro incide negativamente sulla possibilità di svolgere altre attività lavorative.

L'associazione ha inoltre evidenziato, da un lato, che fino al marzo 2013 la spesa per le visite fiscali era considerata spesa obbligatoria e quindi da non sottoporre a *spending review*, e dall'altro, che l'INPS ha contemporaneamente provveduto all'inserimento di 998 medici fiscali nelle Commissioni di invalidità civile, reperendo invece le necessarie disponibilità finanziarie per coprire i relativi costi.

L'associazione ha inoltre paventato come il venire meno delle visite di controllo disposte d'ufficio possa avere riflessi negativi sui livelli di assenteismo per malattia e riscontrato peraltro che le pochissime visite disposte dall'INPS, utilizzando il sistema autoapprendente del *data mining*, sono in numero assolutamente incongruo e distribuite, peraltro, sul territorio nazionale con disparità enormi: ci sono sedi con un alto tasso di visite e sedi in cui, invece, sei o sette medici si dividono sette visite.

L'ANMEFI ha quindi sottolineato la difficoltà riscontrata nell'acquisire i dati sull'affluenza dei certificati della spesa, ad eccezione di quelli forniti dalla regione Calabria, valutando i quali l'Associazione ha appreso che c'è stato un incremento di spesa per indennità di malattia del 5 per cento.

Poiché poi l'INPS può recuperare i soldi per i pagamenti delle visite fiscali dai datori di lavoro che le richiedono e può recuperare denaro applicando le sanzioni previste per gli assenti a visita domiciliare senza giustificazione, l'Associazione ritiene di non rappresentare un costo insostenibile per l'INPS, nei confronti del quale ha intrapreso azioni legali.

È stato fatto presente anche che solo successivamente all'anno 2000 sono stati resi meno stringenti i vincoli di incompatibilità, che peraltro non si applicano in

modo omogeneo sul territorio nazionale, in quanto le varie direzioni regionali assumono comportamenti difformi in merito al rispetto delle incompatibilità.

In conclusione, l'ANMEFI riterrebbe quanto mai opportuna una stabilizzazione della posizione dei medici fiscali presso l'INPS.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI INPS (ANMI-FEMEPA).

L'Associazione ha innanzitutto evidenziato la necessità di mantenere il servizio di verifica dello stato di malattia dei lavoratori, anche in funzione di contrasto all'assenteismo, che in alcuni periodi dell'anno e in alcune zone territoriali presenta picchi di incremento notevoli. Dalla verifica potrà poi scaturire un giudizio medico-legale di idoneità o di non idoneità all'attività lavorativa.

In secondo luogo, ha espresso condivisione circa l'ipotesi di costituire un Polo unico della medicina fiscale, sia per avere un unico ente referente nel territorio nazionale per il pubblico e per il privato, sia soprattutto per evitare duplicazioni di giudizi sulla stessa persona e di spesa. Tale progetto potrebbe essere ben realizzato con l'utilizzo sia di risorse umane altamente qualificate, nella persona di specialisti in medicina legale o di medici con un'esperienza pluriennale in tale ambito, sia di tecnologie informatiche che consentono di razionalizzare i tempi di lavorazione e i costi.

Inoltre, il processo di informatizzazione, soprattutto con lo strumento della codificazione di malattia ICD-9, consente di costituire una banca dati molto importante non solo per chi utilizza questo strumento, ma anche per le indagini statistiche epidemiologiche e soprattutto per poter fare un'adeguata pianificazione della spesa sanitaria.

Si segnala in conclusione la necessità di prevedere che la costituzione del Polo unico sia accompagnata dall'attribuzione delle risorse già attualmente assegnate alle singole amministrazioni del settore pub-

blico, in modo da poter gestire in maniera omogenea e coordinata sia l'ambito privato, sia l'ambito pubblico.

SINMEVICO.

Il Sindacato dei medici fiscali, nato nel 1994, oltre a condividere le considerazioni espresse dall'ANMEFI, ha osservato che la riduzione e poi la sospensione delle visite d'ufficio hanno creato due ordini di problemi: da una parte, c'è stato un aumento della spesa pubblica dovuta al fatto che in questo momento il ricorso alla malattia è un artificio che tante aziende – braccianti agricoli, aziende familiari, ecc – attuano per problemi economici e che porta di fatto a un esborso da parte dell'INPS maggiore di quello che potrebbe essere il controllo della malattia; dall'altra parte, la riduzione del numero di visite fiscali si ripercuote sul salario di professionisti che hanno ormai 50-60 anni, che da più di vent'anni lavorano per l'INPS e che, per vari vincoli burocratici, come le cosiddette incompatibilità, non hanno potuto esercitare altra attività professionale. Ciò ha comportato riduzioni di reddito fino al caso di medici che guadagnano 2-300 euro netti al mese, ma anche un consistente danno economico per l'Erario, avendo l'INPS, nel sospendere le visite fiscali, speso diversi milioni di euro in conseguenza di tale operazione.

Il Sindacato, nel richiamare il decreto ministeriale del 2008 che ha disciplinato le modalità con cui le visite devono essere effettuate, e la normativa di rango legislativo attualmente vigente che impone all'INPS di effettuare i controlli fiscali, ha sostenuto che la sospensione delle visite di controllo è una palese violazione della legislazione vigente.

A fronte di tale grave situazione, il sindacato condividerebbe anche l'ipotesi di creare un Polo unico, nonostante i dubbi sulla capacità di reperire le risorse necessarie, ma, prima di questo, ritiene prioritario che le leggi in vigore vengano rispettate, a partire dalla verifica da parte dell'INPS del regime di incompatibilità,

essendo noto a tutti che molti medici continuano a svolgere il doppio incarico, sia nelle Commissioni di invalidità, sia come titolari di guardia medica, di medicina di base o di pediatria di base.

SIMLA.

Anche la SIMLA ha criticato la riduzione delle visite fiscali, che rappresenta un danno per il Paese, ed espresso perplessità sull'ipotesi di creare un Polo unico presso l'INPS, sebbene questo rappresenti certamente l'unico serbatoio di assorbimento della specializzazione medico-legale nei prossimi anni in Italia, non essendo prevedibili in futuro assunzioni di specialisti in medicina legale.

Per quanto riguarda, invece, l'operazione portata avanti dall'INPS volta a contenere la dimensione territoriale nelle Commissioni di invalidità, la SIMLA ha evidenziato come la medesima stia comportando risparmi significativi nella revisione delle pensioni di invalidità. Dal punto di vista della cd « medicina fiscale », di converso, il tentativo di accentrare nell'INPS il relativo servizio appare difficilmente sostenibile, come emerge dai dati statistici che evidenziano una situazione eterogenea nelle varie aree del Paese, in alcune delle quali soltanto sono garantiti la presenza e il ruolo del medico fiscale. Pertanto, se su questo settore si potrebbe auspicare un rafforzamento del processo di centralizzazione, sulla questione della valutazione delle invalidità è necessario, ad avviso della SIMLA, superare la centralizzazione, che pure ha portato dei risultati, ritenendo che per il futuro si debba procedere al recupero delle realtà territoriali.

SISMLA.

Il SISMLA ha espresso preoccupazione per la situazione in cui versa l'attività dei medici fiscali, sia di coloro che svolgono attività fiscale presso l'INPS sia dei medici che effettuano attività fiscale presso le

ASL, per i quali auspica l'avvio di un percorso di stabilizzazione.

I medici che lavorano presso l'INPS svolgono due tipi di attività: quella d'ufficio, disposta sulla base delle certificazioni dall'INPS, che stabilisce di sottoporre ad accertamento fiscale un lavoratore assente per malattia; quella, invece, effettuata per i dipendenti del privato su richiesta del datore di lavoro e da questi pagata, che può indifferentemente rivolgersi all'INPS o alle ASL. Queste ultime, a loro volta, svolgono tale attività sia su richiesta del privato, sia su richiesta degli enti pubblici.

Il SISMLA ha poi precisato che il numero dei medici che svolgono l'attività di accertamento fiscale dello stato di salute dei dipendenti assenti per malattia è di circa 1.600 unità, anche se in realtà tale numero arriva anche a 2.600 unità circa se si considerano sia i medici dell'INPS che quelli delle ASL. Sebbene si ritenga che i medici delle ASL non subirebbero un danno economico dallo spostamento di competenze verso l'INPS, essendo legati da un contratto, in verità questi lavoratori sono pagati con le risorse erogate alle regioni pari circa a 79 milioni di euro, risorse che sarebbero trasferite all'INPS in conseguenza dell'accentramento nell'Istituto della attività di medicina fiscale. Di fatto, quindi, i medici delle ASL verrebbero a essere privi di risorse.

Il problema del Polo unico va affrontato tenendo presenti varie questioni a partire dalla questione delle risorse. In proposito, il SISMLA ha osservato che i costi per le visite dei medici delle Aziende sanitarie locali sono inferiori a quelli dell'INPS sia come onorario, sia in quanto le ASL hanno una presenza sul territorio capillare, e quindi le spese per i rimborsi sono significativamente minori.

Precisa peraltro che la legge n. 833 del 1978 ha trasferito alle Aziende sanitarie locali le attività di visite fiscali già esercitate dagli enti previdenziali soppressi, come INAM, ENPALS ecc.

Evidenzia infine che il Polo unico dovrebbe rispondere a tre requisiti principali: l'imparzialità e l'indipendenza dei

medici fiscali, in quanto occorre garantire la dignità del lavoratore, dal momento che se ci sono delle persone che utilizzano lo strumento dell'assenza senza essere malate, non bisogna criminalizzare l'intera classe lavoratrice; garantire al tempo stesso la posizione dei datori di lavoro; l'adeguatezza delle risorse necessarie all'INPS per lo svolgimento di tale attività.

COMLAS *Coordinamento medici legali aziende sanitarie.*

Per quanto riguarda l'organizzazione delle aziende sanitarie locali, tutta la materia che discende dall'articolo 14 della legge n. 833 trova un preciso riferimento nel decreto ministeriale dell'8 gennaio del 1985, che fissa le modalità di svolgimento dell'attività e nelle norme intervenute successivamente in merito alle fasce orarie.

I servizi delle ASL, che hanno ereditato questa funzione dalle varie casse mutue, hanno sempre svolto attività nei riguardi del personale dipendente sia delle aziende pubbliche, sia di quelle private. Queste attività sono state svolte sia con personale dipendente sia con personale convenzionato. In alcune regioni è prevalente il primo, mentre in altre prevale il personale convenzionato che è pari a circa 1.200-1.400 medici che svolgono questa attività non in via esclusiva.

L'organizzazione, diffusa e capillare sul territorio grazie a strutture che nella stragrande maggioranza delle regioni utilizzano per consuetudine strumenti informatici, ovvero cartelle di carattere medico-legale, garantisce gli accertamenti in tutto il Paese. Per quanto riguarda i costi, si tratta per ciascuna visita di una spesa di circa 25-26 euro, che scende a 18 in alcune aziende e a 16 in altre.

Audizione del 26 febbraio.

L'INPS sottolinea che l'Istituto ha effettuato una riduzione delle spese di funzionamento (non obbligatorie) compatibile

con il mantenimento del livello di servizio e di controllo dell'intero sistema.

Le somme appostate per la medicina di controllo nel bilancio 2014 ammontano a 12 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 22 milioni spesi nel corso del 2013. Tuttavia, pur avendo ridotto la quantità di visite complessive, l'Istituto non ha riscontrato alcun elemento significativo di incremento della spesa per malattia. La riduzione di spesa è stata resa possibile anche grazie all'utilizzo puntuale di un sistema di *data mining*, attraverso una ricognizione delle tipologie storiche e un'analisi puntuale dei potenziali rischi di frode. Anche l'Istituto è favorevole alla creazione di un Polo unico della medicina di controllo pubblica e privata. Da circa 24 mesi infatti l'Istituto è interessato da un processo di accorpamento degli altri enti previdenziali (uno su tutti l'INPDAP) ritenendo, logicamente, di poter realizzare significativi risparmi per conto del bilancio pubblico accollandosi l'onere di effettuare le visite mediche di controllo per il segmento pubblico attualmente affidate alle ASL, ricevendo in termini di ritorno una quota parte delle attuali somme appostate per l'attività di controllo del segmento pubblico.

Viene inoltre sottolineato che se sono 1.400 i medici fiscali che hanno il requisito per essere chiamati sono circa 300 quelli che si stima abbiano un rapporto di esclusività con l'Istituto. Infine, quanto ai dati sulla retribuzione dei medici fiscali viene fatto presente che essa dipende dal numero di visite che effettuano essendo pari a 41 euro nei giorni feriali e a 52 euro nei giorni festivi. In caso di visita non eseguita il compenso è di 28 o di 39 euro.

Audizione del 13 marzo.

Il rappresentante della Conferenza Stato-regioni ricorda che, ancorché la sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 2010 abbia sancito che gli oneri economici per le visite fiscali al personale dipendente, effettuate dalle ASL, sono a carico delle Pubbliche Amministrazioni richie-

denti, essi gravano tuttora, in gran parte, sui bilanci delle aziende sanitarie regionali.

Infatti, in maniera consuetudinaria, è stato accettato il principio che le visite mediche di accertamento per i dipendenti pubblici siano organizzate ed effettuate dal Servizio sanitario nazionale, senza alcuna tariffazione a carico dei datori di lavoro, se non in maniera molto parziale ed episodica, con la conseguenza che negli ultimi anni sono stati utilizzati 70 milioni di euro provenienti dal Fondo sanitario nazionale per una funzione di controllo e fiscale che poco ha a che fare con la tutela della salute dei cittadini.

Valutata l'impossibilità, in una situazione di criticità finanziaria, di un aumento della spesa per prestazioni non finalizzate alla tutela della salute, le regioni ritengono che non vi siano le condizioni per mantenere questo tipo di attività in carico al SSN e anzi ritengono contestualmente necessario integrare nuovamente il FSN con le risorse che sono state sottratte al SSN per queste finalità.

Il rappresentante delle regioni dichiara tuttavia che l'autorizzazione a svolgere tale attività verrà revocata con tutte le cautele dovute a fronte di una situazione così complessa e sottolinea come tutta l'attività di accertamento fiscale dovrebbe essere trasferita all'INPS mentre dovrebbe ritornare nella piena competenza del Servizio Sanitario Nazionale l'accertamento della disabilità.

Audizione del 27 marzo.

Nel suo intervento, il Sottosegretario alla salute ha sottolineato che la funzione di controllo dell'INPS garantisce l'equilibrio e l'equità del sistema e ha per questo auspicato la costituzione presso l'INPS di un Polo Unico per l'effettuazione delle visite di accertamento medico legale, sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati, con uno stanziamento proprio in capo all'Istituto.

Audizione del 1° aprile.

Rispetto al « Polo unico di medicina fiscale », il sottosegretario ricorda che anche il Governo precedente, in risposta ad atti di sindacato ispettivo, aveva individuato la possibilità di istituire il « Polo », quale misura di semplificazione, per accentrare presso un'unica struttura amministrativa dell'INPS le competenze nella gestione del servizio medico-legale. Il sottosegretario ricorda che l'istituzione del Polo deve essere accompagnata da necessari stanziamenti dedicati, che appaiono contrastare con le misure di contenimento a cui è stato sottoposto il bilancio dell'Istituto.

A seguito di queste considerazioni, il sottosegretario ritiene che occorra una disciplina normativa il più possibile chiara e la definizione di risorse certe. Secondo il sottosegretario non bisogna parlare di un polo unico che eserciti il ruolo di accertamento, ma deve essere più semplicemente individuato l'INPS come soggetto a cui affidare esclusivamente la titolarità di questa funzione.

Il sottosegretario ricorda che ancora oggi, nell'incertezza interpretativa delle norme, le pubbliche amministrazioni utilizzano esclusivamente le ASL per gli accertamenti; ritiene pertanto che un cambiamento celere possa intervenire solo con l'emanazione di disposizioni che attribuiscono la titolarità della funzione in modo esclusivo. Conclude infine interrogandosi se la disciplina normativa, che prevede che la visita fiscale venga fatta già dal primo giorno, sia ancora attuale, o se invece si possa passare ad una fase successiva, visto che il livello di assenza per malattia nel nostro paese è ormai più o meno nel *range* europeo.

5. Conclusioni.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva e in particolare dei diversi contributi forniti dai soggetti durante le audizioni, la Commissione Af-

fari sociali ritiene ancora valida la previsione, nel nostro sistema di *welfare*, della copertura assicurativa dei giorni in cui si è assenti dal lavoro per malattia o infortunio per i lavoratori dipendenti, posta a carico dell'INPS per i lavoratori del settore privato e a carico dei singoli enti pubblici per il settore del pubblico impiego.

L'indagine inoltre ha riconfermato l'utilità di un sistema di controlli che contrasti il fenomeno dell'assenteismo e assicuri un corretto uso delle risorse pubbliche, oltre a rispondere alle esigenze dei datori di lavoro in merito ai controlli sulla salute dei propri dipendenti, esigenze che lo Statuto dei lavoratori riconosce, ma dispone siano effettuate solo attraverso i servizi ispettivi degli enti previdenziali.

L'educazione al corretto utilizzo dell'istituto dell'assenza per motivi di salute, supportata da un'attività appropriata della medicina di controllo, che consenta di riconoscere e dissuadere eventuali abusi, rappresenta in definitiva il vero presidio di garanzia dei diritti del cittadino costretto ad assentarsi dal lavoro per reali e comprovate esigenze di salute.

Tuttavia, la sostanziale permanenza di un doppio e diverso regime tra lavoratori del settore pubblico e del settore privato non sembra trovare più giustificazione. Coerentemente con quanto già avvenuto per altri aspetti – si pensi all'unificazione degli enti previdenziali – anche la disciplina che regola i controlli sulle assenze per malattia, ad avviso della Commissione, va armonizzata e uniformata.

Si aggiunga che la normativa più recente ha stabilito l'invio telematico all'INPS dei certificati per malattia, dimostrando a maggior ragione l'intenzione di porre in capo solo a tale ente le funzioni di vigilanza.

In questo quadro il permanere di funzioni di accertamento dello stato di salute dei dipendenti assenti per malattia in capo alle aziende sanitarie, su incarico di enti pubblici, non trova giustificazione.

È stato esplicitamente fatto presente dalla Conferenza delle regioni quanto che, in una situazione di criticità finanziaria, risulterebbe impossibile aumentare la

spesa per prestazioni non finalizzate alla tutela della salute, quali quelle relative alle certificazioni delle assenze per malattia, che infatti non rientrano nei LEA.

Per quanto attiene alle modalità con cui l'INPS procede a questi controlli è emerso altresì che tale funzione viene svolta da moltissimi anni attraverso il ricorso a personale con contratti libero-professionali pagato sostanzialmente a prestazione e in regime di incompatibilità più o meno totale con altri incarichi.

È emerso altresì che i tagli di spesa conseguenti all'applicazione della *spending review* hanno reso drammatica la situazione di molti medici che hanno svolto per molti anni in modo prevalente o addirittura esclusivo questo tipo di attività professionale. Peraltro tale attività è stata regolata in via amministrativa in modo non uniforme sul territorio nazionale e attraverso un contratto difficilmente riconducibile al rapporto di lavoro dipendente ma atipico sia rispetto alla categoria dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa che rispetto al lavoro autonomo e, in particolare, all'esercizio delle professioni intellettuali, in quanto non si risolve nella prestazione di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, essendo piuttosto caratterizzato da lunghe reperibilità, non adeguatamente remunerate ed assolutamente sproporzionate rispetto alle prestazioni effettivamente richieste.

Poiché il rappresentante del dipartimento della funzione pubblica, nella sua audizione, si è detto disponibile a contribuire a « valutare l'opportunità di ridefinire i caratteri della collaborazione, secondo canoni di stabilità rivendicati dai medici fiscali, nei limiti del rispetto costituzionale del concorso pubblico e della normativa vigente in tema di reclutamento nella P.A. » si ritiene che la riorganizzazione dell'attività di medicina fiscale possa andare in questa direzione.

In tal modo si andrebbe incontro all'esigenza di dare certezze ai suddetti rapporti di lavoro, anche per l'indubbio

interesse pubblico di garantire che coloro che svolgono funzioni di controllo possano farlo senza timori.

Sulla base di quanto evidenziato da più parti nel corso dell'indagine, le richieste che la Commissione Affari sociali ritiene condivisibili riguardano innanzitutto una chiarezza sulle condizioni contrattuali, con un regime di incompatibilità omogeneamente applicato che escluda la possibile sovrapposizione del ruolo di certificatore e di verificatore dello stesso stato di malattia che vanno invece rigorosamente tenuti distinti.

In secondo luogo, è condivisibile che il ricorso al medico fiscale sia effettuato in base a graduatorie nazionali che rispettino la vigente normativa che prevede l'obbligo di attingere a liste speciali ad esaurimento, nelle quali andranno inseriti a regime anche i medici che svolgono analoghe attività presso le ASL, purché in servizio alla data del 31 dicembre 2007, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2013 per i medici fiscali delle predette liste ad esaurimento INPS.

Appare infine utile il percorso di fidelizzazione del personale sanitario anche attraverso il ricorso alla professionalità del medesimo, verificando ad esempio la possibilità che siano chiamati a partecipare alle commissioni per certificazioni di invalidità e, da ultimo, l'esclusione dalle suddette liste di chi è già in quiescenza.

In conclusione, i tempi sembrano ormai maturi per l'individuazione di un solo soggetto cui affidare lo svolgimento della funzione di controllo in merito alle assenze per motivi di salute, da individuarsi necessariamente nell'INPS. Tale scelta richiede alcune modifiche della normativa vigente che andranno meglio precisate con appositi atti.

Il costo del servizio reso dall'INPS nel settore del pubblico impiego potrebbe trovare risposta nelle cifre già ora stanziare per il medesimo scopo. Si potrebbe valutare un *budget* annuo complessivo e tale da coprire una quota predefinita di visite di controllo per la P.A., lasciando ad ogni amministrazione la possibilità di integrare

tale quota ove risultasse necessario procedere ad un numero maggiore di controlli. Tale ipotesi consentirebbe di evitare che ragioni di risparmio immediato con conseguente riduzione del numero dei controlli lasci trasparire l'idea di un rallentamento della lotta all'assenteismo.

In ogni caso, la Commissione, anche nell'interesse generale di garantire il diritto del cittadino assente dal lavoro per motivi di salute, ritiene necessario che con urgenza l'INPS dia risposta ai problemi sollevati dalle rappresentanze dei medici fiscali, nella convinzione che la *mission* stessa dell'ente lo induca a rispondere positivamente alle giuste istanze sollevate, attenendosi alle indicazioni che il dipartimento della funzione pubblica potrebbe fornire allo scopo.

Nell'immediato, la Commissione ritiene opportuno che l'INPS dia piena e completa attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'articolo 4, comma 10-*bis*, del DL n. 101 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 340, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Infine, in considerazione della complessità incontrata dalla Commissione nel raccogliere i dati necessari al completamento dell'indagine, si ritiene opportuno che essi siano sistematicamente e annualmente raccolti, in modo che il bilancio sociale dell'INPS ne dia utilmente conto e garantendo al tempo stesso che l'evolversi della situazione sia tenuta sotto stretto controllo pubblico, consentendo le scelte organizzative conseguenti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	135
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base della Commissione</i>) ..	139

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO indi del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 6 maggio scorso, la Commissione ha convenuto di

esaminare in sede di Comitato ristretto una riformulazione del testo unificato già scelto come testo base, proposta dalla relatrice Covello, sulla base degli approfondimenti svolti anche con riferimento agli emendamenti già presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 12 febbraio 2014).

Il Comitato ristretto, riunitosi il 15 maggio, ha quindi convenuto di proporre alla Commissione di adottare come testo base un ulteriore nuovo testo unificato (*vedi allegato*), fissando un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti. Si è altresì convenuto sull'esigenza di programmare prioritariamente un'occasione di confronto con il Governo e, in particolare, con il Vice Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero, al quale è stata attribuita specifica delega per l'agricoltura sociale.

Il viceministro Andrea OLIVERO, nel porgere il suo saluto alla Commissione, ai cui lavori oggi partecipa per la prima volta, sottolinea che il tema dell'agricoltura sociale non solo è materia che gli è stata espressamente delegata dal Ministro Martina, ma è un tema che gli è affine anche sotto il profilo culturale, in ragione della sua pregressa attività.

Nel merito del nuovo testo unificato oggi all'esame, desidera ringraziare i componenti della Commissione per aver voluto riprendere anche in questa legislatura un lavoro di elaborazione legislativa importante e qualificante per la Commissione. Sottolinea infatti che una definizione legislativa a livello nazionale dell'agricoltura sociale è particolarmente importante per una serie di ragioni che si limiterà a ricordare sinteticamente.

In primo luogo, rileva che le esperienze di agricoltura sociale costituiscono una realtà che si è sviluppata e diffusa con risultati di tutto rispetto e che pertanto merita un pieno riconoscimento da parte dello Stato. Infatti, è compito dello Stato riconoscere, promuovere e vigilare, in una logica di sussidiarietà, rispetto a realtà sociali che si fondano sulla responsabilità dei cittadini, singoli o associati.

In secondo luogo, ricorda che l'agricoltura sociale ha già trovato una prima definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dello sviluppo rurale sia con riferimento al periodo 2007-2013 sia soprattutto con la nuova Politica agricola comune e la nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, che inseriscono l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e lo sviluppo economico delle aree rurali come obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo rurale.

Inoltre, i programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 sono già in avanzato stato di elaborazione e saranno definiti presumibilmente entro la fine dell'estate; ad una prima disamina delle relative bozze, si può riscontrare una grande attenzione alla tematica dell'agricoltura sociale, ma anche rilevanti differenze e pluralità di approcci che sono certamente frutto delle diverse sensibilità e storie dei territori, ma che per altri aspetti possono destare qualche preoccupazione.

Per questi motivi, appare particolarmente urgente un intervento legislativo che fornisca una definizione stringente e puntuale dell'agricoltura sociale, per rispondere ad un'esigenza di coordina-

mento sia rispetto agli orientamenti dell'Unione europea sia rispetto all'articolata legislazione regionale. Occorre infatti evitare che sotto la definizione di agricoltura sociale sia collocata con valutazioni generiche ogni tipo di realtà di rilievo sociale, con il rischio di non tutelare effettivamente le esperienze di agricoltura sociale. Inoltre, è necessario che il dibattito che si dovrà sviluppare in sede parlamentare abbia un tempestivo riscontro negli altri livelli decisionali, per evitare che la definizione normativa di agricoltura sociale arrivi dopo che sono state già definite le nuove opportunità offerte dalle politiche di sviluppo rurale per il prossimo periodo di programmazione.

Esprime quindi apprezzamento sul testo in esame che, anche rispetto alle diverse formulazioni sinora elaborate, giudica puntuale e idoneo a ricomprendere le realtà che si sono sviluppate in questi anni e a porre i « paletti » necessari ad evitare lo snaturamento del fenomeno.

Sottolinea quindi che, nella logica delle politiche di sviluppo rurale, un intervento legislativo in tema di agricoltura sociale appare urgente anche al fine di rafforzare il *welfare* rurale, tenuto conto delle condizioni delle aree rurali del Paese e delle difficoltà crescenti determinate da politiche pubbliche che hanno tolto risorse ai soggetti che svolgono un importante lavoro di coesione sociale. Da questo punto di vista, ritiene corretta una visione dell'agricoltura sociale come strumento di rafforzamento del *welfare* diffuso nel territorio rurale. Ritiene che nel corso dell'esame tale elemento possa essere ulteriormente sottolineato, anche perché legato ad una connotazione propria dell'agricoltura italiana come agricoltura diffusa, familiare e di comunità, connotazione fino ad oggi non adeguatamente valorizzata, pur se parte dell'eccellenza italiana. L'agricoltura sociale in questo senso non è fenomeno marginale o di nicchia, ma l'indice di una caratterizzazione diffusa dell'agricoltura del Paese. In ogni caso, va tenuto conto del fatto che vi sono espe-

rienze di rilievo al di fuori dell'impresa agricola, ma che non potranno essere definite come agricoltura sociale.

Giudica altresì importanti e puntuali le disposizioni relative al riconoscimento delle caratteristiche degli operatori del settore.

Quanto alla norma sulle organizzazioni di produttori, ricorda che esistono valutazioni differenti, ma ritiene che riconoscere tale opportunità abbia una valenza importante sia per rafforzare l'idea della rete, intorno alla quale si è concretamente sviluppata l'agricoltura sociale italiana, sia nell'ottica della produzione agricola e della commercializzazione dei prodotti agricoli. L'agricoltura sociale è infatti un settore imprenditoriale e la sua connotazione sociale non inficia la connotazione di impresa, che vuole stare nel mercato e affermarsi in virtù della qualità del prodotto e della qualità sociale della sua attività.

Ritiene infine importanti anche le disposizioni relative all'Osservatorio sull'agricoltura sociale, che costituisce un elemento potenzialmente di grande valore, che merita attenzione. In questo senso, assicura la disponibilità del Ministero al fine di evitare che l'Osservatorio possa diventare un organismo di vigilanza generica, scarsamente propositivo, e di garantire la sua funzionalità ed efficacia rispetto ai risultati che si ritengono necessari, tra cui un particolare accompagnamento verso i soggetti più fragili.

In conclusione, assicura l'impegno del Ministero e suo personale per assicurare il più spedito *iter* del provvedimento, che ritiene rivesta un'urgenza politica di speciale importanza.

Massimo FIORIO, *presidente*, ringrazia il viceministro Olivero per l'analisi svolta e per aver espresso la volontà politica di portare avanti il provvedimento. Osserva inoltre che la più recente normativa sui fondi strutturali consente ulteriori passi in avanti in favore del settore.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda con il rappresentante del Governo sull'im-

portanza e l'urgenza del provvedimento in esame anche in considerazione del fatto che numerose regioni hanno già legiferato in materia di agricoltura sociale. Invita pertanto il Governo a non saturare i lavori parlamentari con il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza in modo da permettere un confronto costruttivo sulle proposte di iniziativa parlamentare, come quella in titolo. In tal senso, proprio con riferimento alla sede parlamentare e alla legislazione in tale sede elaborata, ritiene di poter accogliere l'invito al dialogo recentemente rivolto dal Presidente del Consiglio al MoVimento 5 Stelle.

Si associa, inoltre, alle considerazioni sulla rilevanza dell'utilizzo dei fondi strutturali e sull'importanza di non allargare eccessivamente le maglie delle attività rientranti nella nozione di agricoltura sociale, al fine di tutelare chi la pratica effettivamente e per evitare lo sviluppo di attività volte essenzialmente a godere delle agevolazioni previste per l'agricoltura sociale. Preannuncia pertanto la presentazione di specifici emendamenti volti a concentrare gli interventi sui soggetti che realmente operano nel settore.

Ribadisce in conclusione la disponibilità del MoVimento 5 Stelle ad un dialogo aperto sulle tematiche in esame.

Franco BORDO (SEL) esprime a nome del suo gruppo la soddisfazione per l'accelerazione dei lavori sulle proposte di legge di iniziativa parlamentare in materia di agricoltura sociale e sottolinea di avere condiviso con il relatore numerosi passaggi che hanno portato all'elaborazione del nuovo testo base. Ritiene peraltro che permangano alcune criticità, che potrebbero portare a specifiche posizioni di dissenso da parte del suo gruppo.

Nel fare riferimento ad un documento predisposto dalla Rete delle fattorie sociali, ritiene che il lavoro svolto dal Comitato ristretto abbia risolto gli aspetti più problematici relativi alla definizione di agricoltura sociale, all'approccio tematico e alle reti di collegamento. Quanto alle attività di agricoltura sociale praticate nelle aree periurbane, sottolinea che il

testo in esame non contiene previsioni esplicite per ricomprenderle nella nozione, ma neppure esclude tale possibilità. A suo avviso, infine, e su questo tema invita ad una riflessione il rappresentante del Governo, rimane da sciogliere il nodo relativo alle agevolazioni degli investimenti materiali e immateriali da destinare all'agricoltura sociale. In questo senso, non condiziona la soppressione della disposizione, prevista in una precedente stesura del testo, che rinviava ad un successivo decreto ministeriale per la fissazione di requisiti ed entità di agevolazioni connesse agli inserimenti socio-lavorativi di soggetti deboli. Ritiene infatti che, pur nella limitatezza delle risorse a disposizione, si debba lasciare aperta almeno una futura possibilità di intervenire in tal senso.

In conclusione, ribadisce la sua disponibilità ad una proficua interlocuzione con il Governo e la maggioranza su un provvedimento che gli sta particolarmente a cuore.

Stefania COVELLO (PD), *relatore*, ringrazia il viceministro Olivero per il giudizio positivo espresso sul lungo e approfondito lavoro svolto da tutta la Commissione e manifesta la sua disponibilità ad apportare ulteriori miglioramenti al testo predisposto, anche sulla base degli emendamenti dei gruppi.

Esprime inoltre apprezzamento per il fatto che il rappresentante del Governo abbia toccato i temi del riconoscimento dell'agricoltura sociale, del suo legame con il concetto di sussidiarietà, della necessità di una definizione stringente e puntuale di agricoltore sociale e del coordinamento con la normativa europea. Concorda inoltre sul fatto che la specificità sociale non deve inficiare la connotazione di impresa

dell'agricoltore sociale. Apprezza altresì le considerazioni svolte sul *welfare* rurale, ricordando che il Comitato ristretto ha voluto soffermarsi sulle difficoltà di molti imprenditori agricoli che operano nelle aree rurali e maggiormente svantaggiate, particolarmente colpite dai tagli di bilancio.

Condividendo infine le considerazioni circa l'urgenza del provvedimento, in relazione alla prossima programmazione dei fondi strutturali, ribadisce la massima apertura ad ulteriori aggiustamenti migliorativi del testo.

Il viceministro Andrea OLIVERO, nel ringraziare i deputati intervenuti per le loro osservazioni e la loro disponibilità al confronto, osserva che il reperimento di specifiche risorse rappresenta sicuramente una questione da approfondire, che non deve tuttavia pregiudicare una rapida approvazione del provvedimento. Sottolinea peraltro che interventi in tal senso potranno essere oggetto anche di prossimi provvedimenti legislativi.

Luca SANI, *presidente*, propone conclusivamente di adottare l'ulteriore testo unificato elaborato dal Comitato ristretto come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, come già convenuto, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il prossimo giovedì 29 maggio, alle ore 17. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini
e C. 1020 Schullian).**

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

ART. 2

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:

a) inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, di soggetti svantaggiati di cui

all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di abilitazione, di capacitazione, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Rientrano nelle attività sociali e di servizio per le comunità locali, in particolare, le attività di:

1) accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo);

2) accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale finalizzati a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione

della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale.

2. Le attività di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

3. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.

4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferma restando la disciplina di settore applicabile a ciascuno dei soggetti richiamati.

ART. 3.

(Riconoscimento degli operatori).

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8. Le imprese riconosciute sono

iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Se le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedono a quanto disposto dal comma 1, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce con proprio decreto i requisiti di cui al citato comma 1.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale. Le OP di agricoltura sociale, ai fini del rispetto dei requisiti minimi per il riconoscimento delle OP stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2007, sono costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale, e con un volume minimo di produzione commercializzata pari a 100.000 euro.

ART. 5.

(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2

mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.

2. Le regioni promuovono prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

ART. 6.

(Interventi di sostegno).

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo

le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».

5. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità del comparto primario e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.

ART. 7.

(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;

b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;

c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle

pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;

d) proposizione di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;

e) proposizione di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

2. L'Osservatorio è composto da:

a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;

b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati

dalle organizzazioni medesime e nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;

f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

3. L'Osservatorio può avvalersi, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'insediamento dell'Osservatorio e alla definizione delle relative modalità di organizzazione e di funzionamento. I componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	147
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio già a partire da domani e che la XIV Commissione si dovrà quindi esprimere nella seduta odierna.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, evidenzia che il decreto-legge che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare si

compone di 2 articoli, concernenti rispettivamente, la dirigenza scolastica e i servizi di pulizia ed ausiliari nelle scuole.

In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 1 recano disposizioni per la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici assunti all'esito del concorso 2011, nei casi in cui occorra rinnovare la procedura concorsuale a seguito di annullamento giurisdizionale.

Più precisamente, il comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011 (svoltosi su base regionale), nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso.

Il comma 2 dispone invece che dall'attuazione di quanto previsto dal comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al termine per la continuità delle funzioni, segnalo che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, presentato al Senato (S. 1430), evidenziava che il Ministero stava procedendo, sulla base di un cronoprogramma, alla rapida predisposizione di tutti gli atti per la rinnovazione della procedura concorsuale secondo le modalità indicate dai giudici amministrativi, in modo tale che già dall'inizio dell'anno scolastico fosse assicurata alle scuole interessate l'assegnazione dei dirigenti scolastici vincitori. Sul punto, tuttavia, nel corso dell'esame presso il Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che i tempi di rinnovazione dipendono dai tempi con cui il Consiglio di Stato risponderà alle richieste di chiarimenti avanzate dal Ministero e che tale parere rischia di non arrivare in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico.

I commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 104/2013 (L. 128/2013), con riferimento al quale si prevede, tra l'altro, che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso. In particolare, la nuova procedura concorsuale è indetta, secondo le modalità innovative previste dall'articolo 17 del decreto-legge 104/2013 (L. 128/2013), limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011.

Il comma *2-bis* novella l'articolo 17, comma *1-bis*, del citato decreto-legge 104/2013, sopprimendo la previsione in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione.

Segnala che il numero effettivo di candidati ammessi, le modalità di svolgimento

della procedura concorsuale, la durata del corso, nonché le forme di valutazione dei candidati devono essere stabilite con un DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il DPCM – che doveva essere adottato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (dunque, entro il 12 marzo 2014) – non risulta ancora intervenuto.

Il comma *2-ter* prevede, quindi, che « la prima tornata » del corso-concorso nazionale è bandita entro il 31 dicembre 2014 e dispone che una quota dei posti è riservata ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale; ai soggetti « che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato » ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con Decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della L. 202/2010, e, infine, ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell'articolo *1-sexies* del decreto-legge 7/2005 (L. 43/2005).

La riserva deve essere prevista « nel rispetto della normativa vigente ». Al riguardo, ricorda che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3/1957, recante Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, dispone che nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

Da ultimo, il comma 2-ter dispone che il bando individua i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce sin da ora che sia ricompreso l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.

L'articolo 2, nel testo come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP.

Il comma 1, nel testo come modificato dal Senato, differisce (dal 31 marzo 2014) « fino a non oltre il 31 dicembre 2014 », limitatamente alle « regioni » ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, il termine entro il quale le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data indicata del 31 marzo 2014. Sul punto, segnalo che il testo del decreto-legge prevedeva come termine ultimo il 31 agosto 2014. Ricorda inoltre che attualmente, con riferimento alla convenzione-quadro CONSIP, non risultano affidati i lotti nn. 6 – Regione Campania (Province di Napoli e Salerno), 7 – Regione Campania (Province di Caserta, Benevento ed Avellino) e 13 – Regione Sicilia.

In base al comma 2, gli acquisti dei servizi di cui al comma 1 avvengono nel limite della spesa che si sosterebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto-legge 69/2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva.

Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei territori ove non è stata ancora

attivata la convenzione CONSIP sono effettuati acquistando il relativo servizio.

Il comma 2-ter, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, dispone che dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 15 maggio 2014, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 che hanno impegnato l'esecutivo, fra l'altro, a valutare l'opportunità di riconsiderare il meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari.

Prima di concludere, intende sinteticamente richiamare l'evoluzione intervenuta in materia di affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari, ricordando che – a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nel 2002, che contestava l'affidamento di detti servizi senza procedure di gara – è stata prevista l'indizione di bandi di gara europei.

In particolare, l'articolo 1, comma 449, della L. 296/2006 ha disposto che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP. La CONSIP ha proceduto all'individuazione dei fornitori per la prestazione di servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 13 Lotti geografici. In particolare, il bando di gara (del 2012) prevedeva che, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, alla gara si applicava l'obbligo di cui all'articolo 4 del CCNL « per il personale dipendente da Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi », in merito all'assunzione da parte dell'aggiudicatario del personale trasferito dall'impresa cessante.

Nel giugno 2011 è stato siglato un Accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istru-

zione, i consorzi nazionali e le organizzazioni sindacali rappresentatrici delle parti datoriali e dei dipendenti, con il quale si è convenuta la proroga dei contratti in essere sino all'aggiudicazione dell'unica gara europea curata dalla CONSIP.

In relazione ai problemi occupazionali che, nei fatti, sono derivati dalla stipula dei nuovi contratti di pulizia nell'ambito della convenzione CONSIP, un tavolo attivato dal MIUR ha definito l'impegno di prorogare i contratti in essere sino al 31 dicembre 2013.

A seguire, è intervenuto l'articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha disposto la prosecuzione, fino al 28 febbraio 2014, dei contratti per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, in essere al 31 dicembre 2013, ove alla stessa data non erano state attivate convenzioni con la CONSIP. Inoltre, ha previsto che le istituzioni scolastiche situate nei territori ove era attiva la convenzione CONSIP acquistassero servizi ulteriori, cioè servizi straordinari di pulizia e servizi ausiliari, avvalendosi delle imprese aggiudicatrici della gara CONSIP, fino al 28 febbraio 2014. Infine, ha previsto l'attivazione di un tavolo di confronto per definire soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle convenzioni CONSIP.

Da ultimo, l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 16/2014 (L. 68/2014) ha differito il termine del 28 febbraio – sia per i territori nei quali non era attiva la convenzione, sia nei territori nei quali la stessa era attiva – al 31 marzo 2014, incrementando al tempo stesso il limite di spesa di 34,6 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 748, della L. 147/2013 di ulteriori 20 milioni di euro, con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa (articolo 4 della L. 440/1997).

Rocco BUTTIGLIONE (PI) rileva come il provvedimento dia l'impressione di essere volto ad aggirare la giurisprudenza delle Corti di giustizia dell'Unione euro-

pea. La norma di cui all'articolo 1 stabilisce infatti l'obbligo per il Governo italiano di confermare nelle funzioni personale scolastico che non ne ha titolo, essendo stato annullato il relativo concorso di assunzione. Ciò sino a che non sia stata bandita una nuova procedura concorsuale, che offrirà loro titoli preferenziali e la conseguente probabilità di una assunzione.

Si tratta di disposizioni che rischiano di ledere anche la Carta costituzionale, violando il principio dell'accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico. Invita pertanto la Commissione a riflettere sul punto.

Manifesta una seconda perplessità riguardo all'articolo 2 del provvedimento, rilevando come buona parte dei servizi di pulizia negli istituti scolastici si collochino al di sotto della soglia prevista per le procedure ad evidenza pubblica. Con il provvedimento in esame si rende invece obbligatorio anche in tali casi il ricorso a gara, e non si comprendono le motivazioni dell'imposizione di un simile vincolo.

Tea ALBINI (PD) osserva, in via generale, che solitamente il criterio adottato è quello dei costi standard, con l'obiettivo di una armonizzazione dei costi su tutto il territorio nazionale.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) riterrebbe non ragionevole che un singolo istituto scolastico dovesse ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica nel caso in cui il corrispettivo del servizio di pulizia necessario fosse di limitata entità.

Tea ALBINI (PD) rileva che sono i comuni e non i singoli istituti a gestire tali affidamenti; in ogni caso ricorda che l'approvvigionamento di beni e servizi avviene utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP, mediante una procedura aperta svolta in ambito comunitario.

Giuseppe GUERINI (PD) evidenzia come l'obiettivo recato dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento sia volto a risolvere un problema determinato dalle carenze dello stesso MIUR, laddove

sono state invalidate procedure concorsuali per irregolarità imputabili alla gestione da parte delle competenti amministrazioni, che non hanno in alcun modo riguardato l'idoneità dei relativi vincitori.

Si intende cioè tutelare il Ministero da ulteriore contenzioso, e contemporaneamente garantire l'interesse pubblico all'erogazione del servizio e l'interesse legittimo di coloro che sono risultati idonei.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) con riguardo ai contenuti dell'articolo 1 si chiede per quale motivo occorra intervenire facendo ricorso allo strumento legislativo ordinario laddove si poteva forse agire in via amministrativa, anche in linea con i principi di delegificazione.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), che richiama in premessa l'opportunità di valutare la possibilità di intervenire sulla materia mediante atto amministrativo anziché provvedere con strumento legislativo ordinario, anche tenuto conto delle più generali esigenze di delegificazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Atto n. 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Pastorino, illustra i contenuti dell'atto, che la delega per il recepimento della direttiva 2012/33/UE è stata concessa dalla legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013), che contiene, nell'allegato B, la citata direttiva.

Lo schema di decreto è stato adottato il 15 aprile 2014 sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge 234 del 2012, ai sensi del quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dal comma 3 del medesimo articolo 31, in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Segnala che il termine di recepimento della direttiva 2012/33/CE è fissato al 18 giugno 2014.

Prima di esaminare nel dettaglio lo schema di decreto legislativo n. 94, richiama la disciplina vigente in materia di riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi, originariamente contenuta nella direttiva 1999/32/CE, che è stata recepita in Italia nel 2001 con DPCM n. 395. Con l'entrata in vigore del Codice dell'ambiente, il DPCM è stato abrogato e le relative disposizioni sono state riprese nella parte quinta (norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), titolo III (combustibili), e nell'Allegato X, parte I, sezione 3 del decreto legislativo 152 del 2006. A seguito dell'adozione dell'Allegato VI alla « Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi » (MARPOL73/78), l'Unione europea ha emanato la direttiva 2005/33/CE, che ha modificato quanto stabilito nella disciplina del 1999, in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Tali modifiche sono state recepite in Italia con il decreto legislativo 205 del 2007, novellando gli articoli 291, 292, 293, 295, 296 e 298 del Codice dell'ambiente, che disciplinano i limiti per il tenore di zolfo dei diversi combustibili marittimi (gasoli, oli diesel ed altri); la zona di mare percorsa (porti, acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica, aree di controllo delle emissioni di SOx); le specifiche per le navi passeggeri; l'uso alternativo di tecnologie di riduzione delle emissioni della nave, ed esperimenti relativi a tali tecnologie. Sono, infine, previsti ed operanti sistemi di controlli, accertamento e sanzioni per le violazioni dei limiti fissati.

Per quanto riguarda i contenuti della direttiva 2012/33/UE, ricorda che la stessa stabilisce, in via generale, il divieto – nei paesi membri dell'UE – di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento, prevedendo misure più restrittive sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo rispetto alla direttiva 1999/32/CE – modificata dalla direttiva 2005/33/CE – ai fini di adeguamento alla disciplina dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), sugli *standard* relativi alla composizione dei combustibili e sui metodi di riduzione delle emissioni inquinanti, in relazione a specifiche fattispecie.

L'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL con gli emendamenti introdotti nell'ottobre 2008 dall'*International Maritime Organization* introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle aree di controllo delle emissioni di zolfo – SECA (1,00 per cento dal 1° luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1° gennaio 2015) nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento dal 1° gennaio 2012 e, in linea di principio, 0,50 per cento dal 1° gennaio 2020).

Gli Stati membri devono, pertanto, entro il 18 giugno 2014, adottare tutte le misure necessarie affinché nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, che rientrano nelle aree di

controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa all'1,00 per cento fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,10 per cento dal 1° gennaio 2015; nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, al di fuori delle aree di controllo delle emissioni di SOx, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento dal 18 giugno 2014 e allo 0,50 per cento dal 1° gennaio 2020.

La direttiva 2012/33/UE stabilisce inoltre che non siano utilizzati gasoli con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento; né utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento (regola generale), a eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso; non siano immessi sul mercato oli diesel marini se il loro tenore di zolfo è superiore in massa all'1,50 per cento; non utilizzino le navi all'ormeggio nei porti dell'Unione combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e il più tardi possibile prima della partenza.

Gli Stati membri devono inoltre vietare, fino al 1° gennaio 2020, l'utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa dalle navi passeggeri che effettuano servizio di linea da o verso porti dell'Unione europea, transitando nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento che non rientrano nelle aree di controllo delle emissioni di SOx.

Infine, la direttiva 2012/33/UE obbliga gli Stati membri al controllo della filiera commerciale dei carburanti con l'istituzione di un registro pubblico dei fornitori di combustibile; l'indicazione del tenore di

zolfo da parte di un fornitore su un bollettino di consegna debitamente accompagnato da un campione sigillato firmato dal rappresentante della nave destinataria; l'adozione di misure idonee per garantire la conformità del combustibile alle caratteristiche prescritte e nei confronti dei fornitori che commercializzano prodotti non conformi a quelli indicati sul bollettino di consegna; l'incentivazione di rapporti di cooperazione per sperimentare nuovi metodi di riduzione delle emissioni; il campionamento e le analisi dei carburanti, attraverso l'ispezione dei giornali di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile, la messa a punto del metodo di riferimento per determinare il tenore di zolfo, la frequenza e la metodologia dei campionamenti.

Passando alla sintetica descrizione dello schema di decreto, segnala che il provvedimento in esame si compone di due articoli e due allegati ed è volto a recepire la disciplina introdotta dalla direttiva 2012/33/CE sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

L'articolo 1 modifica gli articoli 292, 295 e 296 del decreto legislativo n.152 del 2006, in cui sono previsti, rispettivamente, le definizioni, le tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni. L'articolo 1 interviene, inoltre, sull'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152, in materia di combustibili.

Queste le principali modifiche alla disciplina vigente:

le lettere *a)-e)* del comma 1 dell'articolo 1 modificano le definizioni presenti nell'articolo 292, comma 2, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i codici identificativi dell'olio combustibile pesante e del gasolio, le definizioni di olio diesel marino e gasolio marino, nonché prevedono la definizione di « metodo di riduzione delle emissioni » in sostituzione della precedente definizione di « tecnologie di riduzione delle emissioni »;

l'articolo 1 comma 2, alle lettere *a)-h)*, modifica le percentuali dei tenori di zolfo dei combustibili marittimi, previste all'articolo 295, (commi 1-8) del d.lgs.

152/2006, in linea con i limiti stabiliti per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE, secondo la nuova tempistica;

conformemente a quanto previsto nella direttiva, la lettera *f)* del comma 2 integra il comma 6 dell'articolo 295 prevedendo che il divieto di utilizzo dei combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa per le navi passeggeri si applichi fino al 1° gennaio 2020;

viene concessa inoltre – con l'aggiunta del comma *6-bis* all'articolo 295 ad opera della lettera *g)* del comma 2 – una deroga all'applicazione dei limiti indicati, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili o miscele, alternativi al combustibile per uso marittimo, come indicati nella sezione 5, parte I, dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 (inserita dall'allegato II dello schema di decreto in esame), riguardante i criteri e i metodi per la riduzione delle emissioni. In tale caso, per la tracciabilità di questi sistemi alternativi, il nuovo comma *6-ter*, prevede che il responsabile dell'immissione sul mercato di combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso allegghi, ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile, una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore della nave in cui si attesta che la nave utilizza tali metodi;

l'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, attraverso l'introduzione del comma *12-bis* dell'articolo 295, reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti. Nel caso in cui emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili, il Ministero dell'Ambiente, infatti, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (ri-

guardante procedure per il rilascio obbligato delle scorte ed altri interventi previsti per il mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvvigionamenti);

L'articolo 1, comma 2, alle lettere da p) a z), reca limitate modifiche alle norme per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni, relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente insieme alla richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che può avvalersi dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell'istruttoria;

L'articolo 1, comma 2, lettere *bb-^{dd}*), introduce disposizioni per favorire la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni, in alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE, se i metodi sono approvati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 (atto di recepimento della direttiva 96/98/CE); a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE se i metodi, non ricadendo nel campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002; in tutti gli altri casi, se i metodi sono oggetto di atti, rilasciati dalle competenti autorità di bandiera in conformità alla Convenzione MARPOL 73/78 (da tenere a bordo della nave e da esibire su richiesta dell'autorità competente), attestanti il rispetto delle condizioni previste. La lettera *bb*), inoltre, demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei criteri per il rilascio dell'autorizzazione per gli esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni, che prevedono l'utilizzo di sistemi dispositivi o materiali non collocati a bordo della nave nel corso dei quali è ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai limiti;

per quanto concerne i controlli e le sanzioni, l'articolo 1, comma 2, lettera *l*), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell'articolo 295 del d.lgs. 152/2006, l'obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali. Le informative circa tali disponibilità sono comunicate al Ministero dell'ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente (articolo 298, comma 2-*bis*, del d.lgs. 152/2006);

L'articolo 1, comma 3, lettera *c*), inserisce nuovi obblighi a carico dell'armatore o del comandante della nave, in caso di impossibilità di ottenere combustibile a norma o di violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia i rapporti mensili sull'impossibilità di ottenere combustibile a norma, alla Commissione europea e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma 12-*bis*), nel caso di ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. Le autorità competenti, che accertano un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile. È, altresì, individuata la procedura da applicare per i controlli analitici sui combustibili marittimi (appendice VI all'allegato VI alla Convenzione MARPOL) come previsto dal nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006;

in materia di combustibili, l'articolo 1, comma 4, modifica la parte I dell'Allegato X alla parte quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, vengono aggiornati l'elenco degli impianti di combustione che, in deroga, possono utilizzare olio combustibile con un tenore di zolfo superiore al limite, nonché i dati presenti nella tabella

III sui combustibili marittimi e sul tenore massimo di zolfo consentito, da inserire nelle comunicazioni al Ministero dell'ambiente per l'elaborazione della relazione da inviare alla Commissione europea. Inoltre, sulla base degli allegati I e II allo schema di decreto, sono aggiunte ulteriori disposizioni recanti i valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni; i criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni; il formato del rapporto sull'indisponibilità di combustibile a norma da comunicare ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo *10-ter* dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006.

L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle

norme introdotte, e stabilisce inoltre che la copertura degli oneri, derivanti dall'attività di controllo sui combustibili marittimi, effettuata dagli organi competenti, come previsto al comma 9 dell'articolo 296 del d.lgs. 152/2006, sia a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale, tuttora non emanato, in applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205, che ha attuato la direttiva 2005/33/CE.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. (C. 2385 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 2385 Governo, approvato dal Senato, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico »;

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 58/2014 recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

considerato che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni finalizzate a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011, nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concor-

suale annullata in sede giurisdizionale ovvero, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, fino a conclusione dello stesso;

tenuto conto che la rinnovazione della procedura concorsuale – in relazione alla quale il MIUR è in attesa dei chiarimenti richiesti al Consiglio di Stato – rischia di non svolgersi in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico e che l'intervento normativo si è reso necessario per garantire la continuità delle funzioni;

ritenuto tuttavia che sarebbe stato opportuno valutare la possibilità di intervenire sulla materia mediante atto amministrativo anziché provvedere con strumento legislativo ordinario, anche tenuto conto delle più generali esigenze di delegificazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Capo della Direzione V Prevenzione reati finanziari del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
--	-----

Martedì 27 maggio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Capo della Direzione V Prevenzione reati finanziari del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo della Direzione V Prevenzione reati finanziari del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca.

Il dottor Giuseppe MARESCA svolge una relazione sulla lotta al riciclaggio, sul funzionamento del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria per la lotta al riciclaggio) e, nella sua veste di presidente della Commissione di gestione del Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura, sulla gestione dei fondi anti-usura e anti-*racket*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Laura GARAVINI (PD) e i senatori Francesco MOLINARI (M5S), Enrico BUEMI (Per le autonomie – PSI – MAIE), Lucrezia RICCHIUTI (PD) ai quali risponde il dottor Giuseppe MARESCA.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Maresca per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCIVITA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), competenti per l'area dei Balcani 154

INDAGINE CONOSCIVITA

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), competenti per l'area dei Balcani.

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Interviene sui temi oggetto dell'audizione Gianluca ROCCO, *rappresentante dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per i Balcani*.

Interviene per una precisazione Laura RAVETTO, *presidente*.

Intervengono, quindi, sui temi oggetto dell'audizione Gianluca ROCCO, a più riprese, Andrea DABIZZI, *rappresentante dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per i Balcani*, a più riprese, e José Angel OROPEZA, *rappresentante dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) per il Mediterraneo*.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), i deputati Federico FAUTTILLI (PI) e Giorgio BRANDOLIN (PD), a più riprese, e Laura RAVETTO, *presidente*.

Rispondono, a più riprese, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione, Gianluca ROCCO e Andrea DABIZZI.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO DEI NOVE:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325 Governo, approvato dal Senato	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

COMITATO DI INDAGINE SULLA GREEN ECONOMY

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'Istruzione, Università e ricerca, Stefania Giannini (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione</i>)	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro con una delegazione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati della Repubblica Ceca	13
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	13
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. Emendamenti C. 831-A Amici ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. Emendamenti C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> . Emendamenti C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	13
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	14
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012. C. 2087 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013. C. 2088 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012. C. 2089 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	27
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2275 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	28
AVVERTENZA	24

II Giustizia

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29
SEDE CONSULTIVA:	
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	30
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014. C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi e C. 2123 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	31
Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
Introduzione dell'articolo 372- <i>bis</i> del codice penale, concernente il reato di depistaggio. C. 559 Bolognesi (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	36
INTERROGAZIONI:	
5-02127 Turco: Sui reati in materia di stupefacenti	37
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	40

5-02134 Amoddio: Sul rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)	37
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	43
5-02693 Iannuzzi: Sulla situazione della nuova sede del tribunale di Lagonegro	37
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	45
ERRATA CORRIGE	38

III Affari esteri e comunitari

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. Atto n. 93 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	47
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	52

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA-PAESE

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con una delegazione del Consiglio generale degli italiani all'estero	50
AVVERTENZA	51

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	55
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 e abb.-A. (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti)	58
DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio) .	59
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	60
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	67
ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	76

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali. C. 2365 Governo (Seguito esame e rinvio)	87
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	89
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel « quarto pacchetto ferroviario »	91
--	----

INTERROGAZIONI:

5-02054 Agostinelli: Mancata emanazione del decreto di nomina del presidente dell'Autorità portuale di Ancona e opportunità di procedere alle nomine dei presidenti delle Autorità portuali commissariate	92
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	96
5-02393 Mognato: Regolarità del subappalto nella gestione del servizio di handling cargo nell'aeroporto di Venezia	92
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
5-02394 Lenzi: Circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide sulle corsie riservate ai mezzi pubblici	92
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	100
5-02692 Aiello: Modalità di reclutamento del personale da parte dell'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	92
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	101

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 96 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	93
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	107
AVVERTENZA	95

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-01634 D'Incecco ed altri: Utilizzo dei <i>voucher</i> per servizi di <i>baby sitting</i> o per servizi per l'infanzia	110
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	115
5-02261 Crivellari: Tutela dei livelli occupazionali nella Zona di Rovigo di ENEL Distribuzione S.p.a.	111
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-00863 Gregori ed altri: Situazione del Centro di riabilitazione « Boggi » di Santa Severa	111
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	111
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i <i>call center</i> presenti sul territorio italiano ..	113
Audizione di rappresentanti di AlmavivA Contact S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	113
Audizione di rappresentanti di Comdata S.p.a. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	114

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	120
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo giugno-luglio 2014	121
AVVERTENZA	121

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	135
ALLEGATO (<i>Ulteriore nuovo testo unificato adottato come testo base della Commissione</i>) ..	139

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	143
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	152

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	147
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Capo della Direzione V Prevenzione reati finanziari del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, Giuseppe Maresca (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	153
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione di rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), competenti per l'area dei Balcani	154

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,80



17SMC0002400